



Migrazione e Asilo in Italia

Rapporto 2024

Rapporto curato dal Punto di Contatto Nazionale italiano EMN
incardinato presso il Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
Dipartimento per le libertà Civili e l'immigrazione

Comitato editoriale
Prefetto Maria Forte
Vice Capo Dipartimento
Direttore Centrale per le Politiche Migratorie - Autorità Fondo Asilo, Migrazione Integrazione
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Ministero dell'Interno

Vice Prefetto Maria Corsaro
Vicedirettore Centrale per le Politiche Migratorie
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Ministero dell'Interno

Mariella De Santis
Funzionario Assistente Sociale Specialista
Direzione Centrale per le Politiche Migratorie - Autorità Fondo Asilo, Migrazione Integrazione
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Ministero dell'Interno



Migrazione e Asilo in Italia

Rapporto 2024

SOMMARIO

SOMMARIO _____ 4

1. I PRINCIPALI SVILUPPI IN MATERIA DI MIGRAZIONE E ASILO _____ 6

1.2 MIGRAZIONE LEGALE _____	7
1.3 PROTEZIONE INTERNAZIONALE _____	8
1.4 PROTEZIONE TEMPORANEA E ALTRE MISURE IN RISPOSTA AL CONFLITTO RUSSO UCRAINO _____	8
1.5 MINORI STRANIERI _____	8
1.6 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE DEI MIGRANTI _____	9
1.7 CITTADINANZA E APOLIDIA _____	9
1.8 GOVERNANCE DI SCHENGEN E ALTRI SVILUPPI NELLA GESTIONE DELLE FRONTIERE E NELLE POLITICHE IN MATERIA DI VISTI _____	9
1.9 MIGRAZIONE IRREGOLARE _____	9
1.10 TRATTA DI ESSERI UMANI _____	10
1.11 RIMPATRIO E RIAMMISSIONE _____	10
1.12 MIGRAZIONE E SVILUPPO _____	10

2. MIGRAZIONE LEGALE _____ 11

INTRODUZIONE _____	11
2.1 INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO _____	11
2.1.1 IL SISTEMA DEGLI INGRESSI PER QUOTE _____	12
2.1.2 INGRESSI "FUORI QUOTA" _____	15
2.2 INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO, RICERCA E FORMAZIONE _____	18
2.3 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI FAMILIARI STRANIERI DI CITTADINI ITALIANI O UE _____	18

3. PROTEZIONE INTERNAZIONALE _____ 19

3.1 LE MODIFICHE VOLTE A INCREMENTARE L'EFFICIENZA DELLA PROCEDURA DI ESAME DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. LE PROCEDURE ACCELERATE _____	19
---	----

3.1.1 LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA SUI PAESI DI ORIGINE SICURI _____	20
---	----

3.1.2 L'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA ACCELERATA _____	20
---	----

3.1.3 LE MODIFICHE ALLA PROCEDURA: ULTERIORE COMPRESSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE, NON AUTOMATICA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO _____	20
--	----

3.2 PROCEDURE IN FRONTIERA _____	20
----------------------------------	----

3.3 EFFETTI DEL RITIRO IMPLICITO DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE _____	21
--	----

3.4 REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E SPECIALE. _____	21
---	----

3.5 OBBLIGO DI COOPERAZIONE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ _____	22
--	----

3.6 PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA GUIDA PRATICA MULTILINGUE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE _____	22
---	----

3.7 PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA IN ITINERE A CURA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO _____	22
---	----

3.8 MISURE VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELL'ORGANICO PRESSO LE COMMISSIONI TERRITORIALI _____	23
---	----

3.9 RICOLLOCAZIONE, REINSEDIAMENTO, AMMISSIONE UMANITARIA E ALTRI PERCORSI DI PROTEZIONE _____	23
---	----

3.10 ACCOGLIENZA _____	23
3.10.1 ALTRE MISURE _____	24

4. PROTEZIONE TEMPORANEA E ALTRE MISURE IN RISPOSTA AL CONFLITTO RUSSO UCRAINO _____ 25

INTRODUZIONE _____	25
--------------------	----

4.1 STATUS GIURIDICO _____	25
----------------------------	----

4.2 ACCOGLIENZA _____	25
-----------------------	----

5. MINORI STRANIERI	27
INTRODUZIONE	27
5.1 MINORI STRANIERI	27
5.2 I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.	
INQUADRAMENTO	28
5.2.1 LE RECENTI EVOLUZIONI DEGLI ARRIVI VIA MARE E DEI RITROVAMENTI SUL TERRITORIO, DELLE RICHIESTE DI ASILO E IN TEMA DI ALLONTANAMENTI E RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI	28
5.2.2 LE NOVITÀ LEGISLATIVE:	29
5.2.3 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEI MSNA	29
5.2.3.1 ALTRI SVILUPPI	30
5.2.4 ASCOLTO E PARTECIPAZIONE DEI MSNA IN ACCOGLIENZA	30
6. INTEGRAZIONE E INCLUSIONE DEI MIGRANTI ADULTI	31
INTRODUZIONE	31
6.1 IL CONTESTO ITALIANO	31
6.1.1 IL QUADRO DELLE PRESENZE	31
6.1.2 IL MONDO DELLA SCUOLA	31
6.1.3 IL MONDO DEL LAVORO	32
6.1.4 POVERTÀ ASSOLUTA	32
6.2 FORMAZIONE CIVICO-LINGUISTICA DEGLI ADULTI, BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTO TITOLI E QUALIFICHE	32
6.2.1 FORMAZIONE CIVICO-LINGUISTICA	32
6.2.2 FORMAZIONE UNIVERSITARIA E BORSE DI STUDIO	33
6.2.3 RICONOSCIMENTO DI TITOLI E QUALIFICHE DEI RIFUGIATI	33
6.3 L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DEI CITTADINI STRANIERI	33
6.3.1 LOTTA AL CAPORALATO	34
6.3.2 INCLUSIONE LAVORATIVA DEI RIFUGIATI	34
6.3.3 IMPRENDITORIA A TITOLARITÀ IMMIGRATA	35
6.4 L'ACCESSO DEI MIGRANTI AI SERVIZI DI BASE	35
6.5 CAPACITY BUILDING E NETWORKING CON STAKEHOLDER DI SETTORE, COMPRESE LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE	37
6.6 PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI MIGRANTI E DELLE SOCIETÀ DI ACCOGLIENZA ALL'INTEGRAZIONE	37
6.7 CONOSCENZA DEL FENOMENO MIGRATORIO E PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELL'INTEGRAZIONE	38
6.8 COMBATTERE IL RAZZISMO E LA DISCRIMINAZIONE	39
7. CITTADINANZA	41
INTRODUZIONE	41
7.1 ACQUISIZIONI DI CITTADINANZA	41
7.2 NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI	42
7.3 CITTADINANZA IURE SANGUINIS	42
7.4 ONERI PER L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA	43
7.5 REFERENDUM	43
8. FRONTIERE, VISTI E SCHENGEN	44
8.1 GESTIONE DELL' AREA SCHENGEN	44

8.2 DIMENSIONE ESTERNA, INTENSIFICAZIONE DELLA COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE CON I PAESI DI ORIGINE E TRANSITO DEI FLUSSI MIGRATORI	45
8.3 POLITICA DEI VISTI	45

9. MIGRAZIONE IRREGOLARE	47
INTRODUZIONE	47
9.1 CONTRASTO E PREVENZIONE DEL FENOMENO ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DELLA MIGRAZIONE LEGALE	47
9.2 LE DISPOSIZIONI SPECIFICAMENTE VOLTE AL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE	49
9.3 ACCESSO A SERVIZI E SOLUZIONI LEGALI PER I MIGRANTI CHE SOGGIORNANO IN CONDIZIONE DI IRREGOLARITÀ	50
10. TRATTA DI ESSERI UMANI	51
INTRODUZIONE	51
10.1 SVILUPPI NELLE POLITICHE NAZIONALI	52
10.2 EMERSIONE, IDENTIFICAZIONE, PROTEZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA	52
10.3 COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI	53
11. RIMPATRI E RIAMMISSIONI	54
INTRODUZIONE	54
11.1 SVILUPPI DELLA LEGISLAZIONE E DELLE POLITICHE MIGRATORIE	54
11.2 TRATTENIMENTO	55
11.3 PROTOCOLLO D'INTESA ITALIA ALBANIA	55
11.4 RIMPATRI FORZATI	56
11.5 RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINserIMENTO (RVA&R)	56
11.6 COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI DI ORIGINE E DI TRANSITO PER LA GESTIONE DEL RIMPATRIO E DELLA REINTEGRAZIONE (GESTIONE DEL RIMPATRIO E RIAMMISSIONE)	57
12. MIGRAZIONE E SVILUPPO	58
12.1 IL NESSO MIGRAZIONE E SVILUPPO: QUADRO DI RIFERIMENTO E ATTORI	58
12.2 MIGRAZIONE-SVILUPPO: SETTORI E PRIORITÀ DI AZIONE	59
12.3 FONTI DI FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO	59
12.4 COOPERAZIONE CON PAESI PARTNER: INIZIATIVE E PROGETTI SIGNIFICATIVI	60

1. I PRINCIPALI SVILUPPI IN MATERIA DI MIGRAZIONE E ASILO



IL QUADRO DELLA PRESENZA

Secondo il censimento 2023, con dati aggiornati al 1° gennaio 2024, la popolazione straniera residente in Italia ha raggiunto un nuovo record: 5 milioni e 254mila persone, pari all'8,9% del totale. Di questi, circa il 70% sono cittadini non comunitari.

I dati relativi ai permessi di soggiorno forniti da ISTAT consentono di misurare la consistenza numerica dello stock e dei flussi di migranti provenienti da Paesi terzi (extra UE), e di evidenziarne i motivi della presenza sul territorio italiano. Dai dati si evidenzia una flessione nel numero di permessi per lavoro (nel 2023 sono stati poco meno di 39mila, -42,2% rispetto al 2022), calo giustificato dall'esaurimento degli effetti precedentemente prodotti dai permessi per emersione, una componente che nel 2022 copriva il 72,6% dei permessi per lavoro. Di fatto, a partire dal 2011, gli ingressi regolari di cittadini non comunitari in Italia sono avvenuti prevalentemente per ricongiungimento familiare, una motivazione che è arrivata a coprire, nel quadriennio 2018-2021, oltre la metà dei nuovi flussi e che nel 2023 ha raggiunto la quota di 128.862, pari al 39% dei permessi totali. Per quanto riguarda infine gli ingressi per motivi di studio, essi restano residuali sebbene nel corso del 2023 i nuovi rilasci per tale fattispecie siano aumentati (+9,4% rispetto al 2022) e abbiano superato quota 27mila (l'8,3% del totale).

Gli ingressi non programmati di richiedenti asilo e cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere marittime e terrestri sono la componente più dinamica e incerta dei flussi migratori verso l'Italia. Tra il 2019 e il 2023, la pressione migratoria sulle frontiere marittime è aumentata costantemente, nonostante la pandemia, alimentata dal peggioramento delle condizioni economiche e sociali nei Paesi origine e di transito.

Nel 2023, il numero di arrivi ha raggiunto un livello oltre 13 volte superiore rispetto al 2019. Tuttavia, nel 2024 si è verificata una inversione di questa tendenza, riportando il volume dei flussi ai livelli del 2021, con circa 67mila arrivi e segnando una flessione di circa il 58% rispetto all'anno precedente.

Questo calo riguarda, in termini assoluti, una riduzione del numero di sbarchi originati dalla Tunisia (-81,3%) e si inserisce in un quadro più generale che vede una riduzione degli arrivi anche dalla Libia (-31,2%) e dalla Turchia (-54,4%).

Secondo i dati forniti da IOM-UNHCR (2024), le nazionalità delle persone che sbarcano in Italia variano molto a seconda del luogo di imbarco. Lungo la rotta tunisina, la maggior parte dei migranti proviene dall'Africa Sub-sahariana, con Guinea (18,4%), Costa d'Avorio (16,0%), Burkina Faso (8,5%) e Mali (5,8%) tra le principali nazionalità, oltre che dalla stessa Tunisia (17,9%).

Dalla Libia, invece, si imbarcano principalmente persone provenienti dall'Asia e dal Medio Oriente, da paesi quali Bangladesh (23,7%), Pakistan (14,5%) e Siria (17,4%), oltre che dall'Egitto (21,3%). In particolare, il Bangladesh è diventato il primo paese di origine, con un aumento degli arrivi del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Anche se solo una parte delle di queste persone presenta una richiesta d'asilo, l'elevato numero di sbarchi e ingressi terrestri nell'ultimo biennio ha indubbiamente contribuito alla crescita complessiva di queste istanze. Nel 2023 le domande d'asilo presentate in Italia sono state circa 130mila (di cui l'84% da parte di uomini); nel 2024 il numero di nuove pratiche è stato invece di circa 151mila con una crescita del 27,1% rispetto a quanto osservato nel 2023 (Eurostat, 2024). Coerentemente con i dati osservati relativi a ingressi marittimi e terrestri la prima cittadinanza osservata tra i richiedenti asilo nel biennio 2023/2024 è quella bangladese, in netta crescita. Nel 2024 si osserva anche un deciso aumento delle domande da Cina (+882%), Sri Lanka (+335%), Marocco (+115%), India (+137%) e Perù (+119%). Nel 2023 si erano osservate forti crescite anche per Burkina Faso (+2.164%), Guinea (416%), Mali (+283%), Camerun (+264%), Gambia (+259%), Senegal (+153%) ed Egitto (105%).

Per quanto riguarda, invece, le decisioni relative alle richieste di asilo, nei primi 9 mesi del 2024 si osserva una risalita nella proporzione di dinieghi, esito che ha riguardato il 63% delle domande a fronte del 52% nel 2023. In particolare, si osserva una riduzione del peso della protezione speciale (dal 23% al 15%) verosimilmente anche per effetto della legge 5 maggio 2023, n. 50 (conversione con modifiche del c.d. Decreto Cutro), norma che ha ristretto la possibilità di rilasciare questa forma di protezione.

Nel 2023 i tassi di diniego più elevati sono stati osservati per Egitto (83%), Algeria (78%), Tunisia, Marocco (entrambi 76%) e Senegal (69%), mentre i più bassi si

sono osservati per Burkina Faso (2%), Somalia (4%), Afghanistan, Venezuela e Ucraina (tutti intorno al 5%). Nel 2024, invece, i Paesi con la più alta probabilità di non riconoscimento sono stati Kosovo (93%), Marocco (90%), Egitto, Senegal e Cina (87%), mentre i dinieghi sono stati i più bassi tra i cittadini di Burkina Faso (1%), Palestina (4%), Mali (6%), Somalia (7%) e Venezuela (10%). Nel 2024 i tassi di diniego appaiono in crescita per tutte le principali cittadinanze con l'eccezione di Mali, Iraq, Sudan, Burkina Faso e Cuba. Tra il 2023 e il 2024 la crescita maggiore nei tassi di diniego si è osservata per Serbia, Brasile, Albania e Sierra Leone, Paesi dove la proporzione di persone che hanno ottenuto un diniego è aumentata di 26-28 punti percentuali (Eurostat, 2024).

La complessità della situazione migratoria nel nostro paese ha guidato le azioni del Governo durante tutto il 2024.

Il 2024 ha visto l'Italia impegnata, da un lato, nel consolidamento delle riforme adottate nel corso dell'anno precedente in materia di flussi di ingresso per motivi di lavoro e dall'altro, nella riorganizzazione del sistema nazionale di asilo, in particolare per ciò che concerne gli aspetti procedurali relativi all'esame della domanda di protezione internazionale e dei profili relativi all'accoglienza.

In tale contesto, tra le principali misure adottate, si colloca la legge n. 187/2024 con la quale è stata disposta la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, che ha apportato modifiche in materia di ingresso di lavoratori stranieri in Italia, di tutela e assistenza alle

vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Si prevede che le riforme adottate possano consentire una più efficace attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, arginando fenomeni abusivi dei canali regolari di ingresso per lavoro, così come della disciplina della protezione internazionale.

L'anno appena trascorso, inoltre, è stato segnato dall'adozione della legge n. 2/2024 che ha convertito il decreto legge 161/2023 inerente le disposizioni del "Piano Mattei" per lo sviluppo di Stati del Continente africano, e dell'avvio delle attività di esame della domanda di protezione internazionale nei centri realizzati in Albania, sulla base del relativo protocollo di intesa Italia - Albania, ratificato con legge n. 14/2024.

In questa ottica, la cooperazione transnazionale conferma la propria importanza, sia nella gestione delle migrazioni per motivi di lavoro, attuata mediante la collaborazione con Paesi terzi, sia nella gestione delle domande di asilo attraverso la realizzazione di partenariati bilaterali.

Nelle pagine che seguono, verranno presentate le principali misure adottate, comprese quelle di carattere trasversale, che hanno segnato l'anno. Nei paragrafi successivi si accennerà ai principali interventi che hanno caratterizzato il 2024 e che verranno poi esplorate nel dettaglio nei rispettivi capitoli del presente Rapporto.



1.2 MIGRAZIONE LEGALE

Nell'ambito della programmazione triennale 2023-2025, in riferimento all'anno 2024 sono state previste 151.000 quote per l'ingresso di lavoratori cittadini di paesi terzi. A queste, è stato aggiunto in via sperimentale per il 2025 un canale di accesso ulteriore, che consente l'ingresso di lavoratori stranieri nel limite massimo di 10.000 quote, da impiegare nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria a persone ultraottantenni o con disabilità.

Accanto ad alcune misure volte a realizzare la semplificazione delle procedure di ingresso, recenti modifiche normative hanno previsto l'eliminazione del limite delle quote per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea. Si tratta di misure che contribuiscono a prevenire e contrastare l'irregolarità e il lavoro sommerso, facilitando la mobilità intra Ue dei soggiornanti di lungo periodo.

Al fine di dare piena attuazione alle modifiche apportate dalla Direttiva UE 2021/1883, sono state diffuse le indicazioni essenziali per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei lavoratori altamente qualificati. Si vuole in tal modo promuovere un regime più attrattivo per questi lavoratori, mediante la previsione di criteri più flessibili e procedure più snelle così da favorirne l'ingresso e il soggiorno in Italia. Sempre in tale ottica, sono state introdotte disposizioni volte a regolare l'ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali

e dei lavoratori da remoto, chiarendo le categorie dei potenziali beneficiari del relativo permesso di soggiorno, dei limiti minimi di reddito del richiedente e delle modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

In tema di ricongiungimenti familiari, al fine di garantire maggiore sostenibilità delle misure, sono stati modificati in senso più stringente i requisiti per l'accesso al ricongiungimento familiare da parte dei cittadini di paesi terzi (CPT) regolarmente soggiornanti, in termini di durata del soggiorno regolare ininterrotto sul territorio nazionale e di idoneità degli alloggi a disposizione.

In ultimo, al fine di favorire una migrazione legale per motivi di lavoro che sia effettivamente rispondente ai bisogni delle esigenze del mercato del lavoro nazionale, sono stati firmati: il protocollo d'intesa che dà attuazione al Memorandum di Intesa Italia-Tunisia per l'ingresso di 12.000 lavoratori tunisini nei prossimi tre anni; il protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto sperimentale per l'"Apertura di Corridoi Lavorativi", che riguarderà complessivamente 300 persone in un biennio, con progetti di selezione e formazione realizzati in Libano, Etiopia e Costa d'Avorio; l'accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l'India in forza del quale una quota di 7.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori indiani.



1.3 PROTEZIONE INTERNAZIONALE

L'Italia ha apportato numerose modifiche alla disciplina della protezione internazionale, principalmente di carattere procedurale, al fine di impartire maggiore efficienza alle procedure di esame e assicurare la qualità e stabilità delle decisioni, oltre che per realizzare una più stretta connessione con il sistema nazionale relativo all'implementazione dei rimpatri.

In quest'ottica è stata prevista una più puntuale declinazione dell'obbligo del richiedente protezione internazionale di cooperare con le autorità ai fini della determinazione dell'identità e di altri elementi rilevanti, anche consentendo l'accesso ai dispositivi elettronici o digitali, ed è stata operata una ridefinizione delle ipotesi che danno luogo al c.d. ritiro implicito della domanda di protezione e delle conseguenze procedurali dello stesso.

Più in generale, al fine di contrastare l'abuso del sistema di protezione internazionale e con la finalità di prevenire la migrazione irregolare, sono state ampliate le ipotesi che consentono di dar luogo all'applicazione delle procedure accelerate.

I criteri e le procedure per la designazione dei Paesi di origine come sicuri ai fini dell'applicazione della relativa procedura accelerata sono stati rivisti, anche nell'ottica di assicurare maggiore aderenza all'evoluzione giurisprudenziale.

Il legislatore è poi intervenuto sugli aspetti processuali: i termini per l'impugnazione dei provvedimenti emessi ad esito di procedure accelerate da paese sicuro o di frontiera sono stati ulteriormente ridotti, le disposizioni concernenti le deroghe all'effetto sospensivo automatico dei ricorsi sono state nuovamente modificate, ed è stato operato il trasferimento della competenza a decidere sulla convalida e proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale alle Corti d'Appello in luogo delle sezioni specializzate presso i Tribunali civili.

I criteri di accesso al sistema di accoglienza sono stati razionalizzati, prevedendo a livello normativo la priorità dei richiedenti protezione internazionale che siano arrivati in Italia a seguito di una operazione di salvataggio in mare e introducendo una ulteriore ipotesi di esclusione per il caso in cui il richiedente asilo, che sia entrato o che si sia trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale, presenti domanda di protezione internazionale oltre i 90 giorni dall'ingresso.

Riguardo alla disciplina della protezione nazionale (c.d. protezione "speciale"), in linea con quanto già previsto per i titolari di protezione internazionale, è stata attribuita la competenza in ordine alla revoca della protezione speciale nazionale per motivi di sicurezza, alla Commissione Nazionale per il diritto d' Asilo.



1.4 PROTEZIONE TEMPORANEA E ALTRE MISURE IN RISPOSTA AL CONFLITTO RUSSO UCRAINO

Nel corso del 2024 è stato regolato il progressivo consolidamento, nelle forme ordinarie, delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere in conseguenza al conflitto russo ucraino. I permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati agli sfollati a seguito del conflitto, già rinnovati automaticamente fino al 31 dicembre 2024, possono essere rinnovati fino al 2026. Le relative procedure sono in via di definizione.

È stato inoltre prorogato al 31 dicembre 2025 il termine che consente ai cittadini ucraini, sfollati a seguito del conflitto, l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e sociosanitarie, con qualifica professionale conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'UE.



1.5 MINORI STRANIERI

Il 15 marzo 2024 è entrato in vigore il Regolamento concernente i compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA). Il documento stabilisce che il Ministero censisca e monitori la presenza dei MSNA tramite il Sistema Informativo Minori. Inoltre, vigila sulle modalità di soggiorno, cooperando e coordinandosi con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con l'autorità giudiziaria. Il Ministero svolge anche funzioni di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili all'individuazione dei familiari dei MSNA, sia nei Paesi di origine che in Paesi terzi. A tale fine, il Ministero può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori. Esprime inoltre pareri sui percorsi di integrazione sociale e civile per il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della

maggiore età e promuove misure volte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati.

Nel periodo di riferimento è stato definito un preciso iter per stabilire le modalità del colloquio per il minore straniero non accompagnato, che deve avvenire entro 3 giorni dal momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza. Il colloquio - che deve avere un approccio partecipativo e dialogico, in modo da assicurare un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione - mira a raccogliere informazioni utili per la sua protezione e all'elaborazione di un percorso di accoglienza personalizzato che rispetti il suo interesse superiore. Inoltre, nel corso del 2024 sono proseguite le azioni volte alla tutela dei gruppi vulnerabili attraverso l'implementazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), al fine di favorire l'integrazione lavorativa dei migranti vulnerabili.



1.6 INTEGRAZIONE E INCLUSIONE DEI MIGRANTI

Le azioni che orientano la politica nazionale di integrazione sono sostenute dalla gestione strategica del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027. Tramite questo fondo, il Ministero dell'Interno ha finanziato, tra gli altri, 43 progetti attraverso avvisi pubblici mirati a qualificare e rafforzare i servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity Building) e a potenziare gli uffici delle Prefetture-UU.TT.G per il periodo 2023-2025.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finanziato 19 progetti nell'ambito dell'Avviso pubblico per la realizzazione dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi.

Nel periodo di riferimento è stato presentato il documento programmatico del Coordinamento Nazionale Nuove

Generazioni Italiane (CoNNGI), la rete di associazioni di giovani con background migratorio, dedicato ai temi di scuola, lavoro, cultura, partecipazione, cittadinanza, comunicazione, cooperazione internazionale, ambiente, pari opportunità e salute mentale, e con il quale il CoNNGI, in rappresentanza di tutte le nuove generazioni, si fa promotore del cambiamento.

Infine, sono state introdotte misure urgenti per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, tra cui docenti di italiano dedicati, corsi extracurricolari di potenziamento della lingua italiana e collaborazioni tra scuole e CPIA per accertare le competenze linguistiche e predisporre piani didattici personalizzati.



1.7 CITTADINANZA E APOLIDIA

Per quanto riguarda la cittadinanza, sono state fornite nuove indicazioni agli Uffici dello stato civile dei Comuni per la specifica ipotesi di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* con circolare n. 43347 emanata il 3 ottobre 2024, al fine di garantire omogeneità nelle decisioni e per uniformarsi ai più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda l'apolidia, in relazione alla competenza della Direzione Centrale per i diritti civili la cittadinanza e le minoranze, particolare attenzione è stata riservata alla

messa a punto delle linee guida, previste dal Protocollo d'Intesa tra la Direzione Centrale diritti civili, la cittadinanza e le minoranze e la Commissione Nazionale per il diritto di Asilo e l'UNHCR aventi per oggetto il raccordo tra le procedure relative al riconoscimento del diritto di asilo e alla determinazione dello status di apolide. Sempre in forza del suddetto Protocollo è continuata la collaborazione fra la predetta Direzione Centrale e l'UNHCR per la trattazione di procedimenti per il riconoscimento dello status di apolide particolarmente complessi.



1.8 GOVERNANCE DI SCHENGEN E ALTRI SVILUPPI NELLA GESTIONE DELLE FRONTIERE E NELLE POLITICHE IN MATERIA DI VISTI

Al fine di adeguare la prassi nazionale alle raccomandazioni della Commissione europea, da giugno 2024 è stato reintrodotta il visto nazionale per motivi familiari riservato ai CPT familiari di cittadini dell'Unione europea. Per questi ultimi non sarà quindi più possibile rilasciare un visto Schengen di breve durata per turismo/visita a familiare in favore di CPT familiari di cittadini italiani o UE che intendono ricongiungersi con il familiare in Italia.

In tema di ingresso di lavoratori cittadini di paesi terzi, al fine di assicurare maggiore controllo in entrata anche per i visti nazionali di breve durata, è stato introdotto l'obbligo di acquisizione dei dati biometrici tramite impronte digitali. Inoltre, sono state apportate modifiche con riferimento alle modalità di diniego dei visti di ingresso, in base alle quali non è più necessario che il rigetto sia preceduto da un preavviso di rigetto.



1.9 MIGRAZIONE IRREGOLARE

In materia di contrasto alla migrazione irregolare, analogamente a quanto previsto per i richiedenti asilo, è stato introdotto l'obbligo di cooperare con le autorità, consentendo l'accesso ai dispositivi elettronici o digitali anche nei confronti di specifiche categorie di cittadini di paesi terzi.

Ulteriori disposizioni orientate al contrasto della migrazione irregolare e dei fenomeni abusivi dei canali legali di ingresso sono state anche in relazione al sistema delle quote. A questo proposito si segnalano: la sospensione dei procedimenti

amministrativi dei cittadini provenienti da Paesi considerati particolarmente a rischio di documentazione contraffatta (Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka); la previsione di specifici obblighi a carico del datore di lavoro e la limitazione delle richieste di assunzione presentate da uno stesso datore di lavoro ad un massimo di tre; l'introduzione di sanzioni economiche per i datori di lavoro che fanno arrivare in Italia e assumono lavoratori stagionali stranieri, sistemandoli in alloggi non idonei o con affitti eccessivamente elevati, oppure decurtando automaticamente il canone dalla retribuzione.

Inoltre, al fine di favorire l'emersione dall'irregolarità è stato introdotto un nuovo tipo di permesso di soggiorno, rivolto agli stranieri vittime di intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo e ai loro familiari, per il contributo offerto all'emersione dei fatti e all'individuazione dei

responsabili. Il permesso ha durata semestrale rinnovabile per un anno o per il maggior periodo di giustizia e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.



1.10 TRATTA DI ESSERI UMANI

Nel periodo di riferimento è stata redatta una Dichiarazione ministeriale durante la riunione dei Ministri G7 responsabili per le pari opportunità che impegna a rafforzare la cooperazione internazionale per prevenire la tratta degli esseri umani, sostenere le vittime e perseguire i responsabili. A valle della riunione è stato siglato un Protocollo di intesa tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e l'Ente nazionale di aviazione civile (ENAC) per attività

formative specifiche sulla lotta alla tratta degli esseri umani per il personale dell'aviazione civile. In continuità con le azioni intraprese nel 2023, il Ministero della Difesa è attivo mediante azioni di capacity building e missioni a supporto delle forze locali in Libia, Niger e Mali. In Tunisia, il Ministero della Difesa sta collaborando con il Ministero dell'Interno tunisino per sviluppare un progetto volto al controllo delle frontiere terrestri sul versante algerino.



1.11 RIMPATRIO E RIAMMISSIONE

Il 14 febbraio 2024 è stato definitivamente approvato il protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, con il quale l'Albania concede all'Italia due aree del proprio territorio (presso il porto di Shengjin e nell'entroterra, presso la località di Gjadër) per realizzare strutture destinate alle procedure di frontiera o di rimpatrio dei migranti.

Nell'ottica di ampliare le possibilità di accesso alle misure di rimpatrio volontario sono stati modificati i criteri

di priorità per la realizzazione di programmi di rimpatrio volontario assistito, includendo anche la provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione. Inoltre, è stata eliminata la clausola che determinava l'esclusione dalla misura per coloro che non avessero ottemperato al termine per la partenza volontaria, a seguito di un provvedimento di espulsione per il quale non sussistono le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera.



1.12 MIGRAZIONE E SVILUPPO

In materia di migrazione e sviluppo sono state adottate disposizioni riguardanti la collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, in conformità con il Piano Strategico Italia-Africa: Piano Mattei. Il Piano mira a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo in molteplici settori, tra cui sviluppo economico, investimenti, istruzione, tutela ambientale, gestione delle risorse naturali, imprenditoria giovanile e femminile, e gestione dei flussi migratori.

Al fine di favorire la cooperazione internazionale per l'istruzione, il Ministro dell'Istruzione italiano e il Ministro dell'Istruzione tunisino hanno firmato un Memorandum d'Intesa per migliorare la cooperazione educativa, promuovendo l'insegnamento della lingua italiana, interventi nell'istruzione tecnica, la mobilità di docenti e studenti, e la creazione di un Comitato paritetico per supervisionare l'attuazione dell'accordo.

2. MIGRAZIONE LEGALE



INTRODUZIONE

Le politiche migratorie di un paese investono l'ingresso ed il soggiorno di un cittadino di paese terzo sul territorio nazionale. Ecco che quell'insieme di regole, leggi, norme e atti amministrativi costituiscono il modello delle politiche migratorie. Componente centrale delle politiche migratorie è la migrazione legale. **La promozione e il rafforzamento dei canali legali di ingresso contribuiscono infatti a contrastare il fenomeno della migrazione irregolare e a scoraggiare le persone dall'intraprendere viaggi pericolosi**, affidandosi ad organizzazioni criminali.

Un ruolo essenziale a questo proposito va attribuito al sistema dell'ingresso e del soggiorno per motivi di lavoro. Ove ben strutturato, può costituire un valido deterrente alla migrazione irregolare e può consentire di **rispondere alle esigenze del sistema economico produttivo nazionale**, colmando le carenze di lavoratori in specifici settori del mercato italiano. Inoltre, le politiche volte ad attrarre profili particolarmente qualificati, contribuiscono a caratterizzare l'Italia quale paese competitivo sulla scena internazionale. Un cittadino di Paese terzo può fare regolare ingresso in Italia e stabilirvisi anche per ragioni diverse da quelle strettamente legate all'esercizio di una attività lavorativa (es. per ricongiungersi ad un familiare già presente sul territorio o per motivi di studio, formazione e ricerca). L'efficace coordinamento di queste distinte discipline deve tenere conto tanto della loro "dimensione interna" (es. la capacità di assorbimento del sistema nazionale, i bisogni economico produttivi) quanto di quella

"esterna", che riguarda le condizioni nel contesto di origine dei cittadini stranieri. La sua realizzazione richiede quindi, accanto ad una efficace programmazione, anche la cooperazione con i paesi di provenienza degli stessi. A fronte di tale quadro generale, nei successivi paragrafi saranno considerati i principali sviluppi normativi che hanno interessato il sistema italiano nel corso dell'ultimo anno.

Premesso un esame della attribuzione e ripartizione delle quote dei flussi di ingresso per le annualità 2023 e 2024, si procederà successivamente ad illustrare le importanti innovazioni apportate dal decreto legge 145/2024, convertito con modifiche dalla legge 187/2024, alla disciplina di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro. In seguito, saranno presi in esame gli sviluppi che hanno riguardato alcune categorie di ingressi di lavoratori cosiddetti fuori quota: lavoratori subordinati da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a persone con disabilità o grandi anziani; lavoratori autonomi o subordinati titolari di un permesso di lungo soggiorno rilasciato da un altro Stato membro; lavoratori altamente qualificati e qualificabili come "nomadi digitali e lavoratori da remoto". In ultimo, saranno prese in esame le recenti disposizioni volte a disciplinare l'ingresso e il soggiorno per finalità di ricerca studio e formazione, la conversione dei permessi di soggiorno stagionali e le ulteriori specifiche apportate alla disciplina relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.



2.1 INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

L'ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro sono disciplinati dal decreto legislativo 286/1998¹, "Testo unico in materia di immigrazione" (d'ora in avanti T.U.I.). Quest'ultimo distingue tra le norme applicabili alla generalità dei lavoratori, per i quali è previsto un meccanismo di ingressi per quote, e quelle previste per speciali categorie degli stessi, il cui ingresso avviene al di fuori di un ammontare predefinito.

La differenza di disciplina riflette le diverse esigenze che informano la politica migratoria italiana. **Ragioni di sostenibilità delle misure impongono una programmazione dei flussi di ingresso. Al contempo, questi ultimi debbono essere allineati ai bisogni del contesto economico produttivo nazionale.** La stessa Commissione europea ha riconosciuto il ruolo estremamente rilevante della disciplina della migrazione legale, in particolare a fini lavorativi²

1 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. GU n. 191 del 18.08.1998- suppl. Ordinario n. 139.
2 COM (2022) 657 definitivo.

e sottolineato la necessità di agire tempestivamente, attraverso un approccio sistemico, per potenziare la forza lavoro³. L'Italia, come l'Unione europea, sperimenta ormai da tempo un progressivo invecchiamento della popolazione, cui l'immissione di lavoratori stranieri può fornire un argine, anche se in misura solo parziale. Inoltre, la disciplina della migrazione legale, offre la possibilità di attrarre competenze e profili professionali altrimenti difficilmente reperibili. Nei paragrafi che seguono sono quindi illustrati i principali sviluppi in materia di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro verificatisi nel corso del 2024.

2.1.1 IL SISTEMA DEGLI INGRESSI PER QUOTE

L'articolo 3 del T.U.I., che disciplina le politiche migratorie, delinea un sistema in base al quale, fatta eccezione per alcune categorie specifiche, **l'ingresso e il soggiorno per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e autonomo deve avvenire entro le quote definite annualmente** (cosiddetto decreto flussi), nel contesto di una programmazione triennale (cosiddetto documento programmatico).

Il documento programmatico è predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ad esito di una ampia consultazione che coinvolge i Ministeri competenti, le Regioni e le Province autonome, le associazioni di categoria e le principali organizzazioni sindacali, al fine di tenere conto delle esigenze del mondo produttivo. Successivamente il documento è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento e, una volta acquisito il parere positivo delle Camere, è emanato dal Presidente della Repubblica. L'adozione del documento programmatico ricopre diverse finalità, tra cui, in particolare, **l'individuazione dei "criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato" nonché "degli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia"**.

Il successivo decreto flussi definisce il numero massimo di lavoratori (subordinati, stagionali e autonomi) che nel corso dell'anno potranno fare regolare ingresso nel territorio dello Stato per svolgere attività lavorativa. L'ammontare delle quote è definito tenendo conto dei criteri stabiliti all'art. 21 del T.U.I., vale a dire: le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale; i dati sull'effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza; i rapporti eventualmente trasmessi dalle Regioni sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenenti anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

A partire dal 2007 e sino al 2023, in considerazione dell'incremento degli arrivi via mare e della particolare condizione economica, non è più stato adottato un documento programmatico e l'ammontare degli ingressi è stato definito di anno in anno tramite il solo decreto flussi.

Il decreto legge n. 20/2023 convertito con modificazioni dalla legge 50/2023, ha previsto, in deroga al sistema di cui all'articolo 3 del T.U.I. sopra menzionato, che la determinazione delle quote per il triennio 2023–2025 non avvenga in base a decreti annuali, bensì in base ad un solo atto (ossia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) per l'intero triennio, ferma restando la possibilità, nelle more della determinazione delle quote di programmazione triennale, di adottare "decreti ulteriori" qualora se ne ravvisi la necessità.

Su questa base è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 27 settembre 2023 recante la *"Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025"*. Il DPCM ha fissato quindi in un unico atto i criteri per la determinazione dei flussi, nell'ambito e al di fuori delle quote, la programmazione delle quote massime d'ingresso dei lavoratori stranieri per ciascun anno del triennio 2023–2025 e le relative procedure.

Per il triennio 2023–2025 il DPCM aveva previsto complessivamente 452.000 ingressi, rimarcando un nuovo aumento delle quote di ingresso rispetto alle precedenti annualità e un ampliamento dei settori interessati⁴.

In particolare, era stato previsto l'ingresso di:

- 136.000 cittadini stranieri per l'anno 2023;
- 151.000 cittadini stranieri per l'anno 2024;
- 165.000 cittadini stranieri per l'anno 2025.

Recentemente, come si vedrà più avanti, il decreto legge 145 del 2024 convertito con legge 187 del 2024 ha portato le quote di ingresso per l'anno 2025 a 181.450 unità complessive.

Tra i **criteri per la programmazione** degli ingressi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del DPCM emergono, accanto alla esigenza di conseguire una "riduzione del divario tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro", quelle inerenti alla gestione della migrazione legale e di contrasto alla migrazione irregolare.

I paragrafi che seguono intendono restituire una panoramica delle domande presentate nell'ambito dei flussi 2023 e 2024 e le novità sostanziali e procedurali apportate dal decreto legge 145 del 2024 convertito con modificazioni con legge 187 del 2024, ai flussi 2025.

LE DOMANDE DI INGRESSO PRESENTATE NEL 2023.

Le **domande pre-compilate** per assumere lavoratori stranieri residenti all'estero nell'ambito dei flussi 2023 sono state **607.904**, a fronte di 136.000 quote previste.

Quanto alla tipologia, 253.473 delle domande sono relative al lavoro subordinato non stagionale, 260.953 sono relative al lavoro stagionale, 86.074 riguardano il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

Con nota del 27 dicembre 2023⁵ la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva distribuito

3 COM (2023) 715 definitivo.

4 Tra le **professionalità** che possono essere richieste, una quota specifica è stata riattivata per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. Inoltre, si era rilevato un particolare fabbisogno di lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca, che sono stati dunque a loro volta inseriti. Sono stati confermati per il lavoro subordinato non stagionale i settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, quello turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale oltre agli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici; per il lavoro subordinato stagionale i settori agricolo e turistico-alberghiero.

5 Al presente [link](#) è possibile scaricare la nota con i relativi allegati.

una prima *tranche* di quote tra le province. Nella nota si chiariva che le quote non ancora distribuite sarebbero state assegnate successivamente in base alle richieste pervenute dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione, mentre le quote già assegnate e non utilizzate avrebbero potuto essere ripartite diversamente in base alla necessità del mercato del lavoro.

La distribuzione è poi proseguita nel 2024, con le modalità delineate nella nota della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del 24 gennaio 2024, mediante la quale sono state distribuite 21 mila quote residue, destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero e oltre 3 mila quote destinate alla conversione dei permessi di soggiorno di lavoratori già presenti in Italia, nella maggioranza dei casi da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale, in linea con l'ammontare delle domande presentate sui territori.

I FLUSSI 2024. RIPARTIZIONE DELLE QUOTE E COMPILAZIONE.

Come sopra esposto, le quote di ingressi per lavoro previste per il 2024 dal DPCM del 27 settembre 2024 ammontano a 151.000 così ripartite:

- 61.250 quote per lavoro subordinato, non stagionale
- 700 quote per lavoro autonomo
- 89.050 per lavoro subordinato stagionale

Al fine di evitare sovrapposizioni tra il completamento dell'istruttoria procedimentale delle istanze presentate nell'ambito dei flussi previsti per il 2023 e la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite per il 2024, il **DPCM del 19 gennaio 2024** ha previsto il **differimento dei termini** di queste ultime dai giorni del **5, 7 e 12 febbraio 2024** al **18, 21 e 25 marzo 2024**.

Le differenti giornate sono state dedicate ciascuna all'avvio della presentazione delle domande da parte di categorie specifiche di lavoratori, in particolare:

- il **18 marzo** è stato riservato alle domande dei lavoratori subordinati non stagionali per specifici settori e per l'ingresso di lavoratori provenienti da Paesi che hanno con l'Italia accordi di cooperazione in materia migratoria. Quanto ai primi, i settori interessati sono quelli dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, delle telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e idraulici. Quanto ai secondi, i Paesi di provenienza sono Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
- il **21 marzo** è stato riservato alle domande relative a lavoratori subordinati non stagionali in determinati settori (autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici) che sono di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti

in Venezuela, oppure ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito. Nella stessa data sono state inoltre avviate le procedure per la presentazione delle istanze per l'ingresso di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria. Inoltre, è stato reso possibile, ai lavoratori già presenti in Italia, presentare le istanze per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato dei permessi per lavoro stagionale e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell'Unione europea;

- il **25 marzo** è stato riservato alle domande relative alle istanze di lavoro subordinato stagionale, relative a cittadini di Paesi che hanno con l'Italia accordi di cooperazione in materia migratoria.

La presentazione delle domande è stata preceduta da una fase di precompilazione, avviata a decorrere dal **29 febbraio 2024**.

Sempre nell'ottica di consentire la rapida istruttoria delle domande presentate è stata prevista - nei modelli di richiesta - la **possibilità di allegare la documentazione necessaria** (tra cui la certificazione sull'indisponibilità di lavoratori già in Italia), in modo da consentire agli Sportelli Unici di iniziare ad esaminare le istanze senza dover convocare i richiedenti per la presentazione di tale documentazione. È stata inoltre prevista la possibilità, per il caso di **temporanea indisponibilità di documentazione originale**, di allegare delle **dichiarazioni di impegno** alla consegna degli stessi di modo che l'acquisizione di tale documentazione in originale venga richiesta successivamente, nella fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

La circolare interministeriale del **29 febbraio 2024** ha chiarito che nel caso di domanda di nulla osta al lavoro già presentata nell'ambito dei flussi del 2023 e non accolta dallo Sportello Unico per mancanza di quote disponibili, il datore di lavoro potrà rinviare la domanda allegando la stessa documentazione già in precedenza presentata. In pratica restano validi e non dovranno essere rinnovati:

- la certificazione sulla verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale presso il Centro per l'Impiego (a condizione che non sia mutata la mansione e il profilo lavorativo richiesto);
- il documento di asseverazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 24 bis del T.U.I. a condizione che sia lo stesso il numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.

A distanza di pochi giorni dall'apertura delle procedure per la presentazione delle domande - **27 marzo 2024** - le istanze presentate erano già **690.000**, rispetto ai 151 mila ingressi autorizzati previsti dal governo per i flussi 2024.

In data **10 aprile 2024**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, con apposita nota, ha provveduto a una **prima ripartizione** a livello provinciale delle quote.

In particolare:

- **25.000 quote** di ingressi per motivi di **Lavoro non stagionale** riservate a lavoratori di Paesi che hanno già sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria;

- **4.000 quote** riservate a lavoratori subordinati della Tunisia;
- **6.000 quote** riservate a lavoratori dell'India;
- **9.500 quote riservate al settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria**, a prescindere dai paesi di origine.

Sono state inoltre distribuite a livello provinciale oltre **4 mila quote destinate alla conversione di permessi di soggiorno** di lavoratori già presenti in Italia, nella maggioranza dei casi da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale.

Ancora, sono state attribuite anche le quote destinate agli ingressi per motivi di **lavoro stagionale**, e in particolare:

- **23.000 quote** per istanze di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero;
- **30.000 quote** riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore agricolo provenienti dalle **organizzazioni professionali dei datori di lavoro**;
- **5.700 quote** riservate alle istanze di lavoro stagionale nel settore **turistico** provenienti dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro.

Una **ulteriore distribuzione** delle quote è avvenuta con la **nota del 15 maggio 2024⁶**, mediante la quale, per soddisfare le richieste pervenute a livello provinciale, sono state rese disponibili e distribuite a livello provinciale ulteriori **2.300 quote**, destinate alla **conversione** di permessi di soggiorno di lavoratori già presenti in Italia, nella maggioranza dei casi da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale.

Con la stessa nota, la Direzione ha anche proceduto a redistribuire a livello provinciale le quote rimaste inutilizzate del **Decreto flussi 2023**. In particolare, sono state assegnate agli uffici **3.568 quote** per soddisfare le richieste di nulla osta al lavoro per lavoro subordinato, stagionale e non, presentate nell'ambito del decreto flussi per il 2023.

A seguire, con **nota del 9 agosto 2024⁷**, sono state assegnate ulteriori **5.850 quote** per soddisfare le richieste di nulla osta al lavoro per lavoro subordinato stagionale presentate nell'ambito del decreto flussi per il 2024.

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI INGRESSO IN ITALIA DEI CITTADINI NON COMUNITARI PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO.

In data **1 ottobre 2024** è stato pubblicato il **Protocollo di intesa per la semplificazione delle procedure d'ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato** ai sensi all'articolo 24 bis del decreto legislativo 286/1998 (T.U.I.) tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del terzo Settore e migratorie – Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le organizzazioni datoriali che hanno sottoscritto il Protocollo si impegnano a verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24 bis T.U.I. relativamente alla presentazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato da parte dei propri associati, in conformità alle indicazioni fornite con Circolare INL 3/2022 e con Nota INL – DC Tutela 2066/2023, nonché a conservare la relativa documentazione per un periodo di cinque anni. Resta infatti ferma la possibilità, per l'Ispettorato del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione su requisiti e procedure, così come stabilito dall'articolo 24-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998.

Usufruendo del canale riservato alle organizzazioni datoriali, il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione dell'asseverazione di cui allo stesso articolo 24-bis.

Inoltre, nell'ipotesi di sottoscrizione del Protocollo in parola, trova applicazione l'**articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 286/1998** secondo il quale «il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato». L'elenco delle organizzazioni aderenti è disponibile al presente [link](#) Semplificazione delle procedure per le organizzazioni datoriali | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

FLUSSI 2025

Per l'anno 2025 il DPCM del 27 settembre 2023 aveva previsto l'ingresso di **165.000** cittadini di paesi terzi. Tale ammontare è stato rideterminato dal decreto legge n. 145 del 2024, mediante il quale le quote di ingresso sono state portate a **181.450** unità complessive.

Con **circolare congiunta del 24 ottobre 2024** le quote di ingresso sono state così suddivise:

- 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale (art. 6, 1 lett. c del DPCM);
- 730 quote per lavoro autonomo;
- 110.000 quote per lavoro stagionale (art. 7, comma 1, lett. c) DPCM del 27.9.2023.

Delle **70.720 quote** destinate agli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali:

- 2.850 unità sono riservate a cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari;
- 25.000 Cittadini di Stati con Accordi vigenti in materia migratoria;
- 28.000 Cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio 2023-2025 accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 90 a lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela;
- 180 ad apolidi e rifugiati;
- 9.500 a lavoratori del settore dell'assistenza familiare e socio sanitaria.

Delle **110.000 quote** riservate al lavoro subordinato stagionale:

- 3.500 sono riservate a cittadini di stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari;

6 La nota e gli allegati sono reperibili al presente [link](#).

7 La nota e gli allegati sono reperibili al presente [link](#).

- 2.000 a cittadini di stati con accordi vigenti in materia migratoria per ingressi pluriennali;
- 14.000 a cittadini di paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023-2025) accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 50 ad apolidi e rifugiati;
- 47.000 a cittadini di stati con accordi in materia migratoria da impiegare nel settore agricolo le cui domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, da organizzazioni professionali dei datori di lavoro specificamente individuate;
- 37.000 riservate a cittadini di stati con accordi in materia migratoria da impiegare nel settore turistico alberghiero le cui domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, siano presentate, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo.

Delle **730 quote** destinate all'ingresso di cittadini di paesi terzi per lavoro autonomo:

- 150 unità sono riservate a cittadini di stati che promuovono campagne mediatiche aventi a oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari;
- 500 a cittadini appartenenti a specifiche categorie professionali (art. 6, comma 7), ovvero:
 - a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
 - b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate, ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
 - c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale dell'11 maggio 2011, n. 850;
 - d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale dell'11 maggio 2011, n. 850;
 - e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge n.221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di natura autonoma con l'impresa.
- 10 a lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela;
- 20 ad apolidi e rifugiati.

La circolare individua i **settori occupazionali** per i quali i cittadini di Paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per **motivi di lavoro subordinato stagionale⁸ e non stagionale⁹** per l'anno 2025 e fornisce **indicazioni e chiarimenti** rispetto ai requisiti e alle **procedure** per la presentazione delle istanze in relazione agli **specifici settori**.

Innovando rispetto alle annualità precedenti, la fase della precompilazione è stata anticipata di mesi rispetto ai click days individuati per ciascuna tipologia. In particolare, la precompilazione è stata resa possibile **dal 1 al 30 novembre 2024** per i *click day* del **5, 7 e 12 febbraio 2025**, mentre dall'1 al **31 luglio 2025**, sarà resa possibile la precompilazione limitatamente alle domande relative al click day del **1° ottobre 2025**, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero, come previsto dall'art. 2, comma 6, lett. b) del decreto-legge n. 145 del 2024.

LE NOVITÀ PROCEDURALI

Il decreto legge 145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, volte ad imprimere maggiore celerità ed efficienza alle procedure, a beneficio degli Sportelli unici per l'immigrazione, e delle parti interessate dalla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro.

Un primo aspetto su cui la nuova normativa è intervenuta è quello relativo alla **digitalizzazione delle procedure**. In particolare, è stato introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire all'Amministrazione un domicilio digitale, per consentire l'invio certo di comunicazioni essenziali alla prosecuzione dell'iter della domanda. Anche per quanto riguarda la firma del contratto di soggiorno e dell'accordo di integrazione direttamente tra le parti è stata prevista la forma digitale ed è stato introdotto l'obbligo, per il datore di lavoro, di invio in forma digitale del certificato di idoneità alloggiativa.

Il decreto legge 145 del 2024 è intervenuto anche sulla disciplina della **verifica preventiva** presso il Centro per l'impiego competente della **indisponibilità** di un lavoratore presente nel territorio nazionale, riducendo a 8 giorni, in luogo dei quindici originariamente previsti, il termine decorso il quale, in assenza di risposte, la verifica si intende esperita con esito negativo (articolo 22, comma 2-bis T.U.I.).

In ultimo, sempre nell'ottica di garantire maggiore tempestività ed efficienza delle procedure, è stato previsto il **potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso** in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri.

Un ulteriore ambito di intervento ha riguardato, inoltre, l'introduzione di previsioni e meccanismi volti a **contrastare l'abuso della disciplina dei flussi di ingresso che sono trattate più nel dettaglio nel capitolo dedicato (migrazione irregolare)**.

2.1.2 INGRESSI "FUORI QUOTA"

L'art. 23 del T.U.I. consente l'ingresso fuori quota per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato, che completa attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.

Inoltre, gli articoli 27 e seguenti del T.U.I. consentono ad alcuni profili professionali particolari l'ingresso al di fuori delle quote previste annualmente dal decreto flussi. Si tratta, in particolare, dei cosiddetti ingressi per lavoro "in casi particolari", elencati all'articolo 27 del T.U. I.¹⁰, e degli ingressi di lavoratori altamente qualificati nonché di quelli nell'ambito di trasferimenti intrasocietari.

⁸ Agricolo e turistico alberghiero (art. 24,1 TUI) comprensivo di operai florovivaisti e personale addetto all'allevamento di animali.

⁹ Autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici e, nei limiti di 9.500 unità, il settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.

¹⁰ Tra cui rientrano ad esempio dirigenti o personale altamente specializzato di società, lettori o professori universitari, personale artistico o tecnico di spettacoli.

Il decreto legge 145/2024 ha previsto ulteriori novità in tema di flussi regolari per motivi di lavoro, collocando fuori quota alcune fattispecie di richieste di nulla osta al lavoro.

PROGRAMMI FORMATIVI PREPARTENZA

Il decreto legge 20/2023, convertito con Legge 50/2023, ha modificato la disciplina dell'art.23 del T.U.I., prevedendo l'ingresso in Italia al di fuori delle quote periodicamente definite dai cosiddetti "decreti flussi", di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che abbiano una proposta di assunzione da parte di un'impresa.

Il contenuto dei programmi formativi è disciplinato da apposite "Linee Guida sui programmi di formazione professionale e civico-linguistica all'estero"¹¹ adottate nel 2023, che definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione ed indicano i contenuti essenziali della formazione relativa contenuti di carattere settoriale, l'insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'arco del 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato 27 progetti, volti a formare 4.600 cittadini di paesi terzi, in 8 paesi d'origine: Ghana, Giordania, Kenya, Marocco, Perù, Sri Lanka, Tunisia e Uganda. I settori occupazionali sono quelli dell'edilizia, idraulica, cantieristica navale, terziario e del turismo, logistica, *software* e digitale.¹²

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha altresì promosso un ulteriore progetto volto a promuovere i canali legali d'ingresso regolare in Italia, consolidando e potenziando la cooperazione in materia migratoria con le istituzioni e gli enti competenti dei paesi terzi nonché la realizzazione di percorsi di orientamento, formazione e informazione nei paesi di origine rivolti a 3.500 cittadini di paesi terzi. Il progetto, finanziato tramite il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027, è realizzato dall'agenzia *in house* Sviluppo Lavoro Italia.

ASSISTENZA FAMILIARE O SOCIOSANITARIA

Il decreto legge 145 del 2024 ha previsto, in via sperimentale e solo per l'anno 2025, che siano rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del T.U.I., nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità¹³, o a favore di grandi anziani¹⁴. I requisiti per la presentazione della domanda sono definiti con circolare del 24.10.2024¹⁵.

La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo Sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite

delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Nella stessa circolare si chiarisce, inoltre, che i lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare ovvero socio-sanitaria, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, potranno esercitare esclusivamente l'attività lavorativa per la quale sono stati assunti e che i cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto dovranno essere previamente autorizzati dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo del T.U.I. è richiesto allo Sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo T.U.I.

SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO UE

Una delle novità introdotte dal decreto legge 145/2024 riguarda il collocamento al di fuori delle quote di ingresso delle richieste di esercitare attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE e in corso di validità (articolo 9-bis, lett. a), T.U.I.). L'intervento del legislatore mira a favorire la mobilità di questa categoria di cittadini di paesi terzi, eliminando il vincolo della disponibilità di una quota quale condizione per il loro trasferimento ai fini dell'esercizio di attività lavorativa all'interno del territorio dell'UE.

LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI

Una ulteriore tipologia degli ingressi cosiddetti fuori quota è quella dei lavoratori altamente qualificati. Anche in questo caso la relativa disciplina è contenuta nel T.U.I. e discende da una direttiva europea (direttiva 2009/50/CE - cosiddetta Blue Card Directive o Direttiva Carta Blu UE) che è stata adottata al fine di avvicinare la disciplina degli Stati membri in materia di ingresso e soggiorno dei lavoratori altamente qualificati che siano cittadini di paesi terzi, introducendo una apposita procedura semplificata. La direttiva ha avuto attuazione in Italia tramite il decreto legislativo del 28 giugno 2012, n.108, con il quale è stato introdotto, tra l'altro, l'articolo 27 quater del T.U.I., che disciplina il relativo permesso di soggiorno.

Recentemente, la Direttiva 2009/50/CE è stata abrogata dalla direttiva 2021/1883/UE al fine di avvicinare maggiormente le norme degli Stati membri e creare un regime più attrattivo a livello europeo per i lavoratori altamente qualificati che siano cittadini di paesi terzi. Gli scopi che la riforma si propone di realizzare sono procedure più rapide, criteri di ammissione più flessibili e diritti più ampi, inclusa la mobilità tra Stati membri.

11 <https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=6354>

12 V. <https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Altre-info/e/2/o/57///id/143/Programmi-di-formazione-allestero-approvati-dal-MLPS>

13 Definite ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62.

14 Definiti dall'art. 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29.

15 La circolare n.9032 del 24.10.2024 del Ministero dell'interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare (Ministero dell'interno – Dipartimento libertà civili e immigrazione – DC per le politiche migratorie – Autorità FAMI – AOO POLITICHE – 0448/0307 – Protocollo 0009032 24.10.2024 – Uff2) chiarisce le modalità e i soggetti legittimati alla presentazione della domanda.

La direttiva 2021/1883/UE ha trovato attuazione con il decreto legislativo 18 ottobre 2023 n. 152, pubblicato il 2 novembre in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 17 novembre 2023. Le regole aggiornano i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio della Carta Blu UE.

La circolare congiunta prot.n. 2829 del 28.03.2024 del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito le indicazioni essenziali ai fini dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri extraUe per lavori altamente qualificati.

In particolare, la circolare:

- richiama i requisiti soggettivi e oggettivi di cui devono essere in possesso i lavoratori altamente qualificati e le categorie escluse dalla sua applicazione;
- fornisce specificazioni utili ai fini della presentazione della domanda da parte del datore di lavoro e del suo contenuto;
- ribadisce alcuni principi essenziali con riferimento all'accesso al lavoro da parte di questa specifica categoria di lavoratori e alla possibilità, per i familiari di questi, di beneficiare di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
- delinea gli adempimenti richiesti agli Sportelli unici per l'immigrazione e alle Questure, ai fini, rispettivamente, del rilascio del nulla osta e del rilascio del permesso di soggiorno;
- definisce le modalità per la richiesta di visto;
- chiarisce i requisiti e le procedure rispettivamente per l'ingresso con visto e senza visto da parte dei titolari di carta blu Ue rilasciata da altro Stato membro.

NOMADI DIGITALI E LAVORATORI DA REMOTO

In data **29.02.2024** è stato adottato il **decreto del Ministro dell'Interno** che dà attuazione all'art. 27, commi 1, lett. q-bis), e 1-sexies del decreto legislativo 286/1998 per regolare con disposizioni speciali l'ingresso e soggiorno per lavoro di "nomadi digitali e lavoratori da remoto".

Il decreto ministeriale disciplina le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

Si definiscono nomadi digitali i lavoratori autonomi, mentre lavoratori da remoto coloro i quali svolgano attività dipendente o di collaborazione. In entrambi i casi si tratta di lavoratori altamente qualificati ex art. 27-quater, decreto legislativo 286/1998. Ne consegue, pertanto, che i lavoratori devono essere in possesso di un titolo universitario o di un'esperienza lavorativa di diversi anni (almeno 5, o 3 se si lavora nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) in un settore che richiede conoscenze tecniche/specialistiche. Per la dimostrazione di tali requisiti valgono le stesse regole previste per la carta blu Ue.

Ai fini del rilascio del visto di ingresso sono richiesti i seguenti requisiti:

1. reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del reddito minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

2. disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
3. disporre di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa, come l'esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile;
4. dimostrare un'esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
5. avere un contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa altamente qualificata;
6. l'assenza di condanne, in capo al datore di lavoro o committente, per reati previsti dall'art. 22, co. 5-bis, decreto legislativo 286/1998.

Trattandosi di lavoratori sottratti al regime delle quote, non è invece necessario, né per i nomadi digitali né per i lavoratori da remoto, il preventivo rilascio di un nulla osta al lavoro.

Dopo l'arrivo in Italia entro otto giorni lavorativi dall'ingresso, occorre richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro alla Questura del luogo dove il lavoratore si trova. Alla Questura il richiedente dovrà esibire la documentazione presentata in sede di richiesta di visto vidimata dall'ufficio consolare.

La Questura comunicherà il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o di collaborazione agli Enti per le verifiche di competenza (INPS e INAIL per le verifiche di carattere contributivo, Agenzia delle entrate per gli aspetti fiscali e Ispettorato nazionale del lavoro). Sin dalla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, e conseguente rilascio della ricevuta, è possibile iniziare a svolgere l'attività lavorativa.

Con la richiesta del permesso di soggiorno è anche generato e comunicato al lavoratore il codice fiscale.

Il permesso di soggiorno rilasciato reca la dicitura "nomade digitale" o "lavoratore da remoto", ha la durata di un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio (reddito minimo, continuazione di lavoro altamente qualificato, assicurazione sanitaria, che deve essere rinnovata di anno in anno). Tale permesso consente il diritto all'unità familiare e ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia che abilita al lavoro e avrà la stessa durata del permesso di soggiorno del lavoratore da remoto.

Non sono previsti requisiti di permanenza minima in Italia particolari al fine del rinnovo di tale permesso di soggiorno, sicché si applica la regola generale prevista nell'articolo 13, comma 4 del regolamento emanato con DPR n. 394/1999, secondo la quale, salvo gravi e comprovati motivi, il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi.

Infine, il decreto disciplina le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni contributive e fiscali. In mancanza di accordi bilaterali di sicurezza sociale con il Paese di origine, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa italiana. I nomadi digitali devono aprire anche la partita iva.

L'eventuale violazione, accertata dall'Agenzia delle entrate, delle norme di carattere fiscale, può comportare la revoca del permesso di soggiorno già rilasciato.

CONVERSIONI DI PERMESSO DI SOGGIORNO STAGIONALE IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

In virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f) punto 6, del decreto legge 145/2024 sono considerate fuori quota le richieste di conversione presentate allo Sportello unico per l'immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (articolo 24 T.U.I.). Ne consegue che tali permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici.



2.2 INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO, RICERCA E FORMAZIONE

Accanto agli ingressi legati allo svolgimento di attività lavorativa, si trovano quelli legati a motivi di studio, ricerca e formazione. Anche in tali casi, la persona che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa, deve procurarsi un visto di ingresso che le consentirà, una volta nel paese, di ottenere un permesso di soggiorno per studio, di durata non inferiore al corso che intende seguire, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il decreto legge del 20 marzo n. 23 convertito nella legge 5 maggio 2023 n. 50, ha soppresso la previsione che subordinava la conversione dei permessi di soggiorno per studio e formazione in permesso di soggiorno per lavoro alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità, possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici.

A partire dal 2013¹⁶, il contingente relativo agli ingressi legati alla partecipazione a corsi di formazione e tirocini è stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale con apposito decreto di programmazione triennale.

Per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia per motivi di formazione/tirocinio è pari a:

- 7.500 ingressi per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi;
- 7.500 ingressi per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.



2.3 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI FAMILIARI STRANIERI DI CITTADINI ITALIANI O UE

Facendo seguito alle recenti modifiche che hanno interessato l'art. 23 del decreto legge 30/2007 e alle raccomandazioni della Commissione europea, il Ministero degli Affari Esteri ha previsto che a partire dal 1.06.2024, per i familiari stranieri di cittadini italiani o UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia non sia più possibile rilasciare un visto di corto soggiorno

(VSU) per turismo/visita a familiare. Ai familiari stranieri di cittadini italiani/UE che si recano in Italia ai fini del ricongiungimento familiare, ogni sede consolare deve ora rilasciare un visto nazionale per "motivi familiari" come previsto dal decreto-legge 850/2011, allegato A, punto 10.

¹⁶ art. 9 comma 8 del decreto legge n.76 del 2013

3. PROTEZIONE INTERNAZIONALE



INTRODUZIONE

Il 2024 è stato caratterizzato da diversi sviluppi in materia di protezione internazionale. Le recenti modifiche alla normativa, oggetto di questo capitolo, hanno riguardato obiettivi specifici a breve, medio e lungo termine. Nel primo caso, gli sviluppi si sono focalizzati sulla volontà di migliorare l'efficienza delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale riducendo i tempi di esame delle domande. Relativamente agli obiettivi di medio termine, le variazioni hanno puntato a rafforzare la capacità del sistema di accoglienza e integrazione dei rifugiati, migliorando le strutture e i servizi disponibili per i richiedenti asilo anche attraverso la valorizzazione della collaborazione con le istituzioni europee e non solo. Tali sinergie rappresentano, infatti, un utile strumento per garantire una gestione coordinata e uniforme delle politiche di protezione internazionale. Rivolgendo lo sguardo più sul lungo termine, è possibile evidenziare l'intenzione di creare un sistema di protezione internazionale sostenibile e resiliente, capace sia di adattarsi alle mutevoli

dinamiche migratorie sia di garantire una protezione efficace a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di un qualche status giuridico e sono stati inseriti in percorsi di inclusione e di sviluppo dell'autonomia personale. Una simile finalità include, ancora una volta, l'armonizzazione della normativa italiana con quella europea e la promozione di standard elevati di tutela dei diritti umani.

Nell'ambito del FAMI 2021-2027, il Ministero dell'Interno ha finanziato 18 progetti volti alla promozione dell'autonomia sociale ed economica dei titolari di protezione internazionale e dei neomaggioranni, in uscita dal Sistema di Integrazione (SAI), con particolare riguardo al tema dell'accesso alla casa. L'avviso ha carattere innovativo perché intende valorizzare e sostenere la rete degli enti locali titolari di progetti relativi al SAI, favorendo un approccio integrato ai fini dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati.



3.1 LE MODIFICHE VOLTE A INCREMENTARE L'EFFICIENZA DELLA PROCEDURA DI ESAME DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. LE PROCEDURE ACCELERATE

Diverse modifiche sono state apportate alle procedure di esame della domanda di protezione internazionale, al fine di ridurre i tempi di decisione, specialmente laddove vi sia una presunzione di infondatezza della domanda, garantendo maggiore efficienza al sistema di asilo nel suo complesso. Le modifiche hanno riguardato in particolare le procedure cosiddette accelerate.

In alcune circostanze specificamente individuate dal legislatore, la procedura di esame della domanda può seguire un iter accelerato, consistente, durante la fase amministrativa, in tempi più brevi per lo svolgimento (se del caso) del colloquio, per l'adozione della decisione in prima istanza e per l'eventuale successivo avvio delle procedure di impugnazione. Le ipotesi in cui si applica un iter accelerato sono declinate all'art. 28 bis del decreto legislativo 25 del 2008 e rispondono a svariate esigenze, tra cui, in particolare, quella di sanzionare un uso strumentale della disciplina della protezione internazionale.

Nel corso del 2024 il legislatore è intervenuto sia per ridefinire le circostanze in corrispondenza delle quali è prevista l'applicazione di una procedura accelerata, sia sullo specifico iter di volta in volta applicato. Rientrano nella prima ipotesi le modifiche apportate alla disciplina applicabile ai richiedenti protezione internazionale provenienti da paesi di origine considerati sicuri, nei cui confronti già in precedenza era applicabile una procedura accelerata, sia la previsione di una nuova ipotesi di procedura accelerata, da applicare nei confronti di chi senza giustificato motivo abbia presentato domanda oltre 90 giorni dall'ingresso irregolare o dopo essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale. Rientrano nella seconda ipotesi, invece, le modifiche apportate ai tempi e modi di impugnazione e agli effetti di questa sull'esecutività del provvedimento di diniego adottato in fase amministrativa.

3.1.1 LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA SUI PAESI DI ORIGINE SICURI

La provenienza di un richiedente protezione internazionale da un paese di origine sicuro fa presumere che la domanda di protezione sia manifestamente infondata e dunque impone l'applicazione di un regime accelerato dell'esame della domanda da parte della Commissione Territoriale, che è tenuta a convocare il richiedente per l'audizione e ad assumere una decisione sul suo caso in tempi particolarmente brevi.

Fino al 21 maggio 2024, l'elenco dei paesi di origine ritenuti sicuri, definito con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 17 marzo 2023 comprendeva: Albania; Algeria; Bosnia-Herzegovina; Capo Verde; Costa d'Avorio; Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo; Macedonia del Nord; Marocco; Montenegro; Nigeria; Senegal; Serbia; Tunisia. Tale lista è stata aggiornata una prima volta con decreto del 7 maggio 2024, in vigore dal 22 maggio 2024, aggiungendo i seguenti paesi: Bangladesh; Camerun; Colombia; Egitto; Perù; Sri Lanka.

Successivamente, al fine di adeguare la normativa interna alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 ottobre 2024, causa C –406/2022, il legislatore è intervenuto con decreto legge 145 del 2024, poi convertito con legge di conversione n. 187, apportando modifiche rispetto non solo all'elenco dei Paesi di origine considerati sicuri, ma anche ai criteri di designazione di tali Paesi. La normativa esclude che la designazione di Paese di origine sicuro possa essere effettuata con l'eccezione di parti del suo territorio e ha attribuito rango di legge all'elenco dei Paesi, inserendolo nello stesso decreto legislativo 25 del 2008, che disciplina la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Essendo quindi la lista parte della normativa primaria, essa non può più essere modificata con atti amministrativi e regolamentari. In aggiunta, il provvedimento ha ridefinito l'elenco dei Paesi di origine sicuri escludendo dalla lista, rispetto alla precedente elencazione, Camerun, Colombia e Nigeria.

La nuova disciplina introdotta, inoltre, prevede un aggiornamento periodico di tale lista "con atto avente forza di legge" e notificato alla CE. Entro il 15 gennaio di ogni anno, il governo delibera pertanto una relazione sulla situazione dei Paesi già inclusi nell'elenco e dei nuovi Paesi da includere con conseguente trasmissione della stessa alle competenti Commissioni parlamentari.

3.1.2 L'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA ACCELERATA

Il decreto legge 145/2024 convertito con legge 187/2024 ha introdotto una nuova ipotesi di procedura accelerata per i richiedenti entrati o trattenutisi illegalmente sul territorio, i quali hanno presentato la domanda di asilo oltre il termine di 90 giorni dall'ingresso in Italia, senza giustificato motivo.

La nuova ipotesi rientra tra i casi in cui la Commissione territoriale è chiamata a provvedere all'audizione entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione e a decidere entro i successivi due giorni.

3.1.3 LE MODIFICHE ALLA PROCEDURA: ULTERIORE COMPRESSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE, NON AUTOMATICA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Il decreto-legge 145 del 2024 convertito con legge 187/2024 è ulteriormente intervenuto sulla disciplina della procedura accelerata, riducendo i termini per l'impugnazione a sette giorni nei casi di procedure accelerate per provenienza del richiedente da Paese di origine sicuro e delle procedure accelerate alla frontiera e intervenendo sulla disciplina degli effetti della proposizione del ricorso.

Già la normativa previgente prevedeva che, in alcuni casi – espressamente elencati dalla legge e tra i quali rientrano la quasi totalità dei casi di applicazione delle procedure accelerate – in deroga alle regole generali in materia, la proposizione del ricorso contro la decisione adottata dalla Commissione territoriale non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento stesso, ma è possibile proporre istanza di sospensione al giudice. La nuova normativa ha stabilito che l'istanza di sospensione deve sempre essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo, e la relativa decisione è reclamabile davanti alla Corte di Appello.



3.2 PROCEDURE IN FRONTIERA

Ulteriori sviluppi apportati con il decreto-legge 145 del 2024 convertito in legge 187 del 2024 hanno riguardato le modifiche apportate alle **procedure in frontiera**. In particolare, è stato previsto che il provvedimento unico adottato nell'ambito delle procedure di frontiera produca i medesimi effetti del respingimento disposto nei confronti di stranieri che rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE, sono condotti nelle zone di frontiera o di transito. A tale misura si aggiunge l'estensione della possibilità di disporre il trattenimento anche nelle more della prestazione della garanzia finanziaria e l'applicabilità della procedura di frontiera anche

al/alla richiedente non trattenuto/a, con estensione del relativo regime processuale. Infine, viene ridotto a sette giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento, il termine per la proposizione del ricorso avverso l'eventuale decisione negativa della Commissione territoriale. La normativa introdotta specifica che tale termine si applica anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento o è sottoposto a misure alternative ad esso.

Sempre con riferimento alle procedure applicabili alla frontiera, il Ministero dell'interno è intervenuto per rivedere importo e modalità di prestazione della garanzia finanziaria in alternativa al trattenimento. Il decreto del 10 maggio 2024, che abroga il precedente decreto del

14 settembre 2023, stabilisce l'importo e le modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico del cittadino e della cittadina di Paese terzo durante la procedura di accertamento del diritto di accesso al territorio nazionale. Ai sensi di tale decreto, la persona sottoposta a procedura di frontiera viene informata della possibilità di prestare una garanzia finanziaria in alternativa al trattenimento, misura questa finalizzata alla verifica dei presupposti per l'ingresso e il soggiorno. L'importo della garanzia è determinato dall'autorità competente caso per caso, in un intervallo compreso tra 2.500 e 5.000 euro, per un periodo di 28 giorni, tramite fidejussione bancaria o polizza

fideiussoria. Tali strumenti possono essere emessi anche da parenti del/la cittadino/a di Paese terzo, in linea retta o collaterale entro il terzo grado, purché regolarmente soggiornanti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea. La garanzia deve essere presentata entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione dell'importo da parte dell'autorità e, in ogni caso, non oltre la data della decisione della Commissione territoriale sulla domanda di asilo. In caso di irreperibilità della persona interessata, l'autorità amministrativa del luogo in cui la garanzia è stata prestata procede alla sua escussione immediata, versando l'importo al bilancio dello Stato.



3.3 EFFETTI DEL RITIRO IMPLICITO DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Modifiche di rilievo, tese a migliorare il sistema di asilo e garantire la sicurezza interna, sono state apportate anche rispetto al ritiro e alla revoca della domanda di protezione internazionale. Nel primo caso, anche per rispondere all'esigenza di adeguamento a quanto previsto dalla Direttiva 2013/32/UE in materia, con decreto legge 145/2024 convertito in legge 187/2024 viene riscritta la norma riguardante la **"procedura in caso di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale"**, disciplinando in modo organico le ipotesi in cui la domanda di protezione internazionale possa essere considerata ritirata senza l'espressa rinuncia da parte del/la richiedente. Nello specifico tale possibilità sussiste quando la persona che ha presentato domanda si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza o di trattenimento prima della convocazione per il colloquio individuale oppure non si presenta, una volta convocato/a, al colloquio personale disposto dalla Commissione territoriale.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la Commissione territoriale, una volta accertato il verificarsi di una ipotesi di ritiro implicito della domanda, possa: a) sospendere la

procedura per 9 mesi, durante i quali il/la richiedente può chiedere, per una sola volta, la riapertura del procedimento a fronte della sua estinzione qualora ciò non avvenga b) rigettare la domanda se ritenuta infondata in base ad un adeguato esame nel merito; c) rigettare la domanda, in caso di richiedente proveniente da paese di origine sicuro a cui si applica la procedura accelerata o accelerata in frontiera, fatta salva la possibilità di decidere in base ad un adeguato esame del merito, in quanto l'allontanamento ingiustificato e la mancata presentazione al colloquio determinano una presunzione di mancato assolvimento, da parte del/la richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare. Infine, si prevede che la domanda presentata successivamente alla decisione di rigetto o all'estinzione del procedimento per ritiro implicito sia da considerarsi domanda reiterata. Pertanto, la stessa viene sottoposta all'esame preliminare al fine di valutare l'esistenza di nuovi motivi per l'ammissibilità, comprese le ragioni dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio.



3.4 REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E SPECIALE.

Nel corso del 2024, con il decreto legge 145 dell'11 ottobre 2024 convertito in legge 187 del 9 dicembre, sono state apportate modifiche anche alla **revoca della protezione speciale** (ossia una protezione nazionale complementare) con attribuzione della competenza alla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il/la cittadino/a di Paese terzo costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti. Una simile decisione ha consentito di valorizzare maggiormente l'uniformità delle decisioni e la parità di trattamento per i/le beneficiari/e di protezione internazionale.

Inoltre, il medesimo decreto legge ha previsto che le attività istruttorie per i procedimenti di revoca e cessazione dello status di protezione internazionale, ivi inclusa l'audizione degli interessati, possano essere svolte, oltre che dai componenti della Commissione medesima, **anche dai funzionari amministrativi** con compiti istruttori ad essa assegnati, che in tali casi parteciperanno alle sedute collegiali della Commissione, senza diritto di voto.



3.5 OBBLIGO DI COOPERAZIONE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ

In linea con la necessità di adottare strategie efficaci per una migliore gestione dei flussi migratori, alleggerendo di conseguenza gli oneri per il sistema asilo *tout court*, è stato introdotto, attraverso decreto legge 145 dell'11 ottobre 2024 convertito in legge 187 del 9 dicembre, l'obbligo per il/la richiedente la protezione internazionale di **cooperare con le autorità ai fini dell'accertamento dell'identità**. A tal fine la persona è tenuta a produrre tutti gli elementi in suo possesso in grado di dimostrare le proprie generalità

(età, identità, cittadinanza) e il percorso migratorio effettuato (Paesi in cui ha soggiornato o transitato). Qualora necessario per l'espletamento dell'intero processo di verifica, il/la richiedente deve consentire l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. In caso di mancata collaborazione da parte del soggetto interessato, il provvedimento ha disciplinato la procedura di acquisizione forzata delle informazioni attraverso la consultazione dei dispositivi elettronici.



3.6 PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA GUIDA PRATICA MULTILINGUE PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La raccolta e la diffusione di informazioni tra le autorità e le persone che chiedono protezione risulta un elemento imprescindibile al fine dell'espletamento delle procedure previste dal sistema. A tal fine è stata pubblicata online la **nuova guida pratica multilingue per richiedenti protezione internazionale**, aggiornata a luglio 2024, redatta dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo in collaborazione con Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)¹. La nuova guida, che in ragione delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni sostituisce la precedente versione pubblicata nel 2020, ha lo scopo di illustrare, con un linguaggio facilmente comprensibile, tutte le fasi della procedura di protezione, i criteri con cui viene valutata la domanda, i diritti e doveri del/la richiedente, oltre a fornire

contatti e recapiti utili per agevolare l'accesso alle informazioni. In particolare, i dettagli contenuti riguardano i diritti e i doveri prima e dopo il riconoscimento della protezione internazionale; l'accoglienza dei richiedenti asilo; le procedure accelerate; la revoca e la cessazione della protezione internazionale; i diversi tipi di permesso di soggiorno. Tra le novità della nuova guida anche l'ampliamento delle lingue di traduzione, portate a 142 rispetto alla precedente versione che ne conteneva 12 tenendo conto delle nazionalità dei richiedenti asilo.

Alla luce delle modifiche intervenute con il decreto legge 145 citato, la guida è in corso di aggiornamento.



3.7 PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA IN ITINERE A CURA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO

Al **dialogo tra le amministrazioni e i giudici** viene riconosciuto un valore di rilievo che merita di essere maggiormente attenzionato e incrementato. A tal fine, è stata ideata la rivista "In itinere. Percorsi di protezione internazionale"³ della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. Tale periodico, di cui sono stati pubblicati sinora tre numeri, rappresenta un'innovazione significativa nel contesto giuridico italiano ed europeo in materia di asilo giacché si configura come un osservatorio tecnico permanente sull'evoluzione della giurisprudenza, raccogliendo e divulgando decisioni rilevanti emesse da corti nazionali, internazionali e sovranazionali, tra cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e le corti supreme degli Stati membri.

Realizzata in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'UNHCR, la rivista è destinata agli operatori del diritto – giudici, avvocati, accademici, funzionari pubblici – fornendo uno strumento tecnico-operativo per l'approfondimento delle principali questioni giuridiche relative alla protezione internazionale. Tra i temi trattati vi sono il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, le cause di esclusione, l'analisi delle condizioni dei Paesi d'origine.

1 <https://www.interno.gov.it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/guida-pratica-richiedenti-protezione-internazionale-italia>.

2 Italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, bengali, amarico, curdo kurmanji, farsi, russo, somalo, tigrino, ucraino, urdu.

3 <https://www.interno.gov.it/stampa-e-comunicazione/pubblicazioni/rivista-itinere-percorsi-protezione-internazionale>.



3.8 MISURE VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELL'ORGANICO PRESSO LE COMMISSIONI TERRITORIALI

Accanto al dato sulle domande di protezione presentate assume rilievo quello sulle istanze pendenti che, nel 2024, contano 207.285 casi. Nel corso dell'ultimo biennio, l'Italia ha visto un aumento significativo di domande in attesa di essere definitivamente processate. Un trend che riflette l'aumento della pressione sul sistema di asilo italiano. Tale scenario è alla base della modifica inserita nel decreto

legge 145/2024 con la quale è prevista, a supporto del personale di ruolo, la possibilità di **utilizzo anche di personale con contratto a tempo determinato** nonché personale dell'EUA al fine dell'espletamento delle attività istruttorie delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.



3.9 RICOLLOCAZIONE, REINSEDIAMENTO, AMMISSIONE UMANITARIA E ALTRI PERCORSI DI PROTEZIONE

Nel corso del 2024, l'Italia ha proseguito l'attuazione dei programmi di reinsediamento, ammissione umanitaria ed evacuazione umanitaria, con l'obiettivo di prevenire le perdite di vite umane lungo le rotte migratorie irregolari, contrastare le reti del traffico di esseri umani e garantire un accesso sicuro e legale al territorio nazionale a soggetti in condizioni di vulnerabilità, conformemente agli impegni assunti in ambito internazionale.

Nel medesimo anno, nell'ambito del programma di reinsediamento sono stati accolti nel SAI 84 rifugiati afgani, riconosciuti dall'UNHCR e precedentemente ospitati in Iran. Le persone, titolari di protezione internazionale, una volta reinsediati in diverse regioni italiane, hanno avviato percorsi individualizzati di integrazione socio-economica.

Attraverso i protocolli di corridoi umanitari in vigore nel 2024, l'Italia ha inoltre ammesso 825 persone bisognose di protezione appartenenti a diverse nazionalità, con prevalenza di cittadini siriani e afgani, provenienti dai seguenti Paesi di transito: Libano (261), Pakistan (197), Libia (129), Niger (98), Etiopia (97), Turchia (43).

Nel quadro delle operazioni di evacuazione umanitaria dalla Libia, nel 2024 sono stati trasferiti in Italia 226 migranti vulnerabili, tra cui 109 cittadini sudanesi, 78 eritrei e 21 etiopi. Tali operazioni sono state rese possibili grazie all'attuazione del protocollo sottoscritto nel dicembre 2023 tra il Ministero dell'Interno, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'UNHCR, ARCI,

la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e l'Istituto Nazionale per la Salute, le Migrazioni e la Povertà (INMP). Il protocollo in oggetto prevede l'evacuazione di 1.500 rifugiati dalla Libia verso l'Italia nell'arco di un triennio.

Nel 2024 si è altresì proseguita l'operazione Aquila Omnia Bis, che ha consentito il trasferimento in Italia di 599 cittadini afgani, provenienti principalmente dall'Iran (574), nonché da Pakistan (23), India (1) e Russia (1).

Infine, è stato realizzato il trasferimento umanitario di 209 cittadini palestinesi dal territorio egiziano, di cui 64 pazienti minorenni che sono stati ricoverati presso strutture pediatriche italiane ad alta specializzazione, individuate prima della partenza con il coordinamento del Ministero della Salute e della Protezione Civile.

Le persone beneficiarie dei programmi sono state accolte in strutture d'accoglienza distribuite su tutto il territorio nazionale e coinvolte in percorsi di inclusione, comprendenti l'inserimento dei minori nei sistemi scolastici locali e l'accesso, per gli adulti, ai servizi del territorio.

L'insieme di tali iniziative conferma l'impegno della Repubblica Italiana nella tutela dei diritti fondamentali delle persone bisognose di protezione, nel rispetto delle norme nazionali e degli obblighi internazionali in materia di diritto d'asilo e protezione umanitaria.



3.10 ACCOGLIENZA

Il sistema di accoglienza italiano nel 2024 ha continuato ad evolversi, affrontando sfide significative e cercando di migliorare la qualità dei servizi offerti. I dati mostrano un aumento del numero di persone accolte, evidenziando l'importanza di un sistema di accoglienza robusto e ben coordinato per garantire la protezione e l'integrazione dei migranti.

Alla data del 31 dicembre 2024, la Rete SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) ha fatto registrare un lieve ma significativo incremento della propria capacità ricettiva, con un totale di 38.696 posti attivi, in crescita rispetto ai 37.869 del mese di gennaio dello stesso anno. Questa variazione, sebbene contenuta, riflette una costante

espansione del sistema, orientata a rispondere in maniera più efficace alle esigenze di accoglienza sul territorio nazionale. La maggior parte dei posti (83%) è riservata agli ordinari (31.953). Dal punto di vista territoriale, si rileva una marcata concentrazione dei posti attivi nelle regioni meridionali, con la Sicilia al primo posto (6.297 posti) seguita da Campania con 4.025 e da quattro regioni con un dato superiore alle 3.000 unità: Puglia (3.834), Emilia-Romagna (3.648), Calabria (3.367), Lombardia (3.238).

Nel corso dell'anno vi sono stati sviluppi utili all'efficientamento quanto qualitativo dell'accoglienza. Nello specifico, è stata disposta, con legge del 9 dicembre 2024, n. 187, l'esclusione dal sistema per i richiedenti in procedura

accelerata in quanto entrati o trattenutisi illegalmente sul territorio non avendo presentato la domanda entro 90 giorni. Inoltre, viene decretato che la prima accoglienza sia destinata in via prioritaria ai richiedenti entrati sul territorio a seguito di operazioni di salvataggio.

Il supporto all'inclusione è una priorità all'interno dell'accoglienza. A tal fine, il 4 marzo, è stato firmato da UNHCR e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), un **protocollo di intesa**⁴ che prevede l'impegno congiunto per il rafforzamento del SAI e per la promozione dell'adesione dei comuni italiani alla Carta per l'integrazione delle persone rifugiate. Si tratta di iniziative che consentono di creare un ambiente favorevole all'integrazione dei rifugiati nel tessuto sociale italiano. Da segnalare, in ultimo, che nell'ambito del programma **Welcome. Working for Refugee Integration** sono state presentate nel 2024 **253 domande per il logo Welcome**, il riconoscimento concesso da UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, alle aziende che hanno favorito, nel corso dell'ultimo anno, l'inclusione lavorativa delle persone rifugiate attivando percorsi di inserimento lavorativo a loro dedicati. Si tratta del numero più alto mai registrato di aziende candidate e in aumento rispetto alle 244 del 2023.

3.10.1 ALTRE MISURE

Sulla stessa linea e perseguendo lo stesso obiettivo si pone il supporto offerto attraverso il FAMI 2021-2027. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha promosso, in collaborazione con le Regioni titolari delle competenze in materia di assistenza sanitaria, un intervento strategico per promuovere la salute dei rifugiati attraverso il finanziamento di 17 **Piani regionali per la tutela della salute** di richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità (per ulteriori approfondimenti si veda il capitolo 6).

Da sempre viene posta attenzione alla **formazione civico linguistica** dei cittadini e delle cittadine di Paesi terzi come veicolo di inclusione a trecentosessanta gradi sul territorio di accoglienza. Per questo motivo, anche nel 2024, sono proseguite le attività dei 19 progetti finalizzati alla definizione di Piani regionali per la formazione civico linguistica, nonché il finanziamento di 11 progetti per l'erogazione di percorsi di formazione linguistica personalizzati (per ulteriori approfondimenti si veda il capitolo 6).

4 <https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/rifugiati-unhcr-e-anci-ampliare-il-sistema-di-accoglienza-diffusa/>.

4. PROTEZIONE TEMPORANEA E ALTRE MISURE IN RISPOSTA AL CONFLITTO RUSSO UCRAINO



INTRODUZIONE

Nell'ordinamento italiano, la direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea è stata recepita con decreto legislativo 85/2003. In base a tale atto, le misure di protezione temporanea da attuarsi per il caso di un accertato afflusso massiccio di sfollati devono essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM), da adottare ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 286/1998.

A seguito della attivazione, per la prima volta nella storia, della direttiva sulla protezione temporanea, mediante l'adozione, da parte del Consiglio, della decisione di esecuzione n. 382/2022/UE, l'Italia ha a sua volta provveduto, a partire dall'adozione del DPCM del 28 marzo 2022, a porre in essere il regime eccezionale di protezione previsto dalla normativa europea, disponendo l'attivazione della direttiva.

A partire da marzo 2022 la Protezione Civile ha messo a disposizione una dashboard per il monitoraggio del sistema di protezione delle persone ucraine in fuga dal conflitto. Secondo i dati pubblicati, tra il 2022 e il 2024 hanno ottenuto protezione temporanea 193.146 persone,

prevalentemente donne (135.601) e minori (57.013). Nel solo 2024 gli ucraini che hanno ottenuto protezione temporanea sono stati 17.541, sempre con una netta prevalenza di donne (10.799). La regione maggiormente interessata, in questi anni, è stata la Lombardia (dove ha richiesto protezione circa il 18% delle persone accolte) seguita dall'Emilia-Romagna (12%) e dalla Campania (10%).

Per quanto riguarda l'accoglienza diffusa nazionale, al 31 dicembre 2024, risultano attivate dal Dipartimento della Protezione Civile 14 convenzioni per un totale di 3.338 posti messi a disposizione. Tra gli enti maggiormente impegnati si segnala Caritas (1.489 posti), Arci (1.068 posti) e Apeiron (529 posti).

Nel corso del 2024, i principali sviluppi che hanno interessato il regime di protezione temporanea hanno riguardato, da un lato la proroga della possibilità di accedere alla protezione sino al 4 marzo 2026 e, dall'altro, le modifiche alla disciplina dell'accoglienza.



4.1 STATUS GIURIDICO

La legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023), in vigore dal 1° gennaio 2024, ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 i permessi di soggiorno per protezione temporanea per i cittadini ucraini, prevedendo anche la possibilità di convertire tali permessi in permessi per motivi di lavoro.

Col decreto-legge del 27 dicembre 2024, n. 202, è stata poi prevista la possibilità di rinnovare, fino al 4 marzo 2026, i permessi di protezione temporanea, già come si è detto prorogati ex lege fino al 31 dicembre 2024, così

come la possibilità di convertire il permesso di soggiorno di protezione temporanea in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È stata anche prevista la prosecuzione delle misure di sostegno e delle attività di accoglienza (su cui vd. infra), nonché la proroga al 31 dicembre 2025 del termine entro cui è consentito ai cittadini ucraini l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sociosanitarie.



4.2 ACCOGLIENZA

Quanto all'accoglienza, nel 2024, da un lato sono proseguite le precedenti misure, dall'altro è stato avviato un processo di transizione dal modello di accoglienza diffusa al modello di accoglienza previsto in via ordinaria per i beneficiari di protezione internazionale.

Quanto a tale processo, in particolare, sulla base del decreto-legge del 27 dicembre 2024, n. 202, l'ordinanza n. 1123 del 29 dicembre 2024 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha previsto la proroga, sino al termine ultimo del 30 giugno 2025, agli stessi patti e

condizioni, dell'efficacia delle convenzioni di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, ivi incluse quelle attivate a valenza regionale, in essere alla data del 31 dicembre 2024, riferibili al Dipartimento della protezione civile. A tal fine, ha previsto che entro il 15 gennaio 2025, si procedesse ad una ricognizione da parte della Protezione Civile delle persone ospitate nei programmi di accoglienza diffusa per valutare chi avesse effettiva necessità di assistenza oltre il 31 gennaio 2025.

Nell'ambito di tale ricognizione, alle persone e ai nuclei familiari interessati sono state date due possibilità:

1. dichiarare di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica, con la possibilità di chiedere la concessione di un contributo una tantum (250 euro a persona per un massimo di 1.200 euro per famiglia);
2. dichiarare, invece, di aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica. In relazione a tale ipotesi è prevista la proroga delle convenzioni di accoglienza diffusa fino al 30 giugno 2025; dopo tale data, invece, si prevede che l'accoglienza continuerà fino al 31 dicembre 2025 tramite altre strutture nelle forme ordinarie, di competenza del Ministero dell'interno.

5. MINORI STRANIERI



INTRODUZIONE

Il presente capitolo intende offrire una panoramica degli sviluppi che si sono verificati sul piano nazionale nel corso del 2024, con riferimento all'accoglienza e all'integrazione dei minori stranieri, in particolare non accompagnati.¹

La scelta di destinare un capitolo del presente rapporto a questi soggetti riflette la particolare attenzione di cui gli stessi beneficiano nell'ordinamento, il quale discende tanto da obblighi internazionali quanto costituzionali dello Stato italiano. **Nel nostro paese, infatti, i minori stranieri sono destinatari di una serie di garanzie specifiche, appositamente previste al fine di identificarne tempestivamente le fragilità e**

supportarne l'integrazione attraverso misure mirate, che tengano conto delle loro particolari esigenze.

Tale approccio ha richiesto e continua a richiedere un notevole impegno di coordinamento multi-istituzionale e multi-agenzia, con il ruolo fondamentale svolto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si è significativamente rafforzato negli ultimi anni e che si intende ulteriormente consolidare anche mediante le azioni sviluppate sul piano nazionale nell'ambito degli interventi finanziati dall'Unione Europea promossi dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).



5.1 MINORI STRANIERI

L'espressione "minore straniero" identifica tutti i soggetti minori di 18 anni con cittadinanza diversa da quella italiana. A questi ultimi, a prescindere dalla condizione di regolarità o meno del soggiorno sul territorio nazionale, sono riconosciute le garanzie previste dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che sancisce il dovere di **tenere in prioritaria considerazione il superiore interesse dei minori in tutte le decisioni adottate nei loro confronti.**

Il minore straniero in quanto tale non è destinatario di una disciplina specificamente dedicata. Al contrario, le disposizioni applicabili si ricavano all'interno dei vari atti che disciplinano l'ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini di Paesi terzi: in primo luogo, il Testo Unico sull'Immigrazione e i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di asilo.

Il T.U.I. oltre a contenere alcune disposizioni specifiche con riferimento al tipo di permesso riconoscibile ai minori stranieri presenti sul territorio italiano e ai familiari che possono essere autorizzati a permanere sul territorio per prestargli assistenza, fissa anche importanti principi relativi all'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria.

A tutela di questa categoria, nel corso del 2024, sono stati finanziati, tramite il FAMI 2021-2027, 12 progetti per potenziare e qualificare il sistema dei servizi dedicati ai minori stranieri in condizione di vulnerabilità psicosociale. Tra le azioni previste si segnalano:

- l'attivazione e il rafforzamento di reti di governance e coordinamento a livello territoriale, con particolare riferimento all'integrazione tra servizi sociali territoriali, sistema di accoglienza, sistema anti-tratta e servizio sanitario, ecc.;
- la definizione di protocolli operativi ai fini della lettura dei bisogni e della presa in carico multiagenzia;
- interventi di formazione per il potenziamento delle competenze specifiche degli operatori dei servizi territoriali;
- azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate al rafforzamento in chiave interculturale del sistema di prevenzione e contrasto al disagio, alla vulnerabilità e alla violenza nei confronti dei minori cittadini di Paesi terzi, anche attraverso la modellizzazione e diffusione di pratiche, metodologie e strumenti già sperimentati e validati a livello territoriale;
- interventi sperimentali per l'attivazione o il potenziamento di servizi di prevenzione, promozione e cura rivolti ai minori cittadini di Paesi terzi e alle loro famiglie

¹ Si veda l'art. 2 della Legge 47/2017, in base al quale il minore straniero non accompagnato è definito come "il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".



5.2 I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. INQUADRAMENTO

Con l'espressione "**minore straniero non accompagnato (MSNA)**" si fa riferimento al minore di diciotto anni, cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide, che si trova per qualsiasi causa nel territorio nazionale, **privo di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.**

Nell'ordinamento italiano, la tutela e la protezione dei minori stranieri non accompagnati sono assicurate da molteplici disposizioni, tra le quali il già citato Testo Unico sull'Immigrazione e il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999), nonché il decreto legislativo 142/2015 riguardante le norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

L'Italia, inoltre, è il primo Paese europeo che nel 2017, con l'approvazione della Legge n. 47, la c.d. "**legge Zampa**", si è dotato di una normativa specificamente rivolta ai minori stranieri non accompagnati rafforzando ulteriormente gli strumenti di tutela dei MSNA riconosciuti dall'ordinamento italiano.

La legge Zampa ha apportato diverse innovazioni. In particolare, sono stati introdotti il **divieto assoluto di respingimento alla frontiera** dei MSNA, un sistema di **tutela volontaria**, riconosciuto come una *best practice* a livello comunitario, ed è stato istituito, presso la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il **Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM)**. Tale sistema permette, attraverso il censimento della presenza dei MSNA sul territorio italiano, di monitorarne gli spostamenti con riferimento al collocamento in accoglienza e alla presa in carico da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e di gestire i dati relativi alla loro anagrafica. La legge Zampa è inoltre intervenuta sulla **tipologia di permessi rilasciabili ai minori stranieri non accompagnati** e sulle modalità di **accertamento dell'età** degli stessi, oltre che sulle specifiche condizioni di accoglienza che devono essere garantite.

5.2.1 LE RECENTI EVOLUZIONI DEGLI ARRIVI VIA MARE E DEI RITROVAMENTI SUL TERRITORIO, DELLE RICHIESTE DI ASILO E IN TEMA DI ALLONTANAMENTI E RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

Al 31 dicembre 2024, in Italia sono presenti 18.625 minori stranieri non accompagnati. Il dato conferma la tendenziale diminuzione del totale delle presenze registrate avviatosi nella prima parte dell'anno.²

Come nelle annualità precedenti, i minori stranieri non accompagnati sono in prevalenza di sesso maschile, e di età

pari o superiore a 16 anni (quasi il 78% del totale). I minori con età compresa tra 7 e 14 anni rappresentano il 13,7% del totale, i minori di 15 anni il 7,5%, e i MSNA fino a 6 anni di età sono pari all'1% dei minori considerati nel complesso.

Correlando età e genere emergono invece significative differenze. Se il dato relativo alla ripartizione per fasce d'età dei minori non accompagnati di sesso maschile si rivela sostanzialmente sovrapponibile a quello del totale, nel caso delle minori non accompagnate, queste hanno nella maggioranza dei casi (46,6%) una età compresa tra 7 e 14 anni, mentre quelle con oltre 16 anni sono solo poco più del 38% e quelle sotto i 6 anni superano il 4%. Va evidenziato, tuttavia, che il dato è fortemente condizionato dalla presenza delle MSNA provenienti dall'Ucraina.

Provenendo da 66 paesi diversi, a fine 2024 i minori non accompagnati presenti nel sistema di accoglienza sono di origine africana (il 69%, circa 12.780 minori). Il secondo continente per numero di paesi di origine dei minori è l'Asia (12 paesi coinvolti e 1.407 minori, pari al 7,6% del totale). I minori provenienti da 9 paesi dell'Est Europa sono 4.385 minori (23,5%). Infine, sono 12 i paesi del continente americano da cui provengono un totale di 49 minori (0,3% del totale minori).

I minori accolti nel nostro Paese al 31 dicembre 2024 non sono distribuiti equamente tra le diverse aree geografiche dell'Italia: oltre la metà è collocato nelle Regioni del Sud e Isole, il 36% nel Nord e il 13% nel Centro del Paese. In merito alla distribuzione regionale dei minori presenti, la Sicilia si conferma la Regione che accoglie il maggior numero di MSNA: a fine 2024 sono 5.412 i minori accolti nel territorio siciliano, pari al 29% del totale, in diminuzione rispetto al 2023 di circa 600 minori. La seconda Regione per numero di minori accolti è la Lombardia con 2.444, pari al 13,1% del totale, in leggero calo rispetto al 2023 (-350 minori). Seguono le regioni Campania con 1.590 minori, pari all'8,5%, con presenze in leggera decrescita rispetto al 2023 (-110 presenti), Emilia-Romagna con 1.442 minori in accoglienza, pari al 7,7% del totale, in calo del 32% rispetto al dato registrato a fine 2023, e Lazio (1.105, pari al 5,9% in calo rispetto all'anno precedente del 24%). Considerate congiuntamente, queste cinque Regioni accolgono poco meno del 65% dei MSNA presenti in Italia a fine 2024.

Nel 2024 è diminuito il numero delle domande di protezione internazionale presentate da minori stranieri non accompagnati: 2.030 a fronte delle 2.352 del 2023.

In merito alla nazionalità, il continente africano si conferma la principale area di provenienza dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo con circa il 69% dei richiedenti protezione. Per quanto riguarda le fasce di età, si riscontra che la quasi totalità dei minori richiedenti protezione internazionale ha un'età superiore ai 14 anni (94%).

² Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali censisce i dati sui Minori Stranieri Non Accompagnati nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 535/1999. Il Ministero elabora e pubblica, con cadenza semestrale, i Report di approfondimento sulla presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia. I report monitorano le presenze, le caratteristiche e l'accoglienza dei minori soli, dando conto anche di nuovi arrivi e allontanamenti, richieste di protezione internazionale, indagini familiari nei Paesi di origine e pareri sulla conversione dei permessi di soggiorno alla maggiore età. [Tutti i rapporti semestrali sui MSNA sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) Con aggiornamento mensile, i dati relativi alle presenze, agli ingressi e alle uscite di competenza dei MSNA sono consultabili in italiano e in inglese attraverso una Dashboard dedicata. [Tutte le dashboard mensili sui MSNA sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.](#)

Nel corso del 2024, il SIM ha registrato l'ingresso in accoglienza per 14.828 minori stranieri non accompagnati, in calo rispetto al 2023. Tale riduzione ha interessato nettamente gli sbarchi (-10mila minori pari a -57%) e seppur in misura minore anche i ritrovamenti nel territorio (-4.094 minori pari a -37%) con una diminuzione totale degli ingressi in valori assoluti pari a 14.707 minori (-49,8% rispetto al 2023).

L'uscita dall'accoglienza è stata registrata invece per 20.859 minori stranieri non accompagnati.

Nella maggioranza dei casi (oltre il 62%) la motivazione di uscita dal sistema è stato il compimento della maggiore età. L'altra motivazione, che riguarda il 35% dei casi di uscita di competenza dal SIM, è l'allontanamento volontario del minore. Il rimanente 11% degli eventi di uscita è riferibile ad altri motivi quali l'affido, il rintraccio dei genitori o di adulti legalmente responsabili, il rimpatrio volontario assistito o il ricollocamento, il rientro in patria dei minori ucraini.

I minori che hanno abbandonato volontariamente il sistema di accoglienza nel 2024 sono stati oltre 7.357. La composizione di tale gruppo è simile a quella dei minori in ingresso e in accoglienza: si tratta, per il 95,5%, di minori di sesso maschile, nel 76% dei casi di età superiore ai 16 anni.

Tra i minori che si sono allontanati volontariamente, le tre cittadinanze maggiormente rappresentate sono quella tunisina (19%), ed egiziana (14,4%) guineana (13%).

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, le **pratiche di ricongiungimento familiare** avviate dall'Unità Dublin tra MSNA dimoranti in un altro Stato membro e i loro familiari residenti in Italia sono state 52. Di queste pratiche c.d. "di ricongiungimento *incoming*":

- 27 si sono concluse con l'accettazione;
- 8 con un rigetto;
- 14 sono ancora pendenti.
- 3 con un trasferimento autonomo

Tra i 27 minori per i quali l'Italia ha accolto la richiesta di ricongiungimento familiare, 8 sono ancora in attesa di trasferimento.

La totalità delle pratiche di "ricongiungimento *incoming*" riguarda MSNA di sesso maschile.

Infine, nel corso del 2024, sono state avviate 5 pratiche c.d. di "ricongiungimento *outgoing*" di MSNA, ossia di ricongiungimenti di MSNA inizialmente accolti sul territorio italiano in attesa di essere ricongiunti con famigliari risiedenti in un altro Stato membro.

5.2.2 LE NOVITÀ LEGISLATIVE:

Nel 2024 è entrato in vigore il "*Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati*" (DPR 231/2023). In particolare, al fine di promuovere adeguate misure di accompagnamento verso la maggiore età, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può adottare, anche mediante accordi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Istruzione e del merito, le regioni, gli enti locali, le istituzioni formative e scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, specifici programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione dei MSNA presenti in

Italia, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Inoltre, secondo il regolamento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- censisce e monitora la presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Minori;
- vigila sulle modalità di soggiorno;
- coopera e si raccorda con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con l'autorità giudiziaria;
- svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili per promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi;
- esprime il parere sul percorso di integrazione sociale e civile per il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età;
- promuove misure rivolte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati.

5.2.3 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEI MSNA

Il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è definito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 142/2015, così come modificato dalla Legge n. 47/2017. Quest'ultima ha sancito il principio per cui per i minori stranieri è necessario prevedere il collocamento in **strutture appositamente dedicate**.

Nell'assetto attuale, l'accoglienza è strutturata su due livelli, c.d. di prima e seconda accoglienza.

Nello specifico, tra le strutture riservate alla **prima accoglienza** rientrano:

- le strutture governative ad alta specializzazione istituite ai sensi del decreto legislativo 142/2015, art. 19 comma 1, finanziate con risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;
- le strutture ricettive temporanee attivate dai Prefetti ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis* del decreto legislativo 142/2015 (cosiddetti "Centri Accoglienza Straordinaria minori");
- le strutture di prima accoglienza accreditate/autorizzate dai Comuni o dalle Regioni;
- le strutture di primissima accoglienza minori/adulti, istituite ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) del decreto legge 133/2023 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2023 n. 176, da attivare in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee. In tali casi il Prefetto può disporre l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili al massimo di ulteriori sessanta;
- le strutture a carattere emergenziale e provvisorio. In tale tipologia di presidio rientrano tutte le altre Strutture di prima accoglienza, di carattere emergenziale e provvisorio, non ricomprese nelle precedenti categorie quali per esempio gli hotel o altre tipologie di pronto intervento o di pronta accoglienza gestite anche dai Comuni (Legge n. 563 del 29 dicembre 1995).

Nell'ambito del FAMI 2021-2027, sono proseguite le attività dei 15 progetti finanziati di un Avviso pubblico per il potenziamento del sistema di presa in carico dei MSNA tramite l'attivazione di 750 posti di prima accoglienza. Inoltre, sono stati finanziati ulteriori 2 progetti nel medesimo ambito attivando ulteriori 100 posti di accoglienza.

Sempre nell'ambito del FAMI 2021-2027, sono proseguite le attività di un progetto finalizzato a rafforzare la capacità di seconda accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA, con l'obiettivo di attivare 1.123 nuovi posti di accoglienza.

Il 15 luglio 2024 è stato inoltre finanziato un ulteriore progetto finalizzato a rafforzare ulteriormente la capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nella rete SAI, attraverso il finanziamento di 1.370 posti d'accoglienza.

Sempre nell'ambito del FAMI 2021-2027, il Ministero dell'Interno ha pubblicato un Avviso pubblico per il potenziamento dei servizi a favore dei MSNA vulnerabili e un invito ad hoc rivolto alla Regione Siciliana per la costituzione di équipe multidisciplinari per la presa in carico integrata dei MSNA vulnerabili nel territorio siciliano. Obiettivo degli interventi è rafforzare e qualificare il sistema di accoglienza e cura dei minori stranieri non accompagnati e potenziare il sistema nazionale di seconda accoglienza attraverso l'attivazione di nuovi posti per MSNA con bisogni specifici, mediante soluzioni di accoglienza de-istituzionalizzata.

Al fine di promuovere l'affido familiare dei MSNA, nell'ambito del FAMI 2021-2027, sono stati finanziati 7 progetti relativi all'Avviso pubblico per la promozione del diritto alle relazioni familiari a favore dei MSNA. Inoltre, è stato dato avvio ad un progetto dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) per la promozione dell'accoglienza familiare dei MSNA. Obiettivo di tali misure è valorizzare l'affidamento familiare dei MSNA come misura alternativa al collocamento in comunità e rafforzare la capacità degli Enti Locali di promuovere e accompagnare affidamenti familiari dei MSNA.

Infine, nel corso del 2024, è stato pubblicato l'Avviso PUOI PLUS, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e attuato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., a valere su fondi FAMI e FSE+. L'Avviso supporta 6.200 percorsi di inclusione socio-lavorativa per migranti vulnerabili cittadini di Paesi terzi, inclusi i MSNA in transizione verso l'età adulta, che abbiano compiuto 16 anni e assolto l'obbligo scolastico e formativo. L'Avviso ha una durata di 5 anni e ha l'obiettivo di favorire l'integrazione socio-lavorativa dei migranti vulnerabili, in particolare dei MSNA in transizione verso l'età adulta, attraverso percorsi personalizzati che promuovano l'autonomia, la qualificazione professionale e l'accesso al mercato del lavoro, contribuendo così alla loro inclusione stabile e sostenibile nella società italiana. La misura nasce dalla necessità di rispondere alle specifiche vulnerabilità dei migranti cittadini di Paesi terzi, rafforzando le opportunità di inserimento lavorativo in un contesto regolamentato e tutelato. In particolare, l'iniziativa mira a prevenire fenomeni di esclusione sociale, lavoro irregolare e sfruttamento, garantendo percorsi di supporto strutturati che rispondano alle esigenze sia dei beneficiari che del mercato del lavoro italiano.

5.2.3.1 ALTRI SVILUPPI

Nel periodo di riferimento è stato avviato un progetto dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) per il monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art. 11, legge n.47/2017.

5.2.4 ASCOLTO E PARTECIPAZIONE DEI MSNA IN ACCOGLIENZA

Il 9 luglio 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2024, n. 98, recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza. Il regolamento è in vigore dal 27 luglio 2024.

In base al regolamento il colloquio deve svolgersi il prima possibile e comunque entro tre giorni dall'ingresso del minore nella struttura, in ambienti idonei e assicurando le migliori condizioni di ascolto. Inoltre, deve avere "un approccio partecipativo e dialogico, che assicuri un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione con l'operatore che conduce il colloquio".

A condurre il colloquio è un assistente sociale, uno psicologo dell'età evolutiva, un educatore professionale socio-pedagogico o un pedagogo. Sono presenti il tutore o il soggetto che esercita anche in via provvisoria la responsabilità genitoriale e un mediatore culturale in grado di parlare una lingua che il minore possa comprendere. Il regolamento definisce i contenuti del colloquio e della relazione che l'operatore dovrà fare al termine. Qualora emergano situazioni di vulnerabilità o particolari necessità anche sotto il profilo sanitario, oppure l'esigenza di protezione internazionale o altra forma di protezione, l'operatore informa tempestivamente il responsabile della struttura di accoglienza ai fini dell'attivazione, da parte del tutore, ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria.

6. INTEGRAZIONE E INCLUSIONE DEI MIGRANTI ADULTI



INTRODUZIONE

A cinquant'anni dall'avvio e consolidamento dei flussi migratori verso il nostro paese, in Italia si rileva la presenza di numerose comunità straniere stabili sul territorio ormai da molti anni.

Nel 2024 la promozione dell'integrazione e inclusione dei cittadini stranieri in Italia è proseguita, in continuità con gli anni precedenti, adottando **una strategia multilivello e di cooperazione sinergica tra diversi attori, istituzionali e non**. Tale approccio ha visto il coinvolgimento da un lato delle istituzioni (Ministeri, Prefetture, Regioni, Province autonome, Comuni) e dall'altro delle parti sociali, università, enti di ricerca pubblici e privati, enti del terzo settore e associazioni che operano a favore degli immigrati, come dettagliato nel presente capitolo, e ha consentito di individuare risposte ai fabbisogni, soluzioni omogenee tra i vari territori e processi decisionali coesi e coerenti tra di loro.

La promozione dell'inclusione della popolazione immigrata nel tessuto socio-economico è stata elaborata a partire da un approccio sistemico e coordinato basato su dati, esperienze ed evidenze di efficacia. Un'attenta analisi di queste evidenze diviene infatti cruciale per far fronte a un fenomeno in rapida evoluzione che ha visto, anche nel corso del 2024 nel contesto italiano, una crescita della componente straniera stabile, un rilevante calo degli irregolari ed una continuità nelle acquisizioni della cittadinanza italiana.

Nel mese di dicembre 2024, sono stati avviati i lavori per l'aggiornamento del **Piano Nazionale per l'Integrazione dei titolari di protezione internazionale** (PNI) 2022-2024, attraverso la consultazione dei componenti del Tavolo Integrazione espressione del Tavolo di coordinamento nazionale. Il Piano individua gli ambiti prioritari di intervento e le misure concrete di tutela a favore dell'integrazione dei titolari di protezione internazionale nel sistema economico e sociale.



6.1 IL CONTESTO ITALIANO

6.1.1 IL QUADRO DELLE PRESENZE

Al 1° gennaio 2024, secondo i più recenti dati ISTAT, sono 5.253.658 i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia, 112mila in più rispetto l'anno precedente, rappresentando l'8,9% della popolazione totale. Come per il complesso della popolazione, si registra un sostanziale bilanciamento tra i sessi, con la componente femminile che rappresenta il 50,5% della popolazione straniera. La popolazione residente straniera registra una crescita in tutte le Regioni italiane. La Regione che registra il maggior aumento in numero assoluto è la Lombardia, davanti alla Campania e al Lazio.

6.1.2 IL MONDO DELLA SCUOLA¹

Nell'A.S. 2022/2023 si registra **un incremento del numero totale di studenti e bambini con cittadinanza non italiana presenti nelle scuole nazionali**. Complessivamente, il numero ammonta a 914.860, con una crescita di ben

42.500 unità (+4,9%) rispetto all'anno precedente, che aveva subito, dopo la diminuzione del 2020/2021, un nuovo, seppur lieve, aumento.

Sono circa 200 i Paesi di cui sono originari gli studenti con cittadinanza non italiana. I dati suddivisi per continente evidenziano che la maggior parte di essi, ovvero il 44,4%, sono di origine europea; seguono gli studenti di provenienza africana (27,3%) ed asiatica (20,3%). **Il 65,4% degli studenti con cittadinanza non italiana è rappresentato dalle seconde generazioni nate in Italia da almeno un genitore straniero.**

Se a livello nazionale gli alunni con cittadinanza non italiana rappresentano l'11,2% del totale della popolazione scolastica, la distribuzione territoriale è tutt'altro che omogenea. I dati 2022/2023 confermano una maggior concentrazione nelle regioni settentrionali (65,2%), seguite dalle regioni del Centro (23,3%) e infine dal Mezzogiorno (11,5%). **Più di un quarto degli studenti con cittadinanza non italiana frequenta le scuole della Lombardia.**

¹ I dati presentati in questo paragrafo si basano su: *Gli alunni con cittadinanza non italiana anno scolastico 2022/2023*, Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio di Statistica.

La Lombardia permane, infatti, la regione con il più alto numero di studenti con cittadinanza non italiana (231.819 unità), un quarto del totale presente in Italia (25,3%), laddove la regione assorbe il 15,5% degli studenti con cittadinanza italiana.

L'analisi dei dati mette in luce in particolare il problema dell'abbandono scolastico: l'interruzione di frequenza scolastica tra i 17 e i 18 anni porta più di un quarto degli studenti con cittadinanza non italiana a non completare il percorso di istruzione secondaria. L'abbandono scolastico riguarda maggiormente i ragazzi rispetto alle ragazze.

6.1.3 IL MONDO DEL LAVORO²

Complessivamente gli occupati stranieri sono 2 milioni e 373 mila, pari al 10,1% del totale. Circa l'87% degli occupati stranieri (2 milioni), nel 2023, ha un contratto dipendente; il restante 13,2% (314 mila) ha un contratto di lavoro autonomo. Nel 2023 il **tasso di disoccupazione** (15 e più anni) è maggiore tra gli stranieri, sia con cittadinanza UE (11,2%) che non UE (11,4%), rispetto alla componente con cittadinanza italiana (7,2%). Le **disparità di genere** appaiono evidenti: la quota di disoccupate donne con cittadinanza UE è pari al 14%, circa 7 punti percentuali in più rispetto all'incidenza rilevata tra gli uomini (8%); tra i disoccupati non UE, il divario è pari a 3,9 punti percentuali (donne: 13,8%; uomini: 9,9%); tra gli autoctoni, il divario è di 1,7 punti percentuali (donne: 8,2%; uomini: 6,5%).

Alcuni settori produttivi sono caratterizzati da una più consistente presenza straniera. Nel 2023, nei **servizi personali e collettivi** il 30,4% degli occupati è straniero, segue l'agricoltura con il 18%; nella **ristorazione e turismo e nelle costruzioni** l'incidenza degli occupati stranieri è, rispettivamente, del 17,4% e del 16,4%. Nei settori con le più alte incidenze di occupati stranieri, la maggioranza ha cittadinanza non UE: gli occupati non UE pesano per più del 10% nel settore del turismo e ristorazione (13,5%) e nell'agricoltura (13,1%), mentre nei servizi collettivi e personali l'incidenza sale al 21,5%. L'occupazione dei migranti in Italia è attestata su qualifiche di basso livello: è il lavoro manuale non qualificato la forma principale di inquadramento professionale della forza lavoro straniera. Secondo il rapporto ISTAT "Le competenze professionali nel mercato del lavoro italiano"³, i lavori

svolti dagli immigrati richiedono soprattutto impegno fisico – in rari casi implicano l'esercizio delle proprie competenze multidimensionali – oltre a caratterizzarsi per un basso livello di autonomia. Sempre secondo dati ISTAT 2024⁴, gli stranieri riportano livelli di soddisfazione inferiori agli italiani in corrispondenza di tutte le dimensioni considerate (guadagno, opportunità di carriera, stabilità). Lo svantaggio si riduce, ma non scompare, considerando coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Nonostante la forza lavoro non comunitaria appaia mediamente meno istruita rispetto alla componente nativa del mercato del lavoro, l'*over-qualification* tra i lavoratori stranieri assume dimensioni importanti. Uno degli ostacoli all'inserimento lavorativo degli stranieri in posizioni qualificate è la difficoltà di far valere in Italia titoli di studio e qualifiche professionali acquisite all'estero. È possibile, per chi intende lavorare in Italia, chiedere il riconoscimento del proprio titolo, ma i percorsi appaiono troppo complessi per chi desidera intraprenderli.

6.1.4 POVERTÀ ASSOLUTA

Secondo le statistiche ISTAT più recenti, nel 2023, si contano oltre 1,7 milioni di stranieri in **povertà assoluta**, con un'incidenza individuale pari al 35,1%, oltre quattro volte e mezzo superiore a quella degli italiani (7,4%). Le famiglie in povertà assoluta sono nel 68,6% dei casi famiglie di soli italiani (oltre 1 milione e 519 mila, incidenza pari al 6,3%) e, per il restante 31,4%, famiglie con stranieri (697 mila), pur rappresentando queste ultime solamente l'8,7% di tutte le famiglie residenti. Per le famiglie con almeno uno straniero l'incidenza di povertà assoluta è pari al 30,4%; è al 35,1% per quelle composte esclusivamente da stranieri (interessando oltre 568 mila famiglie) ed è il 6,3% per le famiglie di soli italiani. I valori assunti dall'incidenza per le famiglie dove sono presenti stranieri sono i più alti registrati dal 2014; tale evidenza è particolarmente accentuata per le famiglie composte esclusivamente da stranieri, che passano dal 25,2% del 2014 al 35,1% del 2023.

Alla luce di tale quadro di seguito si prenderanno in analisi i principali ambiti di intervento volti a favorire l'integrazione dei cittadini stranieri.



6.2 FORMAZIONE CIVICO-LINGUISTICA DEGLI ADULTI, BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTO TITOLI E QUALIFICHE

6.2.1 FORMAZIONE CIVICO-LINGUISTICA

La conoscenza della lingua italiana rappresenta un fattore indispensabile per promuovere l'inclusione sociale dei cittadini di Paesi terzi in Italia e l'esercizio dei loro diritti e doveri. In Italia gli adulti stranieri possono frequentare percorsi di istruzione organizzati dai **Centri Provinciali**

per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA). Tali percorsi sono organizzati secondo le seguenti tipologie:

- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, mirati al raggiungimento dell'attestazione linguistica di conoscenza della lingua italiana di livello A2 del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue";

² I dati presentati in questo paragrafo si basano su: XIV RAPPORTO ANNUALE. *Gli stranieri nel mercato del lavoro*, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

³ Rapporto ISTAT 2024 Le competenze professionali nel mercato del lavoro italiano. Statistiche Focus. 7 giugno https://www.istat.it/it/files/2024/06/Stat_Focus_Competenze-professionali.pdf

⁴ ISTAT 2024 Rapporto annuale 2024. La situazione del Paese, <https://www.istat.it/produzione-editoriale/rapporto-annuale-2024-la-situazione-del-paese-2/>

- b) percorsi di istruzione di primo livello – primo periodo – volti a far acquisire allo straniero adulto il diploma di scuola secondaria di primo grado;
- c) percorsi di istruzione di primo livello – secondo periodo – volti a far acquisire allo straniero adulto la certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo d'istruzione;
- d) percorsi di istruzione di secondo livello, volti a far acquisire allo straniero adulto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, erogati dalle scuole di istruzione superiore in cui sono incardinati i corsi serali.

I CPIA sono, inoltre, coinvolti nell'ambito dei progetti finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione **Piani Regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi**, a titolarità regionale per erogare corsi di formazione linguistica anche relativi al livello B2 e corsi pre-A1 destinati anche a migranti analfabeti nella lingua di origine attuazione del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue".

I 19 progetti, avviati nel corso dell'anno precedente, supportano i migranti adulti nella frequenza dei corsi attraverso specifici servizi complementari.

Nell'ambito del FAMI, il Ministero dell'Interno ha altresì finanziato 11 progetti di valenza locale, finalizzati ad erogare percorsi formativi personalizzati ed a carattere innovativo, che prevedono forme di facilitazione all'accesso dei corsi e di sviluppo di competenze pregresse. L'obiettivo è quello di integrare l'offerta di servizi di alfabetizzazione per i migranti adulti, in un'ottica di complementarità nell'uso dei fondi nazionali e comunitari e potenziare l'offerta formativa complessiva ampliando l'offerta di percorsi disponibili e promuovendo l'utilizzo delle nuove tecnologie.

6.2.2 FORMAZIONE UNIVERSITARIA E BORSE DI STUDIO

Le **università** – in raccordo con i Ministeri – hanno avuto un ruolo chiave nel favorire l'integrazione attraverso l'istruzione.

Nell'ambito del FAMI 2021-2027, il Ministero dell'Interno ha finanziato il progetto del Ministero dell'Università e della Ricerca denominato "Capacity building della Formazione superiore italiana (Università, Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e Scuole Superiori di Mediazione Linguistica) per promuovere l'accoglienza e l'integrazione nei corsi di studi accademici dei migranti che possono accedere ai percorsi di grado universitario". L'obiettivo è quello di aumentare la capacità di accesso ai percorsi di grado universitario nei confronti dei migranti e cittadini di paesi terzi migliorando l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi nei percorsi di grado universitario.

Prosegue, anche nel corso del 2024, il progetto *University Corridors for Refugees (UNICORE)* coordinato da UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati. Il progetto nasce dalla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, UNHCR, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli, Banca Etica e Gandhi Charity, oltre ad un'ampia rete di partner locali che offrono il supporto necessario agli studenti durante il programma di laurea magistrale della durata di due anni e favoriscono la loro integrazione nella vita universitaria.

In particolare, con riferimento all'Anno Accademico 2024/2025, sono state previste:

- Borse di studio MUR-CRUI per studenti con protezione internazionale per l'anno accademico 2024/2025. Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), ha annunciato tale iniziativa volta a sostenere l'accesso degli studenti titolari di protezione internazionale al sistema universitario italiano. Per l'anno accademico 2024/25, saranno assegnate 100 borse di studio destinate a rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e cittadini ucraini con protezione temporanea, iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, corsi singoli o *foundation year* presso atenei associati alla CRUI. L'iniziativa, realizzata nell'ambito del programma FAMI 2021-2027, prevede l'erogazione di una quota forfettaria di 7.015,97 euro per ciascuna borsa di studio, equivalente a quella prevista per gli studenti fuori sede. Le università garantiranno inoltre l'esenzione dalle tasse universitarie ai beneficiari;
- 2 Borse di studio per Master in Risorse Umane offerte da Istud e Università Cattolica di Milano;
- 10 Borse studio per studenti internazionali offerti dall'Università di Torino.

6.2.3 RICONOSCIMENTO DI TITOLI E QUALIFICHE DEI RIFUGIATI

L'Italia ha avviato lo sviluppo di un meccanismo di coordinamento nazionale per il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, al fine di promuoverne l'integrazione. Tale meccanismo intende istituire processi per la valutazione e la convalida delle qualifiche dei rifugiati in caso di documentazione assente o parziale, attraverso l'integrazione della metodologia del Passaporto Europeo per i rifugiati (EQPR) nei settori amministrativi e accademici. Gli obiettivi principali sono una migliore capacità degli organi della pubblica amministrazione di trattare le domande di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, anche nei casi in cui la documentazione accademica sia scarsa o carente, e maggiori opportunità per i rifugiati con qualifiche in professioni regolamentate.



6.3 L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DEI CITTADINI STRANIERI

Nel 2024, in continuità con gli anni precedenti, **l'integrazione socio-lavorativa dei cittadini stranieri ha rappresentato una delle priorità** delle azioni implementate, in un'ottica integrata di interventi tra i Ministeri e le parti sociali con un uso complementare delle risorse disponibili.

Numerose sono infatti le criticità con riferimento all'inclusione socio-lavorativa di migranti, in particolare di coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità, quali per esempio, i richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, migranti vittime di grave sfruttamento lavorativo.

6.3.1 LOTTA AL CAPORALATO

Il fenomeno del «caporalato» rappresenta una forma di sfruttamento lavorativo che interessa diversi settori produttivi (quali, in particolare, i trasporti, le costruzioni, la logistica e i servizi di cura), e che si manifesta con particolare forza e pervasività nel settore dell'agricoltura, che si caratterizza per la prevalenza di rapporti di lavoro di breve durata e fortemente legati alla stagionalità delle attività. Per far fronte a tale urgenza, si è avviata nel 2024 la seconda edizione del **Programma Su.Pr.Eme⁵**, piano quinquennale straordinario e integrato di interventi per il contrasto e il superamento delle forme di grave sfruttamento lavorativo vissute dalle persone straniere in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 e dal PN Inclusione e lotta alla povertà FSE+ 2021-2027. Il progetto intende mettere a sistema, nel segno della continuità ma anche dell'innovazione, i servizi, i risultati e gli impatti conseguiti con i precedenti progetti Su.Pr.Eme. e P.I.U. Su.Pr.Eme., conclusi rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Nello specifico, il Piano quinquennale prevede il prosieguo dei lavori dei tavoli regionali di contrasto al caporalato, il supporto alle azioni ispettive in complementarità con altri interventi territoriali, misure per l'abitare inclusivo e tirocini formativi. È prevista inoltre l'implementazione di poli sociali integrati per la presa in carico multidimensionale dei cittadini migranti e l'Helpdesk interistituzionale Anticaporalato, un servizio multicanale e multilingue che promuove l'emersione e facilita l'accesso alle informazioni e ai servizi. Infine, è stato implementato il budget di integrazione, che attribuisce al singolo destinatario un plafond di risorse atto a sostenerlo nella costruzione di un progetto individualizzato di autonomia socio-lavorativa.

Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. È stato istituito nel luglio 2024 un nuovo strumento di condivisione delle informazioni tra le Amministrazioni statali e le Regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Tra le informazioni condivise dai vari enti pubblici: dati sui rapporti di lavoro, aziende agricole, permessi di soggiorni, dati previdenziali, alloggi e trasporti, risultati delle ispezioni.

Il 21 marzo 2024 la Conferenza Unificata ha sancito l'accordo per l'adozione delle **“Linee-guida per l'operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa”**, redatte in coerenza con le previsioni del **“Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso (2022 – 2025)”**, adottato dal Ministero del Lavoro con DM del 19 dicembre 2022, n. 221 e successivamente modificato con DM n. 57 e n. 58 del 6 aprile 2023. L'obiettivo delle Linee Guida è quello di fornire gli indirizzi normativi e di policy nonché raccomandazioni operative per la predisposizione di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori agricoli, mutate dalle evidenze e buone pratiche già avviate in alcuni territori. Il documento vuole rappresentare uno strumento di lavoro flessibile a supporto di istituzioni, enti del Terzo settore, organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e sindacati e altri attori sociali, anche ai fini della prevenzione della creazione degli insediamenti informali e del superamento di quelli esistenti.

Percorsi di inclusione dei migranti in condizioni di vulnerabilità

Si è avviato nel 2024 il progetto **PUOI PLUS**, una nuova azione di sistema per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei migranti vulnerabili promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e attuata da Sviluppo Lavoro Italia SPA, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione e sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) - PN Inclusione e lotta alla povertà. Nell'ambito del progetto è prevista l'adozione di un avviso da 42 milioni di euro, per finanziare **6200 percorsi di inclusione socio lavorativa per migranti vulnerabili cittadini di Paesi terzi nei prossimi cinque anni**. I destinatari, individuati anche in raccordo con la rete dell'accoglienza, saranno affiancati con servizi di orientamento specialistico e messa in trasparenza delle competenze e svolgeranno un tirocinio extracurriculare di sei mesi. Durante e dopo l'esperienza, saranno supportati nella ricerca di ulteriori opportunità occupazionali o di formazione. La platea di migranti vulnerabili alla quale si rivolge PUOI PLUS è molto vasta e comprende **titolari di protezione internazionale e temporanea, vittime di tratta, sfruttamento lavorativo o violenza di genere ed ex minori stranieri non accompagnati**. Tutti i destinatari devono essere in condizione di inoccupazione o disoccupazione.

Nell'ambito del FAMI 2021-2027, è stato altresì avviato il **progetto “LGNET 3”**, finanziato dal Ministero dell'Interno che coinvolge 22 enti tra comuni e città metropolitane ed ANCI. Il progetto intende garantire l'identificazione e una rapida ed efficace presa in carico delle situazioni di particolare criticità e vulnerabilità soprattutto nelle periferie e nelle aree maggiormente a rischio delle città. L'obiettivo è contrastare il degrado, la marginalizzazione e il conflitto sociale nei contesti urbani dove è alta la presenza di cittadini di paesi terzi che non hanno ancora raggiunto un sufficiente livello di integrazione socio-economica e abitativa, attraverso la presa in carico tempestiva delle situazioni più vulnerabili e complesse.

6.3.2 INCLUSIONE LAVORATIVA DEI RIFUGIATI

Il programma “Welcome. Working for refugee integration” di UNHCR favorisce l'ingresso nel mercato del lavoro dei rifugiati attraverso la creazione di corporate partnership tra aziende e organizzazioni della società civile, aderenti al WelcomeNet, volte a co-progettare percorsi d'inclusione lavorativa e promuovendo politiche di Diversity, Equity and Inclusion (DE&I).

Nell'ambito del programma, UNHCR riconosce ogni anno un premio alle aziende che hanno favorito l'occupazione dei rifugiati. Giunto alla sua quinta edizione, il premio Welcome è stato riconosciuto a più di 500 aziende che hanno promosso circa 22.000 percorsi d'inclusione lavorativa. Nello specifico, Welcome in one click - la piattaforma per l'inclusione lavorativa dei rifugiati - vuole promuovere e aumentare le opportunità di inclusione per tutti i rifugiati, realizzando un luogo digitale condiviso di inclusione lavorativa che faciliti l'accesso ad opportunità di lavoro e di formazione professionale gratuite rafforzando le iniziative di partnership tra aziende e organizzazioni della società civile. Possono registrarsi sulla piattaforma Welcome in one click le aziende, le persone rifugiate e richiedenti asilo, e le associazioni che fanno parte, o intendono aderire a WelcomeNet.

Nell'ambito del FAMI sono stati finanziati 74 progetti realizzati da enti locali ed aziende consortili, per **promuovere l'autonomia e l'inclusione socio-occupazionale dei titolari di protezione internazionale in condizione di**

5 Per maggiori dettagli: <https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=6620>

vulnerabilità. L'azione è stata promossa per sostenere la rete degli Enti locali titolari di progetti SAI, favorendo un approccio "integrato" ai fini dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati.

Secondo una logica di personalizzazione dei servizi, i progetti prevedono la realizzazione "Piani individuali di inserimento socio-economico" dei titolari di protezione internazionale, nonché dei neomaggioranni presenti nel SAI, in stretta connessione e continuità con i percorsi di presa in carico integrata attivati nello stesso SAI a favore dei destinatari finali. A tal fine è prevista l'erogazione di servizi in ambito abitativo, di orientamento al lavoro, di accompagnamento sociale, di supporto alla salute e alla genitorialità.

6.3.3 IMPRENDITORIA A TITOLARITÀ IMMIGRATA

L'imprenditoria a titolarità immigrata in Italia è un fenomeno fortemente eterogeneo, ma che ha mostrato, negli ultimi anni, una vivacità elevata e si sta gradualmente integrando

nel tessuto economico, rappresentando, complessivamente l'11% delle imprese totali a livello nazionale. Secondo i dati Infocamere, al 31 marzo 2024 le imprese a titolarità straniera erano 663.615, di queste il 70% hanno come titolare un cittadino extra UE. Si tratta in prevalenza di imprese individuali (77%), anche se negli anni si evidenzia una crescita graduale delle imprese in forma di società di capitali, che rappresentano il 16% e di imprese di piccole dimensioni (il 70% non supera i 5 addetti). Le imprese artigianali rappresentano oltre un terzo di questa categoria di imprese (il 37% del totale, percentuale che si conferma anche per le sole imprese extra UE – 35%), a conferma di un ruolo crescente degli imprenditori stranieri anche in quel tessuto di imprese artigianali particolarmente diffuso in Italia. Il 24% sono imprese a titolarità femminile (percentuale che scende al 22% per le imprese con titolare extra UE), ancora lontano rispetto al peso della componente femminile nella popolazione straniera in Italia che raggiunge il 51%. Per il 13% si tratta di imprese condotte da giovani (14% per le imprese a titolare extra UE)⁶.



6.4 L'ACCESSO DEI MIGRANTI AI SERVIZI DI BASE

Anche nel 2024, in continuità con gli anni precedenti, l'accesso dei cittadini stranieri ai servizi di varia utilità è stato regolato con una logica di **governance multilivello** che ha visto il coinvolgimento di diversi attori, dal livello nazionale alle Regioni e Province autonome, anche sulla base di un approccio di co-progettazione. L'obiettivo complessivo degli interventi in tale campo è quello di favorire l'organizzazione di un sistema integrato di servizi territoriali anche attraverso la promozione di un'informazione integrata e completa sui servizi e sulle opportunità presenti sul territorio nazionale.

Complessivamente si riscontra una differenziazione, all'interno della popolazione straniera, in termini di possibilità di accesso ai servizi, legata a diversi fattori: le aree di provenienza (UE/Extra-UE), la regolarità del soggiorno, la tipologia di permesso ottenuto. Nello specifico, le persone con cittadinanza europea hanno gli stessi diritti dei cittadini italiani. Coloro che provengono da paesi extra-UE titolari di permesso di soggiorno, se regolarmente residenti, hanno accesso ai principali servizi come sanità, istruzione, servizi sociali, servizi per il lavoro ecc.

I richiedenti asilo accedono solo ai servizi essenziali (istruzione dei minori, accoglienza e assistenza sanitaria) mentre sono esclusi dall'accesso ai servizi, con l'eccezione dell'assistenza sanitaria in caso di cure urgenti ed essenziali, i migranti irregolari.

Di seguito una sintesi del funzionamento, con specifico riferimento all'accesso dei cittadini stranieri al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ai Servizi Sociali, ai centri per l'impiego e all'abitare nel territorio italiano.

Servizio Sanitario Nazionale: il SSN è l'insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione italiana. Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all'assistenza sanitaria assicurata dal SSN, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L'assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, anche ai familiari a carico e regolarmente soggiornanti. L'iscrizione al SSN consente la scelta del medico di base iscritto nei registri ASL con conseguente attribuzione di 4 crediti riconoscibili ai fini dell'accordo di integrazione. Per gli stranieri regolarmente soggiornanti vige l'obbligo di iscrizione al SSN. Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutti i cittadini stranieri extracomunitari⁷: 1) che soggiornano regolarmente in Italia e abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; 2) che soggiornano regolarmente e abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari; i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

6 "Le imprese a titolarità immigrata in Italia e l'inclusione finanziaria dei cittadini stranieri" redatto nell'ambito del Progetto Futurae di Unioncamere, finanziato dal Fondo nazionale per le politiche migratorie, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sul Portale Integrazione Migranti è anche disponibile una dashboard interattiva ampliata e i report semestrali sulle imprese migranti <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-approfondimento/id/40/Imprese-migranti-l'Osservatorio-la-dashboard-e-i-report-semestrali>

7 Ministero della Salute. <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/assistenza-sanitaria-paesi-extra-ue/assistenza-ai-cittadini-dei-paesi-extra-ue-italia?paragraph=0>

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, con particolare riguardo alla profilassi, alla diagnosi e alla cura delle malattie infettive. Il report di ECRI 2024 sull'Italia, in relazione all'accesso ai servizi, evidenzia che rispetto al precedente monitoraggio sono stati compiuti sforzi per garantire l'accesso all'assistenza sanitaria ai migranti, in particolare attraverso la **formazione di mediatori culturali nel settore sanitario** e altre misure volte a fornire informazioni sui servizi sanitari ai migranti⁸.

Servizio Sociale: i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata pari a un anno o più hanno diritto ad accedere ai servizi sociali del territorio (art. 41 T.U.I.). Tale servizio, di competenza comunale, fornisce assistenza a tutti i cittadini in termini di supporto psicologico, sociale, assistenziale e in taluni casi anche economico. Presso questo presidio tutti i cittadini – anche i cittadini stranieri – possono ricevere informazioni e orientamento sui servizi pubblici e privati esistenti, nonché ottenere un aiuto pratico nella procedura di richiesta del permesso di soggiorno.

Accesso alle prestazioni sociali: l'art. 41, comma 1, del T.U.I. sancisce in linea generale la parità di trattamento nelle prestazioni "di assistenza sociale" alla sola condizione che lo straniero sia titolare di un permesso di soggiorno di almeno un anno. Limitatamente alle prestazioni di sicurezza sociale, la regola generale subisce tuttavia delle deroghe per quanto riguarda i titolari di permesso unico lavoro o di un permesso per motivi di studio o ricerca. Nel 2022 sono state introdotte modifiche per estendere le prestazioni sociali anche agli stranieri non in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.⁹ Ai sensi del nuovo comma 1bis dell'art. 41, l'equiparazione ai cittadini italiani opera in tali casi, ovvero per i possessori di permesso unico lavoro, solo in costanza di un rapporto di lavoro oppure nel caso si sia svolta un'attività lavorativa per un periodo non inferiore a sei mesi e sia stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi. Per le **prestazioni familiari** (una categoria delle prestazioni di sicurezza sociale) il comma 1 ter prevede un regime ancora diverso: l'equiparazione con i cittadini italiani opera "esclusivamente" in favore dei titolari di permesso unico lavoro autorizzati allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi e dei titolari di un permesso per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a 6 mesi. Si tratta in quest'ultimo caso di una disposizione che deve essere letta in coordinamento con le norme sull'assegno unico universale (D.lgs. n. 230/2021). In base a tali norme, a decorrere dal 1° marzo 2022, è stato istituito l'**assegno unico e universale** che costituisce un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'assegno unico ha assorbito (dal mese di marzo) diverse misure a sostegno della famiglia prima esistenti, come il bonus premio alla nascita o all'adozione (bonus mamma domani), l'assegno di natalità (bonus bebè), l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Resta invece valido il bonus asilo nido. L'assegno unico spetta anche ai cittadini stranieri. In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che l'assegno unico spetta, oltre che ai cittadini italiani: – ai

cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, o ai loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente: – ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; – ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi". L'assegno unico spetta anche ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno, come chiarito dall'Inps nella circolare del 9 febbraio 2022 e nel messaggio del 25 luglio 2022.

Centro per l'impiego: presso i Centri per l'Impiego i cittadini italiani e stranieri possono ottenere un sostegno nella ricerca di un lavoro.

Accesso alla casa: l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica è consentito agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e "*agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo*" a parità di condizioni con i cittadini italiani (art. 40, co. 6 del T.U.I.). Lo stesso diritto è riconosciuto anche ai titolari dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria. Nel Rapporto ECRI 2024 sull'Italia si rileva positivamente che, in linea di principio, i beneficiari di protezione internazionale hanno diritto all'edilizia residenziale pubblica secondo gli stessi criteri previsti per i cittadini italiani. Tuttavia, le condizioni specifiche di accesso all'edilizia pubblica sono regolate a livello locale e alcune di esse – come la durata minima della residenza in una determinata regione o l'obbligo di dimostrare di non possedere immobili, anche all'estero – hanno un effetto discriminatorio nei confronti di coloro che vivono in Italia da poco tempo o che non possono tornare nel proprio paese d'origine. Alcuni di questi criteri sono stati dichiarati discriminatori da tribunali italiani. A tale proposito, l'ECRI incoraggia le autorità a garantire la rimozione dei requisiti discriminatori che limitano l'accesso dei beneficiari di protezione internazionale all'edilizia residenziale pubblica.

Per quanto riguarda interventi specifici realizzati nel corso del 2024 si segnalano in particolare alcuni interventi nell'ambito del programma nazionale FAMI 2021-2027: il Ministero dell'Interno ha finanziato 17 Piani regionali per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità. L'obiettivo è promuovere e rafforzare un'assistenza sanitaria uniforme sul territorio a beneficio dei rifugiati in condizioni di vulnerabilità.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finanziato 19 progetti nell'ambito dell'Avviso pubblico per la realizzazione dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi. L'obiettivo è quello di sostenere l'azione coordinata e coerente delle politiche di integrazione e inclusione, consolidando il sistema di governance multilivello che valorizza il ruolo e le competenze delle Regioni/Province autonome e degli Enti locali e promuovendo il principio di universalità nell'accesso ai servizi, anche in considerazione della peculiarità delle sfide che ogni territorio deve affrontare.

Infine, in campo pensionistico, il 6 febbraio è stato firmato l'"Accordo di sicurezza sociale" bilaterale fra Italia e Albania che regolerà le prestazioni pensionistiche e le

8 ECRI Report on Italy 2024, p. 5.

9 V. Legge europea 2019/2020 n. n. 238/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2022

indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati. L'obiettivo è garantire la totalizzazione dei contributi previdenziali, parità di trattamento, esportabilità delle prestazioni e una protezione essenziale in caso di malattia, maternità e disoccupazione.

Nell'ambito del **Fondo Asilo e Migrazione 2021-2027** sono stati finanziati i seguenti interventi.

■ **PIANI REGIONALI PER PROMUOVERE L'ACCESSO AI SERVIZI E L'INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Organismo Intermedio del fondo, ha finanziato **19 Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi**, finalizzati a rafforzare le reti

di intervento del sistema di gestione delle politiche migratorie, connettendo i servizi di riferimento, migliorando e uniformando, a livello nazionale, la capacità di risposta degli Uffici pubblici ai fabbisogni espressi dai migranti e prevedendo un coinvolgimento diretto dei cittadini di paesi terzi.

■ **PIANI REGIONALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

L'Autorità di Gestione del FAMI ha finanziato **17 Piani regionali per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità**, per potenziare la tutela della salute di richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità fisica e/o psichica presenti nei centri di accoglienza del territorio.



6.5 CAPACITY BUILDING E NETWORKING CON STAKEHOLDER DI SETTORE, COMPRESI LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Nell'ambito del FAMI 2021-2027, il Ministero dell'Interno ha finanziato 14 progetti realizzati da Regioni ed Enti locali a valere sull'Avviso pubblico **“Qualificazione e rafforzamento dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity Building)”**.

I progetti sono finalizzati a potenziare il sistema dei servizi territoriali, rafforzandone la capacità di programmazione e gestione, al fine di migliorarne la qualità e l'accessibilità

Inoltre, sempre nell'ambito del programma FAMI 2021-2027, il Ministero dell'Interno ha finanziato **29 progetti realizzate dalla Prefetture**, per potenziare la capacità

amministrative degli uffici deputati alla gestione di procedure e servizi legati all'ingresso, al soggiorno e all'integrazione dei migranti.

I progetti prevedono di migliorare i livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici rivolti ai cittadini di paesi terzi attraverso l'attivazione e il rafforzamento di reti territoriali integrate per la governance del fenomeno migratorio, l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze degli operatori e la sperimentazione di azioni, procedure e modelli di intervento innovativi.



6.6 PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI MIGRANTI E DELLE SOCIETÀ DI ACCOGLIENZA ALL'INTEGRAZIONE

Il contesto italiano ha visto, anche nel corso del 2024, l'attivo coinvolgimento dei cittadini con cittadinanza non italiana, sia prime sia nuove generazioni. Il protagonismo e il coinvolgimento delle comunità immigrate e delle associazioni rappresentano strumenti chiave per favorire i processi di inclusione dei migranti. In Italia è presente un **registro delle associazioni che operano a favore dei migranti** istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico sull'Immigrazione. Tale lista permette di consultare i servizi offerti dagli enti e dalle associazioni iscritte al Registro in una banca dati disponibile online.

Molte istanze provengono proprio dai figli di immigrati, la cui presenza è in costante crescita in Italia. Il **Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane (APS) - CoNNGI** – la rete di oltre 40 associazioni di giovani con background migratorio attive in tutta Italia, nata nel 2017 nell'ambito di un percorso promosso dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ha organizzato a Milano il 9 e 10 maggio 2024 l'VIII edizione del

Seminario Nazionale “Protagonisti! Le nuove generazioni italiane si raccontano 2024”.

A dicembre 2024 è stato presentato sempre dal CONNGI, il **Manifesto delle Nuove Generazioni Italiane 2025**. Tale documento programmatico è dedicato ai temi della scuola, lavoro, cultura, partecipazione, cittadinanza, comunicazione, cooperazione internazionale, ambiente, pari opportunità e salute mentale. L'evento di presentazione è stato organizzato in collaborazione con la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il supporto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), dalla Compagnia di San Paolo, e di Sviluppo Lavoro Italia.

Proprio il CONNGI, nel corso del 2024, è stato tra i principali promotori del Referendum sulla Cittadinanza, al fine di modificare i modi di acquisizione della cittadinanza definiti dalla legge n.91 del 1992. Il 24 settembre 2024 è stato raggiunto il quorum - 500mila firme - per chiedere tale referendum.

È stata lanciata l'edizione 2024 di **PartecipAzione**, il programma di empowerment e capacity-building per associazioni di rifugiati in Italia di UNHCR e Intersos, giunto alla sua settima edizione. Il programma si rivolge alle associazioni guidate da rifugiati e richiedenti asilo e ai gruppi informali che, attraverso il loro operato, promuovono l'integrazione delle persone rifugiate all'interno della vita economica, sociale e culturale del paese. In sei anni,

PartecipAzione ha sostenuto la nascita, la crescita e la sostenibilità di 55 associazioni di rifugiati in 12 regioni, offrendo loro formazione, potenziamento delle competenze, supporto tecnico e finanziario nella realizzazione di progetti, coaching individualizzato e opportunità di networking. Il programma mira a dare visibilità e risalto alle voci dei rifugiati in Italia e a consolidare il loro ruolo di attori chiave all'interno della società civile.



6.7 CONOSCENZA DEL FENOMENO MIGRATORIO E PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELL'INTEGRAZIONE

In contesti fortemente polarizzati e complessi, diviene ancora più urgente promuovere una **informazione corretta sull'immigrazione** a partire da solide evidenze empiriche. Varie discipline e differenti competenze possono mettersi al servizio per fornire dati e conoscenze utili a formulare e implementare policy capaci di affrontare la questione migratoria nella sua complessità, in particolare in termini di governance dei processi di inclusione.

Una conoscenza puntuale e corretta del fenomeno migratorio evita inoltre di alimentare sensazionalismi, veicolati in particolare dai media, o alimentare conflitti interetnici che ostacolano i processi di effettiva inclusione dei cittadini immigrati nei vari contesti locali.

Anche nel corso del 2024, **numerosi indagini e database** hanno permesso di ricostruire la presenza immigrata sul territorio italiano, le sue principali caratteristiche nonché elementi utili a ricostruire i processi di inclusione in ambito scolastico, lavorativo e in termini di accesso ai servizi. Anche tali dati sono elementi utili ai decisori pubblici e agli attori coinvolti che a vario titolo sono chiamati a intervenire e promuovere i processi di inclusione degli immigrati in Italia.

Il 18 aprile 2024 il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno e il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) hanno rinnovato il **Protocollo d'intesa per l'analisi dei fenomeni migratori**, sottoscritto in data 24 marzo 2021. L'obiettivo del protocollo è disporre di un quadro conoscitivo esaustivo e costantemente aggiornato delle dinamiche migratorie, funzionale all'attuazione di interventi rispondenti ai reali fabbisogni emergenti. L'intesa conferma la già consolidata collaborazione interistituzionale tra il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e l'Istat, rappresentando un'ulteriore occasione per favorire la cultura della migrazione legale e dell'integrazione. Il protocollo prevede i seguenti ambiti di collaborazione: l'analisi delle realtà locali anche mediante il coinvolgimento delle prefetture; la produzione di report istituzionali periodici a livello nazionale e territoriale sul fenomeno migratorio; la divulgazione dei prodotti di ricerca e la formazione per il personale di entrambe le istituzioni.

Il protocollo costituisce tra l'altro, la cornice per la realizzazione del progetto "MIGRASTAT", finanziato con le risorse a valere sul Fondo FAMI 21/27, finalizzato alla produzione di Rapporti istituzionali sulla migrazione legale.

Dati aggiornati sulla presenza straniera in Italia sono stati presentati nel **Rapporto Annuale 2024 dell'ISTAT** (Istituto Nazionale di Statistica) che offre, tra gli altri, il quadro sulle famiglie con stranieri, i dati sulla povertà e i dati relativi all'acquisizione di cittadinanza.

Nel 2024 è stato pubblicato il **Rapporto Cnel "Cittadini Stranieri in Italia"**, un'indagine statistico-demografica dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per le Politiche di Integrazione (ONC).

È stato pubblicato il **XIV Rapporto Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia**, realizzato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione con Anpal Servizi S.p.A., con l'obiettivo di fornire un quadro puntuale della partecipazione dei cittadini stranieri al mercato del lavoro. Il lavoro di ricerca si fonda su un'ampia varietà di fonti, che includono i dati ISTAT, i dati del Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e i dati INPS, INAIL e Unioncamere. Partendo da un'analisi delle caratteristiche socio-demografiche della popolazione migrante, i rapporti approfondiscono elementi e dinamiche della condizione occupazionale dei cittadini stranieri, l'accesso ai servizi e al sistema di Welfare, offrendo in ogni edizione dei focus su diversi temi, anche legati all'emergere di nuovi scenari.

Sono stati pubblicati, anche nel corso del 2024, i **Rapporti annuali sulle comunità migranti** in Italia, curati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione con la collaborazione di ANPAL Servizi SPA. I rapporti restituiscono un quadro sulla presenza straniera in Italia a partire dai dati provenienti da diverse fonti istituzionali. Nello specifico, i rapporti sono dedicati alle 16 comunità più numerose presenti in Italia: marocchina, albanese, cinese, ucraina, indiana, filippina, egiziana, pakistana, moldava, srilankese, senegalese, tunisina, nigeriana, peruviana ed ecuadoriana.

Sono stati aggiornati e pubblicati, per il 2024, i nuovi rapporti **"I cittadini migranti nelle Città metropolitane"** una per ogni Città Metropolitana in cui la presenza non comunitaria risulta numericamente più rilevante. I Rapporti, realizzati dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione con Anpal Servizi S.p.A., analizzano, sulla base di dati provenienti da fonti istituzionali ed amministrative, le principali dimensioni dell'inclusione sociale e lavorativa dei migranti in ogni area metropolitana. La collana nasce nel 2017 dalla consapevolezza delle grandi disparità territoriali che attraversano storicamente il nostro Paese, oltre che della complessità dei fattori che incidono sulle geografie insediative dei cittadini migranti. Oltre all'analisi della dimensione socio-demografica, sono presenti approfondimenti sul sistema di accoglienza e sui percorsi di integrazione dei minori stranieri e delle seconde generazioni, nonché sulla condizione occupazionale e imprenditoriale dei cittadini migranti e sul tema delle rimesse, con una specifica attenzione alla declinazione di genere dei diversi fenomeni.

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Ministero dell'Interno, attraverso un **cruscotto statistico giornaliero** disponibile sul proprio sito¹⁰, aggiorna regolarmente i dati relativi al fenomeno degli sbarchi e l'accoglienza dei migranti presso le strutture gestite dalla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo. Tale cruscotto statistico offre un quadro aggiornato, anche in ottica comparativa con gli anni e i mesi precedenti, su: numero dei migranti sbarcati; nazionalità dichiarata al momento dello sbarco; minori stranieri non accompagnati sbarcati; accoglienza dei migranti nelle strutture per tipologia di struttura e in termini di distribuzione geografica tra le diverse regioni.

L'articolo 9 della legge 47 del 2017 ha istituito presso la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il **Sistema informativo dei minori stranieri non accompagnati** (SIM) mediante il quale viene censita e monitorata la presenza dei minori non accompagnati presenti sul territorio dello Stato. La Direzione Generale, inoltre, sulla base dei dati raccolti all'interno del SIM, elabora e pubblica con cadenza semestrale i Report di approfondimento sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia. Tali report monitorano le presenze, le caratteristiche e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dando conto anche di nuovi arrivi e allontanamenti, richieste di protezione internazionale, indagini familiari nei Paesi di origine e pareri sulla conversione dei permessi di soggiorno alla maggiore età. Il Report, da diversi anni, viene arricchito attraverso l'inserimento di dati forniti da altre amministrazioni competenti in materia di minori stranieri non accompagnati e da specifici contributi che approfondiscono tematiche di rilievo in materia di MSNA (OIM, UNHCR, UNICEF, SAI).

Rapporto Le imprese a titolarità immigrata in Italia e l'inclusione finanziaria dei cittadini stranieri 2024 Il Rapporto 2024, redatto nell'ambito del Progetto Futura e di Unioncamere, finanziato dal Fondo nazionale per le politiche migratorie, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aggiorna un sistema di dati e indicatori ampio e articolato, basato sui dati forniti dagli operatori finanziari (banche, BancoPosta e Assofin) e da un'indagine campionaria condotta nei primi mesi del 2024 che analizza bisogni e comportamenti finanziari, incluso il livello di educazione finanziaria di cittadini e imprenditori stranieri, fornendo un elemento di analisi e confronto a livello nazionale. Il lavoro fornisce inoltre un quadro sintetico, con un'analisi multiforme, del rapporto fra l'imprenditoria a titolarità immigrata e i prodotti e gli intermediari finanziari, con particolare riferimento all'impatto delle mutate condizioni macroeconomiche del Paese.

Inoltre, sono stati pubblicati due policy brief nell'ambito del progetto **"Rafforzamento del coordinamento delle politiche multilivello per l'integrazione in Italia"**, curato dal Consiglio d'Europa, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e cofinanziato dalla CE attraverso il Technical Support Instrument (TSI), gestito da DG Reform. I policy brief offrono un'analisi approfondita sulle sfide e le opportunità per migliorare l'integrazione socio-lavorativa dei cittadini stranieri in Italia. Il primo policy brief riguarda la valorizzazione del potenziale dei cittadini stranieri nell'accesso al mercato del lavoro; il secondo è relativo alle pratiche di integrazione e partecipazione delle persone con background migratorio, con un focus sul ruolo e l'azione degli enti locali (priorità, sfide e opportunità).



6.8 COMBATTERE IL RAZZISMO E LA DISCRIMINAZIONE

In Italia l'*Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali* (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è l'organismo dedicato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni discriminatori. In linea con il proprio mandato istituzionale, l'UNAR promuove regolarmente una serie di iniziative e campagne di sensibilizzazione e comunicazione volte a prevenire e a contrastare le discriminazioni, la xenofobia e il fenomeno del razzismo anche in raccordo con altri enti pubblici o del terzo settore. Nello specifico, UNAR garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone e contrasta il diffondersi di fenomeni discriminatori, assistendo le vittime, controllando l'efficacia degli strumenti di tutela esistenti e analizzando le forme e le dinamiche di manifestazione del fenomeno.

Le linee di intervento di UNAR possono essere così sintetizzate:

1. Rimozione delle discriminazioni e **assistenza alle vittime** attraverso le attività di un Contact Center.
2. **Progetti e azioni positive** attraverso attività e interventi in tutto il territorio nazionale. Tra queste si segnala la XX Settimana di azione contro il Razzismo,

descritta di seguito con riferimento alla edizione del 2024.

3. **Relazioni al Parlamento e al Governo:** tra i compiti istituzionali di UNAR c'è anche quello di informare Parlamento e Governo attraverso due relazioni annuali sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché sui progressi e gli ostacoli dell'azione antidiscriminazione in Italia.
4. **Strategie Nazionali:** in qualità di punto di contatto nazionale individuato dal Governo, l'Unar lavora in raccordo con soggetti pubblici e privati, all'adozione di piani strategici volti ad individuare obiettivi, misure e azioni concrete in grado di evitare e compensare situazioni discriminatorie. Si tratta di programmi di lungo periodo, quali tra gli altri il Piano triennale d'azione contro il razzismo, che richiedono necessariamente la messa in atto di strutture di governance complesse, di cui fanno parte le istituzioni a livello centrale, regionale e locale, la società civile, le parti sociali e altri soggetti a vario titolo coinvolti nelle tematiche di competenza.
5. **Report, studi e formazione**

10 <http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero>

6. **Raccomandazioni e pareri:** pareri resi da Unar in relazione a casi di discriminazione pervenuti. I pareri non hanno carattere vincolante ma costituiscono l'atto con cui Unar, per mandato istituzionale (art.7, comma 2, lettera e D.Lgs n.215/2003), fa conoscere il suo punto di vista esercitando una funzione di orientamento.

In linea con il *Piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025*, l'Italia è impegnata nella lotta contro le varie forme di discriminazione razziale. L'Unar sta infatti portando avanti il lavoro di elaborazione e adozione del **"Piano Nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza 2021-2025"** che attua a livello nazionale il Piano di azione dell'Unione Europea contro il razzismo 2020-2025, rispondendo alle sollecitazioni provenienti dalle principali organizzazioni internazionali di monitoraggio del rispetto dei diritti umani.

Il Piano, in linea con quello varato per il triennio 2015-2017, intende proporre soluzioni per supportare le istituzioni e le associazioni nella prevenzione e nel contrasto al razzismo per garantire la coesione sociale e contribuire alla costruzione di un'identità comune caratterizzata dalla valorizzazione della diversità e del contributo dei migranti e di persone di origine migrante alla società nonché dell'interazione positiva tra persone con background diversi. L'Ufficio ha avviato un processo di ascolto e confronto tra enti e stakeholder che hanno manifestato la volontà di mettere a disposizione il bagaglio di esperienze e competenze maturate nel tempo al riguardo, finalizzato a individuare le principali sfide, i fabbisogni specifici e le possibili risposte strategiche da proporre. Sono stati organizzati gli incontri dei c.d. tavoli tematici, nell'ambito dei quali sono state discusse le maggiori criticità riguardanti il raggiungimento dell'effettiva parità di trattamento e la non discriminazione nonché le potenziali azioni concretamente realizzabili.

Al fine di rafforzare l'azione di contrasto alla discriminazione e al razzismo, UNAR stipula **protocolli d'intesa e accordi con enti, istituzioni, associazioni** in grado di supportare e rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a ogni forma di razzismo.

Nel 2024 sono stati stipulati 2 nuovi accordi, in aggiunta a quelli già in essere stipulati negli anni precedenti¹¹:

- protocollo di intesa tra UNAR e Osservatorio Regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro (13 febbraio 2024);
- protocollo di intesa in materia di contrasto delle disuguaglianze socio-sanitarie di popolazioni vulnerabili tra l'Istituto Superiore di Sanità e UNAR (5 novembre 2024).

Tra le azioni e progetti promossi da UNAR nel 2024 si richiama, nell'ambito della ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, l'UNAR ha lanciato la *XX edizione della Settimana di azione contro il razzismo*, promossa nel territorio nazionale dal 18 al 24 marzo 2024, con l'obiettivo di realizzare iniziative di sensibilizzazione e informazione volte a favorire la cultura della parità di trattamento, del rispetto e della valorizzazione delle differenze, in particolare fra i giovani, attraverso attività educative, culturali, artistiche e sportive.

Nell'ambito del FAMI 2021-2027, è stato avviato un progetto presentato dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) denominato "Supporto alle reti territoriali antidiscriminazione - capacity building e coordinamento scientifico". L'obiettivo è quello di supportare una rete di partenariato interistituzionale volta alla definizione di centri, a livello regionale e comunale, deputati alla rilevazione/ricezione di casi di discriminazione razziale e contribuire al potenziamento delle capacità, dell'efficienza e dell'efficacia di intervento di tali Centri territoriali per prevenire e contrastare le discriminazioni razziali. La necessità è di attivare reti territoriali di supporto a vittime di discriminazione, con compiti di tutela, monitoraggio informazione e sensibilizzazione.

Nel 2024 è stato pubblicato il **nuovo rapporto ECRI** sull'Italia nel quale, accanto a una serie di traguardi positivi raggiunti rispetto al precedente monitoraggio in tema di razzismo e discriminazione, si evidenziano una serie di criticità accompagnate da alcune raccomandazioni della *Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza* (Consiglio d'Europa). Tra i **progressi** si evidenzia per esempio lo sviluppo di un sistema di raccolta dati sugli episodi di bullismo nelle scuole, inclusi quelli motivati da motivi etnico-razziali.

11 Per tutti gli accordi e protocolli si rimanda a <https://www.unar.it/portale/web/guest/protocolli-e-accordi>

7. CITTADINANZA



INTRODUZIONE

Nell'ordinamento italiano la cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis (per discendenza), cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. Chi sia nato in Italia da genitori entrambi stranieri può chiedere la cittadinanza al compimento della maggiore età.

La cittadinanza, disciplinata dalla legge 5/2/1992, n. 91 e dai DPR di attuazione 572/1993 e 362/1994, può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. Sono previsti periodi di residenza legale più brevi in relazione ad alcune fattispecie: straniero nato in Italia o con ascendenti italiani che abbiano perso la cittadinanza d'origine (tre anni), cittadino europeo (quattro anni), apolide, rifugiato o adottato maggiorenne/figlio di naturalizzati (cinque anni). In ogni caso, il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento e di non avere precedenti penali; non devono sussistere motivi ostativi concernenti la sicurezza della Repubblica. I requisiti per la concessione della cittadinanza italiana devono permanere

fino alla conclusione del relativo procedimento amministrativo. La legge riconnette all'acquisto della cittadinanza anche quello da parte dei figli minorenni conviventi.

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 91 «il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato».

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La cittadinanza per matrimonio è riconosciuta dal Prefetto della provincia di residenza del richiedente e, ove l'interessato sia residente all'estero, dal Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

Nel 2024 la disciplina inerente all'acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri e dei loro figli, così come quella relativa all'apolidia, non hanno conosciuto innovazioni a livello strettamente legislativo. Premesso un affondo sui dati relativi alle acquisizioni di cittadinanza, vi sono però stati alcuni sviluppi sul piano della regolazione in senso ampio di cui si dà conto in queste pagine, in vario modo legati alla rilevanza dei fenomeni e alle relative criticità.



7.1 ACQUISIZIONI DI CITTADINANZA

Nel 2023 le acquisizioni della cittadinanza italiana, pari a 213.567, si mantengono stabilmente elevate e agli stessi livelli del 2022 (213.716) e quindi molto più numerose rispetto a quelle del 2021 (121.457). Tra gli stranieri che nel corso del 2023 hanno acquisito la cittadinanza ben 196.040 (circa il 92% del totale) erano cittadini di paesi terzi; tale valore segna un incremento del 78,9% rispetto al 2021 ed è il più alto degli ultimi 13 anni. Se il notevole aumento delle acquisizioni di cittadinanza del 2022 sul 2021 è da imputare in parte anche alla ripresa, dopo gli anni della pandemia, delle procedure amministrative precedentemente rallentate, quello che si riscontra tra il 2023 e il 2022, molto meno significativo sul piano numerico, sembra indicare l'avvio di un processo di normalizzazione.

Analizzando le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di cittadini non comunitari, la quota più rilevante riguarda quelle avvenute **per residenza** (quasi 78.000¹) e quelle dei minori **per trasmissione dai genitori** (oltre 59.000); nell'insieme coprono quasi il 70% del totale delle acquisizioni.

A crescere meno sono i procedimenti avvenuti per elezione al 18° anno di età dei cittadini stranieri nati in Italia, comunque cresciuti da meno di 8.000 nel 2021 a quasi 11.000 nel 2023 (+35,5%). Nel corso del 2023, quasi un'acquisizione di cittadinanza su quattro è stata registrata in Lombardia (25,1%), seguono Emilia-Romagna (12,6%) e Veneto (11,6%); nel complesso in queste tre regioni si rileva circa la metà del totale delle acquisizioni di cittadinanza riguardanti cittadini di origine non comunitaria.

1 Fonte: Istat



7.2 NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI

A partire dal 1° febbraio 2024, la notifica di tutti i decreti di definizione dei procedimenti di cittadinanza ai sensi degli artt. 5 (per matrimonio) e 9 (per residenza decennale) della Legge 91/1992 – concessione/acquisto, rigetto, inammissibilità – avviene esclusivamente tramite la Piattaforma Notifiche Digitali di PagoPA s.p.a., collegata al sistema applicativo di gestione delle domande di cittadinanza CIVES.

La digitalizzazione del sistema di notifica mediante l'utilizzo della piattaforma informatica è volto a semplificare il processo di invio, consegna e notifica delle comunicazioni, apportando maggiore certezza e celerità al procedimento.

Quanto al funzionamento in concreto del sistema di notifica, in base a tale innovazione:

- se il richiedente cittadinanza dispone di un domicilio digitale, la Piattaforma Notifiche Digitali genera un Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) in formato elettronico, che viene recapitato nella relativa casella P.E.C. del richiedente, determinando, decorsi i termini previsti dalla normativa, l'avvenuto perfezionamento della notifica. L'AAR contiene anche un link (anche sotto forma di QR-code) che consente al richiedente di scaricare il decreto di cittadinanza. La notifica si perfeziona al settimo giorno successivo alla data di consegna dell'ARR.
- se il richiedente la cittadinanza non dispone di un domicilio digitale, la Piattaforma Notifiche Digitali provvede

ad inviare una raccomandata A/R al richiedente, che contiene l'AAR in formato cartaceo, con le istruzioni necessarie per accedere alla Piattaforma notifiche e scaricare il decreto di cittadinanza ivi depositato. La notifica si perfeziona il decimo giorno successivo al ricevimento della raccomandata A/R.

- Se la raccomandata A/R non viene recapitata al richiedente perché il destinatario risulta irreperibile, l'AAR viene depositato in Piattaforma e reso disponibile all'utente. Tale deposito sostituisce l'affissione fisica presso la Casa Comunale e rileva ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
- La notifica si perfeziona il decimo giorno successivo al deposito dell'AAR.

Il decreto oggetto di notifica resterà disponibile sulla Piattaforma per un periodo di 120 giorni a partire dall'avvenuta notifica al richiedente. In caso di impossibilità per il richiedente di scaricare il decreto dalla Piattaforma per il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica, le Prefetture dovranno provvedere a trasmettere al richiedente stesso, tramite comunicazione inviata dalla pratica sul Portale Servizi, il decreto e gli atti opponibili a terzi prodotti dalla Piattaforma Notifiche (scaricabili all'interno della sezione Documenti nella relativa pratica), considerando in ogni caso avvenuto il perfezionamento della notifica secondo i consueti termini e modalità di PN.



7.3 CITTADINANZA IURE SANGUINIS

Con la **circolare 43347 del 3 ottobre 2024** sono state indicate le nuove linee interpretative-applicative dettate dalla Corte di Cassazione, per quel che concerne

- a) il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di cittadini italiani emigrati in caso di perdita della cittadinanza da parte dell'avo per naturalizzazione nel paese d'immigrazione, dopo la nascita del figlio ma nel corso della sua minore età;
- b) la decorrenza dell'acquisto della cittadinanza da parte di coloro che siano stati riconosciuti (come figli) da un cittadino italiano o la cui filiazione sia stata dichiarata giudizialmente nel corso della maggiore età (con equiparazione da questo punto di vista agli altri figli).

Con riferimento alla prima ipotesi il Supremo Consesso ha chiarito i rapporti tra l'art. 7 e l'art. 12 della legge 555/1912 e quindi le situazioni di bipolidia regolate dalla stessa legge n. 555/1912 nei termini che seguono: *“In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti.*

Nella seconda ipotesi sulla decorrenza dell'acquisto della cittadinanza italiana per colui che venga riconosciuto o dichiarato giudizialmente figlio di genitore di italiano durante la maggiore età, si deve ritenere che l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis retroagisca anche in questo caso alla nascita, investendo gli eventuali discendenti. Pertanto, l'ottenimento della cittadinanza non produce più effetti dal giorno successivo alla dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana.

Infine, la circolare fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla portata applicativa dei principi formulati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14194 del 22 maggio 2024. Il caso riguardava una domanda di cittadinanza iure sanguinis, rigettata dall'ufficiale di Stato civile, per impossibilità di reperire un atto di nascita dell'avo italiano (dell'ascendente in linea retta) da cui risultasse la cittadinanza di quest'ultimo.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto l'idoneità del riconoscimento postumo effettuato nell'atto di nascita a fondare il possesso continuo dello stato di figlio e comprovare la trasmissione della cittadinanza italiana.

Secondo la Corte è possibile rimediare alla mancanza e/o vizio dell'atto di nascita o delle relative indicazioni di paternità e maternità presenti in esso attraverso l'art. 237 c.c., secondo *«Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore*

abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa; che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

La circolare pone in evidenza che tale principio non sia immediatamente applicabile nei procedimenti amministrativi,

in quanto l'Autorità amministrativa non ha competenza in tema di "ricognizione sostanziale" dello stato di cittadinanza, che spetta alla magistratura ordinaria. Per conseguenza, tale principio potrà essere affermato solo in via giurisdizionale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo integrale della circolare.



7.4 ONERI PER L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Con la legge n. 207/2024 – legge di bilancio 2025 – sono stati introdotti nuovi contributi ed elevate tariffe già esistenti a carico dei cittadini stranieri che chiedono la cittadinanza.

In particolare, i **Comuni, secondo quanto da essi autonomamente stabilito**, potranno assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana al pagamento di un **contributo amministrativo** in misura non superiore a € 600 **per ciascun richiedente maggiorenne**. Essi potranno anche assoggettare a un contributo massimo di € 300 le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo se relativi a persone

diverse dal richiedente. È prevista l'**improcedibilità delle domande in caso di mancato o inesatto pagamento** dei contributi nei termini stabiliti dal Comune.

È stata, inoltre, **incrementata da €300 a €600** la tariffa per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne presso gli **uffici diplomatici e consolari**. Il 50% dei proventi derivanti da tale contributo sarà riassegnato al Ministero dell'Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è destinato per metà agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi e, per l'altra metà, al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese.



7.5 REFERENDUM

Nel 2024 sono state raccolte le firme per un quesito referendario per l'abrogazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. La modifica, se approvata, consentirebbe di ridurre il tempo di previa residenza richiesto per la naturalizzazione da dieci a cinque anni. A seguito del giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 11 del 2025) il referendum è stato indetto: la consultazione avrà luogo l'8-9 giugno 2025.

8. FRONTIERE, VISTI E SCHENGEN



INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 77 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), l'UE sviluppa **una politica comune relativa al controllo delle frontiere esterne** funzionale a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace del loro attraversamento, nonché ad instaurare progressivamente un sistema di frontiere integrato.

Un ulteriore settore oggetto di armonizzazione completa concerne la politica comune dei visti, con l'individuazione degli Stati i cui cittadini debbono essere muniti di un visto per l'ingresso nello spazio Schengen, nonché l'armonizzazione dei visti rilasciati dagli Stati membri ai fini di soggiorno nel suddetto contesto. La soppressione dei controlli alle frontiere interne costituisce un elemento

fondamentale dell'obiettivo enunciato all'art. 76 TFUE, diretto a instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone. In circostanze eccezionali, riconducibili ad esigenze di tutela da una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, è prevista la possibilità di un ripristino temporaneo dei controlli da parte degli Stati membri, in condizioni di stretta necessità e proporzionalità, in ottemperanza a procedure specificamente definite nel codice frontiere Schengen (artt. 25-29 regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone).



8.1 GESTIONE DELL' AREA SCHENGEN

Nel 2024, l'Italia ha mantenuto ininterrottamente (dal 1° gennaio al 31 dicembre) il ripristino dei controlli alla frontiera terrestre con la Slovenia, introdotto per la prima volta nell'ottobre 2023. Tale ripristino è stato oggetto di cinque successive diverse notifiche di proroga alla Commissione europea ai sensi degli artt. 25 e 28 Codice frontiere Schengen (rispettivamente per i seguenti periodi: 20/12/2023 - 19/01/2024; 19/01/2024 - 18/06/2024; 19/06/2024 - 18/12/2024; 19/12/2024 - 18/06/2025). Motivato inizialmente da esigenze di sicurezza legate all'aumento del rischio di violenza all'interno dell'UE a seguito della conflittualità apertasi nell'area mediorientale e al rischio di possibili infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori irregolari provenienti anche dalla rotta balcanica. Successivamente il ripristino dei controlli alle frontiere è stato mantenuto in considerazione del proseguimento del conflitto in Ucraina e alla Presidenza italiana del G7 e, a dicembre 2024, per via delle esigenze di sicurezza legate al Giubileo della Chiesa cattolica.

In occasione dell'**audizione svoltasi davanti al Comitato parlamentare Schengen** il 24 novembre 2024, il Ministro dell'Interno Piantedosi ha riferito che, da un lato, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo ha valutato il persistere dell'attualità del rischio di infiltrazioni terroristiche proprio in relazione alla rotta balcanica, e, dall'altro, durature preoccupazioni attinenti ai flussi irregolari lungo

la c.d. rotta balcanica (tanto che nel corso del 2023 anche la Slovenia aveva deciso di reintrodurre i controlli alle frontiere terrestri con la Croazia e l'Ungheria). Le attività investigative, condotte sulle reti criminali operanti nella rotta balcanica, hanno consentito di delineare un quadro diversificato del *modus operandi* dei soggetti che favoriscono gli ingressi irregolari. Accanto ad attività organizzate, si registrano infatti iniziative poste in essere da singoli soggetti che offrono passaggi alla frontiera dietro pagamento e, allo stesso modo, si riscontrano attraversamenti dei valichi organizzati in sostanziale autonomia. In alcune occasioni, i migranti vengono occultati all'interno di mezzi di trasporto pesante, mettendone a rischio l'incolumità, talvolta a insaputa degli stessi conducenti.

Sul piano tecnico-operativo, la Polizia di Stato ha intrapreso interlocuzioni con le omologhe articolazioni in Slovenia e Croazia per la realizzazione di iniziative condivise finalizzate:

- al rafforzamento delle attività di pattugliamento in modalità mista;
- alla creazione, a livello locale, di comitati congiunti permanenti italo-sloveni e italo-croati;
- alla previsione di punti di contatto permanenti per intensificare lo scambio informativo.

In occasione della [sesta riunione trilaterale con i ministri degli interni croato e sloveno](#), il Ministro dell'interno italiano ha sottolineato la vistosa riduzione dei flussi lungo la rotta Balcanica (-78%). Per quanto riguarda l'Italia, dal 21 ottobre 2023 al 15 gennaio 2025 sono stati rintracciati in ingresso, al confine con la Slovenia, circa 6200 migranti irregolari. Delle oltre 2300 persone denunciate, 318 sono state arrestate e di queste 160 per favoreggiamento dell'immigrazione fuori dai flussi regolari. Nello stesso periodo, con specifico riferimento alla prevenzione del terrorismo, 188 persone sono state segnalate alla banca dati di Polizia Schengen.

In occasione della succitata audizione al Comitato Schengen, il Ministro dell'Interno italiano ha puntualizzato che sempre in chiave di prevenzione dei rischi di infiltrazione terroristica, particolare attenzione è stata riservata ai flussi via mare rispetto ai quali è stato dato nuovo impulso alle attività interforze per i controlli delle frontiere e a quelle effettuate dalle specifiche *task force* operanti nelle principali aree di sbarco e negli *hotspot* nazionali. In riferimento agli arrivi via mare, il Ministro ha evidenziato che dall'inizio dell'anno al 4

novembre sono giunti sulle coste italiane 55.892 migranti, registrando una diminuzione degli sbarchi pari al 62 per cento rispetto al 2023 e pari al 36 per cento rispetto al 2022.

L'Italia ha inoltre ripristinato, dal 5 al 18 giugno 2024, i controlli a tutte le frontiere interne (terrestri, aeree e marittime) in occasione del vertice del G7 a Brindisi, paventando il rischio di attività terroristiche e violente, nonché di turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza.

A margine del G7 dei Ministri dell'Interno, svoltosi ad ottobre 2024, i Ministri italiano e francese hanno sottoscritto una Dichiarazione di intenti relativa alla creazione di una unità di ricerca operativa in materia di lotta alla migrazione illegale che prevede tra le altre cose: il rafforzamento della cooperazione tra i servizi specializzati nella lotta contro le reti di immigrazione non regolare che operano su entrambi i lati del confine italo-francese, la creazione di una unità di ricerca operativa, l'istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc sotto l'egida dei rispettivi servizi centrali nazionali. L'unità di ricerca operativa avrà base sul confine italo-francese a Ventimiglia.



8.2 DIMENSIONE ESTERNA, INTENSIFICAZIONE DELLA COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE CON I PAESI DI ORIGINE E TRANSITO DEI FLUSSI MIGRATORI

È stata intensificata, sia a livello bilaterale che multilaterale, la collaborazione con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori, in particolare per quanto attiene all'incremento della fornitura di dotazioni strumentali per il controllo delle frontiere e alle attività formative del personale.

A gennaio 2024 è stato sottoscritto un nuovo Memorandum di Intesa tra il Ministero dell'Interno italiano e quello del Gambia.

Con la legge del 30 settembre 2024 n. 148 è stato ratificato l'accordo tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, che era stato sottoscritto a Roma il 12 novembre 2020. L'accordo prevede, tra le altre cose, lo scambio di informazioni sulla migrazione illegale e sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere e lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti.

Con la legge dell'8 aprile 2024, n. 53 è stato ratificato l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. L'articolo 19 è interamente dedicato al capitolo migrazioni e prevede, tra le altre cose, la cooperazione in

relazione alle questioni ritenute di reciproco interesse in materia di controlli alle frontiere.

Accanto alla sottoscrizione di tali accordi, sempre nell'ottica di incentivare la cooperazione con i Paesi terzi per la gestione del fenomeno migratorio, il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali) come convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 ha apportato modifiche al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e più precisamente all'art. 139. È stata prevista infatti l'applicazione della disciplina relativa alla secretazione per i contratti di appalto relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori. La secretazione è stata disposta "in considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti". In relazione a tali appalti, è stata prevista la deroga anche alla disposizione che richiedeva alle stazioni appaltanti di dichiarare, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure.



8.3 POLITICA DEI VISTI

Con il decreto legge n. 145 del 2024, come convertito dalla legge n. 187 del 2024, è stata prevista l'acquisizione obbligatoria delle impronte digitali anche per i visti d'ingresso nazionali (tipo D - validi per soggiorni di oltre 90 giorni). Il nuovo art. 4, comma 4-bis, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (TUI) prevede che all'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscano gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa dell'UE per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità previste dalla medesima normativa.

Sono fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le rappresentanze diplomatiche italiane hanno, quindi, diffuso la comunicazione per informare circa l'obbligo di presentarsi di persona all'atto della presentazione della domanda, anche per i visti di lunga durata, rinviando a criteri e modalità di cui all'art. 13 del Codice visti (regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Il medesimo decreto legge 145/2024 ha disposto che, in caso di diniego del visto di ingresso da parte della rappresentanza diplomatica, non debbano più essere

preventivamente comunicati all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Il nuovo articolo 4, comma 7-bis, del TUI ha espressamente disposto la non applicabilità dell'articolo 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ai procedimenti relativi ai visti di ingresso, nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso. L'eventuale diniego del visto continuerà ad essere dettagliatamente motivato in punto di fatto e di diritto.

9. MIGRAZIONE IRREGOLARE



INTRODUZIONE

La lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti (concetto distinto dalla tratta di esseri umani, cui è dedicato il capitolo 10) è parte integrante della politica migratoria italiana ed europea.

Essa, infatti, contribuisce alla gestione sicura e ordinata dei flussi migratori e al contrasto delle organizzazioni criminali, che si arricchiscono spingendo le persone ad intraprendere viaggi pericolosi pur di arrivare in Europa. Il perseguimento di tale obiettivo si esplica attraverso una pluralità di azioni complementari. Alcune di queste riflettono precisi obblighi dello Stato italiano, discendenti dalla normativa internazionale e dell'Unione Europea. Si pensi in particolare al **Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria** del 15 dicembre del 2000 e alla direttiva 115/2008/CE (Direttiva rimpatri). Ulteriori strumenti di derivazione europea, di cui l'Italia ha tenuto conto nell'elaborazione di politiche di contrasto all'immigrazione irregolare, sono indubbiamente la direttiva 2009/52/CE in materia di sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o, ancora, le norme tese a disciplinare il riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei migranti non regolari tra gli Stati membri (Direttiva 2001/40/CE).

Altri ambiti sono invece demandati in larga misura alla competenza del legislatore nazionale.

Disposizioni specificamente dedicate al contrasto dell'immigrazione irregolare sono contenute nel titolo

II del T.U.I., recante disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato e più precisamente nel suo capo II, dedicato al controllo delle frontiere, al respingimento e all'espulsione.

Accanto a queste, la disciplina della migrazione legale può essere impiegata anche al fine di scongiurare il fenomeno della migrazione irregolare. La disciplina del trattamento dello straniero in condizione irregolare è demandata prettamente all'autorità nazionale, sebbene la Corte di Giustizia abbia richiamato gli Stati al rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Al di là di questa dimensione interna, **il contrasto all'immigrazione irregolare non può che essere svolto anche attraverso la cooperazione con i paesi terzi**. Come riconosciuto dalla Commissione europea nel rinnovato *Piano di Azione contro il traffico di migranti 2021 – 2025*, l'intensificazione della risposta al traffico di migranti è una sfida comune anche per i paesi partner dell'UE e degli Stati membri e *“richiede un approccio che prenda in considerazione l'intero tragitto e che combini la cooperazione internazionale e il coordinamento con i nostri partner e tra gli Stati membri per smantellare il modello di business dei trafficanti”*.

Considerato che gli aspetti strettamente pertinenti alle operazioni di rimpatrio e alla cooperazione con i Paesi terzi per contrastare la migrazione irregolare sono presi in considerazione in altri capitoli del presente rapporto, questo contributo si concentra invece sugli sviluppi verificatisi nel 2024 con riferimento agli strumenti di migrazione legale volti a prevenire e contrastare la migrazione irregolare, alla lotta al favoreggiamento della migrazione irregolare.



9.1 CONTRASTO E PREVENZIONE DEL FENOMENO ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DELLA MIGRAZIONE LEGALE

Gli strumenti della migrazione legale costituiscono senza dubbio importanti soluzioni per contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare. Tra questi, fondamentale importanza ricopre la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri.

A questo proposito, come illustrato nel capitolo dedicato alla migrazione legale, l'articolo 3 comma 1 lett. a) del DPCM del 27 settembre 2023 ha previsto l'introduzione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, in collaborazione con lo Stato italiano, *“promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori*

irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia". Per tale categoria sono state previste per il 2024 quote preferenziali per cittadini provenienti da tali Stati pari a 5500 unità, di cui 2380 per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo (articolo 6 comma 2 lett. b DPCM 27 settembre 2023) e 3000 per lavoro stagionale (articolo 7 comma 2 lett. b).

Ai fini dell'ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato, autonomo o stagionale, le quote di ingresso sono riservate esclusivamente ai cittadini provenienti da Paesi che hanno stipulato (o che stipuleranno nel corso del triennio) accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia. Tali Paesi attualmente sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Sempre in relazione alle misure per contrastare l'immigrazione irregolare contenute nel decreto flussi, un'importante novità è stata introdotta con la legge n. 187 del 9 dicembre 2024, che ha convertito il decreto legge n. 145 dell'11 ottobre 2024 recante *"Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale"*. L'articolo 3 della citata legge prevede la sospensione dei procedimenti amministrativi relativi a cittadini provenienti da Paesi terzi caratterizzati da elevato rischio di domande corrette da documentazione contraffatta o di domande presentate in assenza dei presupposti di legge. Tali paesi saranno individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Dall'entrata in vigore e per tutto il 2025 fino all'adozione del decreto ministeriale, sono considerati paesi a rischio il **Bangladesh**, il **Pakistan** e lo **Sri Lanka**. Per i lavoratori provenienti da tali Paesi la nuova norma prevede che il nulla osta al lavoro possa essere rilasciato solo previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro del rispetto dei requisiti e delle procedure. Di conseguenza, per tali paesi non si applica il c.d. silenzio assenso previsto dal comma 5.01 dell'articolo 22 del d. lgs. 286/98, che prevede invece che, qualora nel termine di sessanta giorni non siano stati acquisite le informazioni relative a elementi ostativi, il nulla osta in ogni caso viene rilasciato. La modifica normativa ha inoltre previsto una specifica disciplina transitoria: salvo i casi in cui il rilascio del visto di ingresso sia già avvenuto, l'efficacia dei procedimenti e dei nulla osta già rilasciati è sospesa fino all'espletamento dell'istruttoria, per le domande presentate, o alla conferma espressa da parte dello Sportello unico per l'immigrazione competente per i casi in cui il nulla osta è già stato rilasciato. L'esigenza di tale previsione normativa è di operare un controllo maggiore sui flussi di ingresso, in un'ottica di contrasto e prevenzione dell'acquisizione fraudolenta del visto di ingresso e del titolo di soggiorno.

In generale, il decreto legge n. 145/2024, convertito con legge n. 187/2024 contiene specifiche previsioni normative volte a contrastare l'uso improprio dei percorsi di migrazione legale, riducendo il rischio di eventuali abusi della normativa che regola l'ingresso. Tali misure costituiscono un'assoluta novità nel panorama delle procedure di ingresso, e sono:

- l'introduzione dell'obbligo, a carico del datore di lavoro, di confermare l'interesse ad assumere il lavoratore prima che venga rilasciato il visto di ingresso, entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore, e la limitazione, per l'anno 2025, a un massimo di tre richieste di assunzione di un lavoratore straniero nell'ambito delle quote per ciascun datore di lavoro;
- irricevibilità della domanda di nulla osta del datore di lavoro che nel triennio precedente alla presentazione della domanda di assunzione non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno, salvo causa a lui non imputabile;
- irricevibilità della domanda di nulla osta del datore di lavoro nei cui confronti sia intervenuta una condanna, anche non definitiva, o risulti emesso il decreto che dispone il giudizio per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo.

Un'ulteriore misura orientata al contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo è quella introdotta dal decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. La disposizione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 350,00 a 3.500,00 euro per il datore di lavoro che metta a disposizione del lavoratore straniero un'alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio o ancora quando l'importo del canone venga trattenuto direttamente dalla retribuzione. Il canone si intende sempre eccessivo rispetto alla retribuzione quando è superiore a un terzo di quest'ultima.

Ancora nell'ottica della programmazione dei flussi di ingresso e al fine di scoraggiare l'immigrazione irregolare, in data 4 marzo 2024 è stato siglato il protocollo d'intesa che dà attuazione al Memorandum per la cooperazione nella gestione dei flussi migratori sottoscritto a Tunisi in data 20 ottobre 2023 dai Ministri degli Esteri italiano e tunisino. Il protocollo definisce la collaborazione tra le agenzie dei due Ministeri per consentire l'ingresso in Italia di 12.000 lavoratori tunisini in tre anni, prevedendo procedure semplificate per il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno. Il Memorandum costituisce il risultato di un impegno concreto per rispondere più adeguatamente alle esigenze di manodopera del sistema produttivo italiano e promuovere al contempo la gestione dei flussi migratori, controllati e sicuri.

Relativamente alla collaborazione tra l'Italia e i paesi terzi, a novembre 2024, è stato approvato un accordo tra Italia e India per favorire la migrazione regolare attraverso la creazione di flussi di ingresso. I due Paesi hanno concordato di rafforzare la cooperazione nei settori della migrazione e della mobilità, con lo scopo di contrastare la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani, di valutare percorsi per facilitare la mobilità dei lavoratori, e di promuovere condizioni di lavoro eque, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze delle rispettive economie.

Tra le misure volte a intensificare la cooperazione con i Paesi terzi per la prevenzione dei flussi migratori irregolari si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2024 della legge 11 gennaio 2024, n. 2, di conversione del decreto legge del 15 novembre 2023 n. 161, recante *"Disposizioni urgenti in merito alla collaborazione dell'Italia con Stati del Continente africano"* in conformità al documento programmatico denominato "Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei". Il Piano persegue la costruzione

di un nuovo partenariato tra l'Italia e gli Stati del continente africano, ed è volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza. Tale partenariato mira, inoltre, a favorire la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati a individuare, definire e attuare gli interventi previsti dal Piano, nonché a favorire un impegno congiunto per la stabilità e la sicurezza globale, al fine di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari.

Nel giugno 2024 è inoltre stato avviato il progetto CIVIT, realizzato in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM), che prevede la costruzione di posti di polizia alle frontiere tra la Costa d'Avorio, uno dei paesi tra i partner prioritari del Piano Mattei per l'Africa, la Liberia e il Mali, oltre che la formazione degli operatori di polizia della Costa d'Avorio, per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.



9.2 LE DISPOSIZIONI SPECIFICAMENTE VOLTE AL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

L'articolo 12 del T.U.I. contiene specifiche disposizioni tese a sanzionare il favoreggiamento della migrazione irregolare, inteso come il comportamento di colui che "promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri [...] ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegittimamente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente". La disposizione è stata negli ultimi anni oggetto di ripetute modifiche, adottate al fine di contrastare il fenomeno del traffico di migranti via mare.

Il decreto legge n. 53 del 2019, convertito con legge 77 del 2019, attribuiva al Ministero dell'Interno il potere di **limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale**, ad eccezione del naviglio militare e delle navi in servizio governativo non commerciale per ragioni di sicurezza pubblica o in caso di passaggio pregiudizievole o non inoffensivo di una nave impegnata in attività, tra cui il carico o lo scarico di persone in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di immigrazione. In tal caso il provvedimento limitativo o impeditivo doveva essere adottato di concerto con il Ministero della Difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

La violazione del provvedimento da parte del comandante della nave veniva sanzionata in via amministrativa con multe da 150.000 a 1.000.000 euro, fatte salve le sanzioni penali applicabili. In caso poi di violazioni ripetute, era prevista anche la confisca della nave con il sequestro immediato del mezzo.

Il successivo decreto legge 130/2020, convertito in legge 173/2020, è intervenuto sulla disciplina al fine di **meglio individuare i titolari del potere limitativo/interdittivo** del transito delle imbarcazioni nel mare territoriale e per rimodulare il regime sanzionatorio previsto dal divieto.

È stato quindi chiarito che la competenza ad emanare tali provvedimenti spetta al Ministero dell'Interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il primo interviene per esigenze di pubblica sicurezza, mentre il secondo interviene principalmente, sebbene non esclusivamente, laddove ciò sia necessario per esigenze di sicurezza marittima.

Sotto il profilo sanzionatorio, invece, per la violazione del provvedimento impeditivo/limitativo, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa è stata ridimensionata al pagamento di una somma compresa tra 10.000 e 50.000 euro.

Una novità introdotta nell'ultimo anno dal decreto legge 145/2024 convertito in legge 187/2024 è quella relativa

all'obbligo per gli aeromobili privati che effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata ad operazioni di soccorso di "*informare di ogni situazione di emergenza in mare*" l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue (art. 1, comma 2 octies decreto legge 130/2020, così come modificato dal decreto legge 145/2024).

In caso di violazione sono previste le sanzioni amministrative del pagamento di una somma compresa tra euro 2.000 ed euro 10.000 e il fermo dell'aeromobile per venti giorni. Entro dieci giorni è possibile presentare ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo.

Più in generale, con decreto legge 145/2024 convertito con la legge 187/2024, sono state introdotte una serie di rilevanti modifiche alla normativa nazionale che, tra le altre, riguardano anche la migrazione irregolare. In particolare, oltre che per i richiedenti protezione internazionale, anche per le seguenti categorie di cittadini stranieri vige l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e l'obbligo di esibire o produrre gli elementi relativi ad età, identità e cittadinanza, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali:

- cittadini di paesi terzi rintracciati durante l'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna;
- cittadini giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare;
- cittadini di paesi terzi trattenuti in centri per il rimpatrio o sottoposti a trattenimento amministrativo nell'ambito delle procedure accelerate di frontiera.

Anche in questo caso, l'obiettivo perseguito dalla nuova normativa è di condurre una gestione quanto più possibile ordinata dei flussi, e di incrementare l'efficacia dei rimpatri attraverso l'acquisizione di informazioni rilevanti ai fini dell'identificazione degli stranieri fermati all'atto dell'ingresso irregolare.



9.3 ACCESSO A SERVIZI E SOLUZIONI LEGALI PER I MIGRANTI CHE SOGGIORNANO IN CONDIZIONE DI IRREGOLARITÀ

L'ordinamento italiano riconosce ai cittadini di paesi terzi, anche in condizione di irregolarità, i diritti fondamentali della persona umana. A prescindere dunque dalla posizione giuridica della persona sul territorio nazionale, è riconosciuto l'accesso a una serie di servizi essenziali, primo tra tutti il diritto alla salute. Pertanto, sono sempre garantite le cure urgenti o comunque essenziali per coloro che versino in condizione di irregolarità ed è esclusa qualsiasi tipo di segnalazione da parte dei presidi sanitari all'autorità di Pubblica Sicurezza, ad eccezione dei casi di referto medico obbligatorio per situazioni di particolare gravità.

Oltre al tema dell'assistenza sanitaria, nel contesto delle politiche migratorie, particolare rilevanza assume l'esigenza di tutela delle persone che, pur soggiornando irregolarmente sul territorio nazionale, subiscono forme di sfruttamento lavorativo. Si palesa quindi la necessità di misure specifiche che garantiscano l'accesso alla giustizia e alla protezione sociale. Contemporaneamente, si pone il dovere di far emergere le situazioni di grave sfruttamento lavorativo ai danni di lavoratori stranieri resi ancor più vulnerabili dalla condizione di irregolarità sul territorio nazionale.

Il decreto legge 145/2024 convertito in legge 187/2024 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo che soggiornano irregolarmente in Italia. È stato introdotto un permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo qualora nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento o di accertamenti ispettivi, l'interessato contribuisca in modo utile all'emersione dei fatti e all'individuazione dei

responsabili. Il permesso, denominato "casi speciali", consente la permanenza sul territorio per sei mesi, con possibilità di rinnovo per un anno o per un periodo maggiore necessario per motivi di giustizia. Tale permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione nell'elenco anagrafico e la possibilità di svolgere lavoro subordinato e autonomo, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di età.

A seguito del rilascio di tale permesso di soggiorno, il giudice emette una sentenza di non luogo a procedere per il reato di ingresso e soggiorno irregolare. Alla scadenza, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.

I destinatari di tale tipologia di permesso di soggiorno potranno beneficiare di misure di assistenza finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. Le modalità esecutive di tali misure saranno decise sulla base di programmi individuali di assistenza, elaborati in conformità alle "Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura". Il programma di assistenza conterrà inoltre un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). I destinatari delle misure, in caso di necessità, potranno beneficiare dell'assegno di inclusione, in deroga ai criteri di residenza ordinariamente previsti per l'attribuzione di tale beneficio. Le misure assistenziali si estendono anche ai familiari della vittima, ai quali, se irregolari, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

10. TRATTA DI ESSERI UMANI



INTRODUZIONE

L'Italia è costantemente impegnata nel contrasto alla tratta di esseri umani. In considerazione della continua trasformazione del fenomeno sia rispetto agli ambiti di sfruttamento e alle modalità di reclutamento che sotto il profilo delle vittime coinvolte, l'Italia ha pertanto posto in essere un sistema di governance multilivello e multi-agenzia, che agisce contemporaneamente su più leve tenendo conto, singolarmente e complessivamente, dei molteplici aspetti che caratterizzano la tratta di esseri umani in maniera coordinata¹.

Tale approccio trova la sua principale espressione nel Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento² (di seguito PNA) in attuazione della Direttiva 2011/36/UE, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24, la cui versione attualmente in essere copre il periodo 2022-2025³.

Il Piano è il risultato di un lavoro condiviso, che ha visto il coinvolgimento della Cabina di Regia Nazionale (Amministrazioni centrali, Regioni e autonomie locali), del Comitato Tecnico a supporto della Cabina di Regia, delle Parti Sociali e delle principali realtà associative attive nel settore della prevenzione e del contrasto alla tratta degli esseri umani, tra le quali, le competenti Agenzie delle Nazioni Unite⁴.

L'obiettivo strategico del PNA 2022-2025 è quello di migliorare – in coerenza con un approccio unitario a livello europeo – la risposta nazionale al fenomeno della tratta, agendo nel rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione, in un'ottica di mainstreaming di genere, di tutela dei diritti dei minori, delle donne e più in generale delle categorie vulnerabili⁵. Per perseguire tale obiettivo vengono previste strategie pluriennali di intervento per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime.

Il Piano è basato sulle quattro direttrici (4Ps) che a livello internazionale guidano la lotta alla tratta di esseri umani, ossia *prevenzione, persecuzione del crimine, protezione e cooperazione (partnership)*.

Inoltre, in linea con l'approccio multilivello e multi-agenzia di contrasto al fenomeno, il PNA è parte integrante di una strategia unitaria di interventi che concorre alla definizione di un solido presidio della condizione delle vittime, anche in raccordo con quanto definito nell'ambito della Strategia Nazionale per la Parità di Genere e del Piano di Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», in continuità con quanto previsto dalla legge del 15 ottobre 2013, n. 119⁶, del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, del nuovo Piano Nazionale di prevenzione e contrasto all'abuso e sfruttamento sessuale dei minori, del V Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023 (c.d. Piano Nazionale Infanzia) e del Piano approvato dalla Commissione Europea a favore dei rifugiati ucraini, compresi i MSNA. Inoltre, parallelamente il PNA lavora in sinergia con il Piano nazionale per l'integrazione dei titolari di protezione internazionale e il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022.

Nel 2023 l'Italia ha aggiornato il Meccanismo Nazionale di Referral per le vittime di tratta e grave sfruttamento, che sviluppa linee guida e procedure operative standard per unificare le pratiche e migliorare l'efficacia degli interventi, riflettendo le nuove vulnerabilità e specificità del fenomeno e integrando contributi di vari soggetti impegnati nella lotta alla tratta.

1 Con riferimento al PNA 2022-2025 disponibile al link <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2427/piano-anti-tratta-2022-2025-ita.pdf>

2 *Ibid.*

3 La redazione del nuovo Piano trae spunto dalle positive iniziative e dai progetti attuati nell'ambito del precedente PNA 2016-2018, dal lavoro di confronto tra le varie istituzioni coinvolte e dai contributi degli esperti e delle organizzazioni della società civile sul tema.

4 Si veda PNA 2022-2025.

5 *Ibid.*

6 Recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province".



10.1 SVILUPPI NELLE POLITICHE NAZIONALI

A riprova dell'attenzione rivolta dall'Italia al tema della tratta, a giugno 2024 è stato designato l'Inviato speciale sui temi della tratta di esseri umani, con il compito di assicurare interlocuzione a livello nazionale, europeo e internazionale con le principali organizzazioni internazionali e i partner di riferimento.

Inoltre, il 30 luglio 2024, in occasione della Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani, si è tenuta una riunione del Comitato Tecnico antitratta istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, delle Reti antitratta e delle principali organizzazioni internazionali di riferimento. La riunione del Comitato ha rappresentato l'occasione per esaminare i dati acquisiti dal Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta (SIRIT) relativamente al primo semestre del 2024, individuando, sulla base dello stato di attuazione del Piano Nazionale Antitratta 2022-2025, delle ultime raccomandazioni del GRETA, nonché delle indicazioni della nuova Direttiva europea 2024/1712, alcuni ambiti di analisi a cui sono stati dedicati appositi gruppi di lavoro, operativi da settembre 2024⁷.

I gruppi di lavoro, promossi e coordinati dal Dipartimento per le Pari Opportunità, riuniscono istituzioni, società civile e altri attori chiave per rafforzare la protezione delle vittime di tratta. L'obiettivo è lavorare congiuntamente per definire linee guida operative per migliorare la protezione delle vittime di tratta, favorendo la creazione di protocolli di intesa locali tra gli attori coinvolti.

Inoltre, in occasione della riunione dei Ministri G7 responsabili per le pari opportunità, tenutosi a Matera il 5 ottobre

del 2024, è stata adottata una dichiarazione ministeriale che riafferma l'impegno "a proteggere, promuovere e realizzare i diritti di tutte le donne e le ragazze, porre fine a tutte le forme di violenza contro le donne e violenza sessuale e a garantire l'empowerment delle donne e delle ragazze in tutta la loro diversità."⁸ In tale documento, è stato cristallizzato l'impegno dei G7 nel rafforzare la cooperazione internazionale e transfrontaliera e la collaborazione con le organizzazioni internazionali per prevenire la tratta degli esseri umani, sostenere e proteggere le vittime, in particolare le donne e bambini, e perseguire i responsabili del crimine.

Il 18 ottobre 2024, nella 18ª Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani, è stato poi siglato il Protocollo di intesa tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e l'Ente nazionale di aviazione civile (ENAC). In linea con quanto previsto dal Piano Nazionale d'Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025, l'accordo consentirà di finalizzare attività formative specifiche in tema di lotta alla tratta degli esseri umani per il personale di volo e di terra dell'aviazione civile. Nello specifico, il Protocollo prevede una serie di impegni da parte dell'ENAC, tra cui: formare il proprio personale sul tema della tratta di esseri umani al fine di accrescere la consapevolezza e la capacità di riconoscere situazioni di sfruttamento; contribuire, nell'ambito delle proprie competenze, all'implementazione del PNA; proporre e promuovere buone prassi nei contesti aeronautici nazionali, europei e internazionali; diffondere materiale informativo nei principali aeroporti italiani; collaborare alla realizzazione di eventi e iniziative di sensibilizzazione rivolte al pubblico e agli operatori del settore⁹.



10.2 EMERSIONE, IDENTIFICAZIONE, PROTEZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

Nel corso del 2024 sono proseguite le attività dei progetti anti-tratta promossi da Enti pubblici e/o del privato sociale, nel quadro del bando enti territoriali n.6/2023 per il finanziamento di progetti destinati a garantire l'attuazione del programma unico di emersione, di contatto, assistenza ed integrazione sociale per le vittime di tratta e grave sfruttamento dal dipartimento per le pari opportunità, per un ammontare complessivo di 28.800.000 di euro.

Tali iniziative, che hanno preso il via a marzo 2024 per una durata di 17 mesi, hanno come principali obiettivi la promozione di attività di primo contatto con le popolazioni a rischio, azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima di tratta e/o grave sfruttamento, misure volte a favorire l'integrazione socio-lavorativa delle persone prese in carico e il raggiungimento

dell'autonomia abitativa, protezione immediata e prima assistenza alle vittime¹⁰.

In tema di sensibilizzazione, nel 2024 è stata inoltre promossa una campagna informativa diffusa sugli spazi della rete televisiva RAI. Lo spot porta all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della tratta di esseri umani e rimarca la necessità di potenziare le attività di prevenzione e contrasto, promuovendo, al contempo, l'utilizzo del Numero Verde gratuito dedicato¹¹. La campagna informativa proseguirà nel corso del 2025 con messaggi mirati ai diversi tipi di sfruttamento a cui le vittime di tratta possono essere sottoposte.

Vale qui la pena ricordare che il Numero verde, istituito nel 2000 dal Dipartimento per le Pari Opportunità, provvede

7 Con riferimento a <https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/2024/giornata-internazionale-antitratta-ministra-roccella-interviene-al-comitato-tecnico-antitratta/>

8 Dalla Riunione Ministeriale G7 sulla parità di genere e l'empowerment femminile, Matera 5 ottobre 2024. https://www.pariopportunita.gov.it/media/zc2p1bzx/dichiarazione-ministeriale-di-matera_finale.pdf

9 Per il Protocollo si faccia riferimento a <https://comunicati.enac.gov.it/it/announcement/show/protocollo-enac-dipartimento-per-le-pari-opportunita-insieme-per-il-contrasto-al-traffico-di-esseri-umani>

10 Per l'elenco dei progetti anti-tratta in essere vedasi <https://osservatoriointerventitratta.it/bando-6-2024-2025/>

11 Il Numero verde anti-tratta è 800 290 290.

ad una serie di attività quali: la raccolta delle telefonate provenienti da tutto il territorio nazionale, la prima lettura della richiesta, l'azione di "filtro" consistente nell'identificazione delle telefonate non pertinenti, la deviazione delle telefonate pertinenti ai progetti con competenza territoriale rispetto all'area geografica di provenienza della chiamata, il coordinamento dell'attività di "messa in rete nazionale" delle accoglienze e dei trasferimenti delle vittime tra i diversi progetti, il monitoraggio dell'attività di emersione a livello nazionale¹².

Inoltre, nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le pari opportunità e la Regione Veneto - che gestisce il Numero Verde antitratta -, è stato pubblicato un bando¹³, sempre in occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani, che consentirà di premiare due tesi di laurea

dedicate a sviluppare e approfondire tematiche connesse al fenomeno della tratta, con lo scopo di incentivare la ricerca in ambito accademico sui temi legati alla tratta di esseri umani nonché alle forme di grave sfruttamento in Italia.

Le istituzioni italiane, a vari livelli, continuano poi ad implementare diverse attività volte ad affrontare le complesse sfide poste dalla lotta alla tratta di esseri umani e dal grave sfruttamento lavorativo. Ne sono un esempio gli sportelli multilingue istituiti presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (INL) per fornire orientamento e ricevere segnalazioni dai lavoratori migranti, così come il Protocollo Quadro di Collaborazione tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e l'OIM, rinnovato nel 2023 per due anni, attraverso il quale dal 2020 sono stati informati circa 18.000 lavoratori migranti.



10.3 COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI

Il fenomeno della tratta coinvolge l'Italia sia in qualità di Paese di destinazione che di Paese di transito. Così, oltre che nello sviluppo di strategie e nell'implementazione di misure e progetti a livello nazionale, l'azione di contrasto alla tratta di esseri umani si traduce anche in azioni esterne. La natura transnazionale del fenomeno impegna il Governo ad adottare strumenti di partenariato e collaborazione sia a livello di organizzazioni internazionali che a livello di altri Stati interessati, sia nell'ottica della prevenzione dei reati e della cooperazione investigativa e giudiziaria, sia per favorire lo scambio di buone pratiche e di strumenti di lavoro, particolarmente rispetto ai Paesi di origine.¹⁴ Attraverso l'azione delle diverse amministrazioni italiane coinvolte sono infatti in essere azioni che, direttamente o indirettamente, concorrono a contrastare la tratta di esseri umani.

Per citare alcuni esempi, il Ministero della Difesa, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale attraverso il potenziamento delle forze locali nei Paesi terzi, è presente in Libia e in Niger per rendere autonome - attraverso operazioni nazionali - le forze locali nella lotta al traffico illecito. Allo stesso fine, in Tunisia, il nostro Governo sta supportando il Ministero dell'Interno tunisino nello sviluppo di un progetto finalizzato al controllo delle frontiere terrestri sul versante algerino e ha, al contempo, mantenuto un'elevata attenzione sulla porzione di mare tra Lampedusa e le coste tunisine.

Inoltre, nel corso del 2024, sono continuate alcune attività supportate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale volte a promuovere una migliore gestione delle frontiere e il contrasto alla migrazione irregolare. Si citano, a titolo esemplificativo, l'iniziativa *Enhancing Capacities to Better Manage Movements at Borders Along the Central Mediterranean Route (2022-2025)*, che mira a sostenere la Tunisia nelle attività di controllo delle frontiere e di contrasto al traffico di migranti potenziando le capacità delle autorità tunisine di facilitare una circolazione sicura e

ordinata e una gestione delle frontiere, basata sui diritti¹⁵; e l'iniziativa *"International migration in Africa: Shaping a positive narrative and removing barriers to mobility 2022-2024"*¹⁶ che ha, tra i suoi principali obiettivi, la promozione dell'emancipazione economica delle donne migranti, il miglioramento delle statistiche sui flussi migratori e la "corretta identità legale" dei migranti nel Corno d'Africa, il supporto alla "Technical Assistance Facility on Migration Governance" dell'Unione Africana e l'organizzazione di corsi di formazione in materia di gestione dei flussi migratori, azioni di contrasto ai flussi migratori irregolari dei Paesi africani, la sorveglianza transfrontaliera contro le malattie infettive e raccolta di dati sulla salute dei migranti in Africa, la facilitazione della libera circolazione delle persone e delle competenze in Africa.

L'Italia è inoltre impegnata nel contrasto alla tratta di esseri umani attraverso la collaborazione con altri Stati europei. Ne è un esempio la partecipazione alla *task force dell'iniziativa EU Support to Strengthen the Fight against Migrant Smuggling and Trafficking in Human Beings in the Western Balkans (EU4FAST)* che punta a rafforzare, tra le altre cose, le capacità delle autorità nazionali e regionali di prevenzione e contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani nei Balcani occidentali.

Infine, l'Italia rimane in prima linea nel supportare le iniziative dell'OSCE per contrastare la tratta di esseri umani, promuovendo una maggiore cooperazione internazionale e un approccio coordinato e multidisciplinare. Un aspetto chiave del contributo italiano è la collaborazione con l'Ufficio del Rappresentante Speciale e Coordinatore dell'OSCE per la Lotta alla Tratta di Esseri Umani. Questa partnership ha portato all'organizzazione di numerose sessioni di formazione presso il Centro di Eccellenza per le Unità di Polizia di Stabilità (CoESPU) dell'Arma dei Carabinieri di Vicenza, e che hanno ospitato, negli anni, professionisti provenienti da diversi paesi, inclusi i partner mediterranei dell'OS.

12 Vedasi riferimenti al Numero Verde anti-tratta nel PNA 2022-2025.

13 Per il link <https://osservatoriointerventitratta.it/premio-tesi-di-laurea/>

14 Si veda <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2427/piano-anti-tratta-2022-2025-ita.pdf>

15 Supportata dalla Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e implementata dall'OIM. Per approfondire vedasi il contributo italiano allo studio EMN *The international dimension of the EU policy to prevent and combat trafficking in human beings*. Op cit.

16 Finanziato a valere sul Italian African Peace Facility (IAPF) gestito dalla Direzione Mondializzazione (DGMO) del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale

11. RIMPATRI E RIAMMISSIONI



INTRODUZIONE

La disciplina complessiva sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio italiano è contenuta nel titolo II, capo II del T.U.I., mentre il suo capo III è dedicato alle disposizioni di carattere umanitario, ai divieti di espulsione e alle categorie di persone vulnerabili. Tali norme recepiscono la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (Direttiva Rimpatri), che contiene "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". L'allontanamento dal territorio nazionale di un cittadino straniero costituisce il momento finale dell'effettiva esecuzione di una decisione di rimpatrio emanata da una delle Autorità competenti. L'ordinamento italiano contempla varie ipotesi e modalità di allontanamento: respingimento alla frontiera o respingimento differito, espulsione amministrativa o giudiziale – a seconda dell'Autorità competente a emanare provvedimento –, allontanamento dei cittadini comunitari, decisione unica di diniego della protezione internazionale e contestuale obbligo di rimpatrio.

Effetto tipico sia dei respingimenti che delle espulsioni o decisioni di allontanamento e rimpatrio è l'effetto ablativo, ovvero l'obbligo dello straniero di lasciare il territorio nazionale e, in caso di espulsione, il divieto di farvi ritorno per un periodo compreso tra i 3 e 5 anni per le espulsioni amministrative e fino a 10 anni per quelle giudiziali, salvo speciale autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

Tutte le decisioni di rimpatrio adottate sono il frutto di una valutazione operata caso per caso, che considera la situazione personale, concreta e attuale in cui versa lo straniero, e i suoi legami familiari, in linea con quanto stabilito dal sistema normativo nazionale e sovranazionale. Il provvedimento deve essere motivato ed è sempre impugnabile.

Per rimpatrio forzato, in particolare, s'intende **l'esecuzione coattiva di un obbligo di rimpatrio di un individuo nel paese di origine, di transito o in un paese terzo.**

Al di fuori dei casi tassativi nei quali l'espulsione è eseguita con l'ausilio della forza pubblica, lo straniero può richiedere un termine per la partenza volontaria, compreso tra i 7 e i 30 giorni, ai fini dell'esecuzione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui è destinatario. Il ritorno nel Paese di origine dello straniero, regolare o irregolare, può avvenire anche attraverso lo strumento del **Rimpatrio Volontario Assistito con Reintegrazione**. Questa misura offre ai cittadini dei Paesi terzi l'opportunità di fare ritorno in patria attraverso un progetto individuale comprensivo di *counselling* pre-partenza, assistenza logistica e finanziaria al viaggio, accompagnamento al reinserimento sociale ed economico nel Paese di origine.

A fronte di tale quadro generale, i paragrafi successivi esaminano i principali sviluppi che hanno interessato il sistema italiano nel corso del 2024, inclusi i trattenimenti, l'esecuzione dei rimpatri forzati e dei rimpatri volontari.



11.1 SVILUPPI DELLA LEGISLAZIONE E DELLE POLITICHE MIGRATORIE

Le politiche migratorie nel 2024 si sono concentrate particolarmente sulla prevenzione dei flussi migratori irregolari e sul contrasto del traffico di migranti, temi approfonditi nei capitoli dedicati. In tema di riammissioni e rimpatri, le modifiche apportate alla normativa esistente e le novità introdotte nel corso dell'ultimo anno sono state numerose.

Sul piano giuridico, i principali cambiamenti introdotti con i decreti approvati nel corso del 2024 (rispettivamente con la legge n. 14 del 21 febbraio 2024, e **decreto legge n. 145/2024**, convertito con modificazioni con legge n.

187/2024), in continuità con gli interventi normativi intervenuti nell'anno precedente, comprendono:

- l'aumento delle possibilità di trattenere i richiedenti asilo in determinate circostanze, attraverso una procedura accelerata alla frontiera;
- condizioni legali e finanziarie eccezionali e semplificate per la costruzione di nuovi CPR sul territorio italiano;
- l'esternalizzazione della gestione della migrazione attraverso il Protocollo italo-albanese, compresa la costruzione di centri di accoglienza e di

pre-allontanamento sul territorio albanese da gestire con personale e collaboratori italiani e da porre sotto la giurisdizione italiana;

- potenziamento dei progetti di assistenza post-rimpatrio per agevolare il reinserimento sociale ed economico dei migranti nei Paesi di provenienza.



11.2 TRATTENIMENTO

Nel corso del 2024, sono state introdotte significative modifiche normative volte a regolamentare il trattenimento degli stranieri, al fine di garantire una più efficace esecuzione delle procedure di rimpatrio e gestione dei flussi migratori.

In particolare, con il decreto legge 145/2024, convertito nella legge n. 187/2024, sono state apportate numerose modifiche alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale di frontiera, con conseguenze anche sui trattenimenti. È infatti stata estesa la possibilità di disporre il trattenimento anche nelle more della prestazione della garanzia finanziaria alternativa al trattenimento, oltre nelle ipotesi in cui lo straniero non sia in grado di prestare idonea garanzia finanziaria o non consegna il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità.

In tale ottica e al fine di ridurre la pressione sui centri di trattenimento e rimpatrio, il decreto del Ministro dell'Interno del 10 maggio 2024¹ ha stabilito l'indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dei cittadini di paesi terzi durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere

nel territorio italiano. In caso di arrivo sul territorio nazionale, infatti, i cittadini di paesi terzi richiedenti asilo sottoposti alla procedura di frontiera, sono informati della possibilità di prestare garanzia finanziaria in alternativa al trattenimento finalizzato alla verifica dei presupposti per l'ingresso e il soggiorno.

L'importo della garanzia è fissato dall'Autorità caso per caso, in una misura compresa tra € 2.500 e € 5.000 mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.

Sempre il decreto legge 145/2024, come già riportato, ha trasferito la competenza dai Tribunali - Sezioni specializzate in materia di Immigrazione alle Corti d'Appello a decidere sulle convalide del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, compresi coloro per i quali viene disposto il trattenimento nei centri in Albania.

Infine, il D.L. n. 145/2024 ha modificato il comma 6 dell'articolo 14 del Testo Unico sull'Immigrazione, riducendo a cinque giorni il termine per proporre ricorso per Cassazione contro le decisioni dell'Autorità giudiziaria sulla convalida del trattenimento o sulla sua proroga.



11.3 PROTOCOLLO D'INTESA ITALIA ALBANIA

Nell'ambito delle sfide poste dai flussi migratori verso l'Europa e in coerenza con l'obiettivo di rafforzare i meccanismi di gestione e controllo alle frontiere, il Governo italiano ha sviluppato, nel 2024, la collaborazione con la Repubblica d'Albania. Tale iniziativa si inserisce in una più ampia strategia volta a garantire procedure più efficaci e tempestive di accertamento dello status dei migranti, nel rispetto dei principi del diritto internazionale e della normativa nazionale. Il 6 novembre 2023 è stato pertanto sottoscritto un **Protocollo d'Intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano e il Primo Ministro albanese**, finalizzato al rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito migratorio. L'accordo, ratificato con la legge n. 14 del 21 febbraio 2024, rappresenta un'iniziativa senza precedenti nel contesto europeo prevedendo la realizzazione, a cura dell'Italia, di strutture in territorio albanese destinate all'espletamento delle procedure di verifica dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno dei migranti. Tali attività sono svolte in aree sottoposte alla giurisdizione italiana dove trovano applicazione le medesime normative vigenti sul territorio nazionale. L'obiettivo è quello di contenere i flussi migratori attraverso la gestione extraterritoriale delle fasi preliminari di accertamento dello status, senza esternalizzare le responsabilità di accoglienza.

Nello specifico, l'Albania ha concesso, per un periodo iniziale di cinque anni, l'utilizzo di due siti, ubicati presso il porto di Shengjin e nella località di Gjadër, per l'insediamento di centri destinati alle procedure di frontiera e al rimpatrio. Tali strutture sono state, nel 2024, adibite all'accoglienza esclusivamente di persone soccorse o intercettate da unità delle autorità italiane in acque internazionali o comunque al di

fuori dei mari territoriali di Stati membri dell'Unione Europea. In sintesi, tali aree sono assimilate a zone di frontiera o di transito, nelle quali è possibile applicare procedure accelerate per l'esame delle domande di protezione internazionale.

Alcuni ostacoli sono emersi nella attuazione di tale misura, unicum nel contesto europeo. In merito, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), nella quale si chiarisce l'interpretazione da dare all'articolo 37 della Direttiva 2013/32/UE prevedendo che la designazione di un paese terzo come "paese di origine sicuro" non possa avvenire se anche solo alcune aree del suo territorio non rispettano le condizioni sostanziali richieste per tale qualifica.

Infine, sotto il profilo delle modifiche processuali, il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145 coordinato con la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 187, ha disposto che, per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, nonché per la convalida delle misure alternative al trattenimento, **la competenza sia trasferita alla Corte d'Appello** nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. La Corte d'Appello giudica, in questo caso, in composizione monocratica.

In conclusione, il 2024 ha rappresentato un anno di importanti sviluppi nel panorama migratorio italiano, caratterizzato da nuove strategie politiche e modifiche al quadro normativo esistente.

1 In abrogazione del precedente decreto ministeriale del 14 settembre 2023.



11.4 RIMPATRI FORZATI

Nel 2024 la situazione legale e politica riguardante il rimpatrio forzato di migranti irregolari e richiedenti protezione internazionale in Italia ha visto sviluppi significativi. Come sopra indicato, il 14 febbraio 2024, è stato approvato il protocollo Italia-Albania, che prevede la creazione di strutture per le procedure di frontiera e rimpatrio in due aree designate in Albania. Questo accordo mira a rafforzare la cooperazione nella gestione dei flussi migratori e a prevenire l'immigrazione irregolare. I centri in Albania sono due, uno a Shengjin, dove è stato allestito un hotspot per l'identificazione e l'altro a Gjader, dove sono state approntate tre strutture: un centro per il trattenimento di richiedenti asilo (880 posti), un CPR (144 posti) ed un penitenziario (20 posti). Con la concessione di aree in Albania per la realizzazione di strutture dedicate, l'Italia intende migliorare l'efficienza delle procedure di rimpatrio e di controllo delle frontiere, mirando a una gestione più efficace delle migrazioni, in particolare considerando la geografia e le

relazioni storiche tra i due stati. Questo approccio mira a bilanciare la necessità di rimpatri con la salvaguardia dei diritti dei migranti, prevenendo abusi e garantendo che le procedure siano trasparenti e giuste.

In relazione al monitoraggio dei rimpatri forzati, è stato avviato il progetto "Rimpatri forzati e tutela dei diritti" nell'ambito del FAMI 2021-2027, promosso dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, in continuità con la precedente programmazione FAMI 2014-2020. Il Garante nazionale ha potuto accrescere in maniera significativa la propria capacità di assolvere al mandato di Autorità nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva Rimpatri². Questo progetto si propone di monitorare e garantire i diritti umani dei migranti soggetti a rimpatri forzati, in linea con la legislazione europea e i trattati internazionali sui diritti umani.



11.5 RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINSERIMENTO (RVA&R)

Come anticipato, la misura del ritorno volontario assistito e reintegrazione (RVA&R) è un servizio, su base volontaria, offerto ai cittadini di Paesi terzi che intendano fare rientro nel Paese di origine alla conclusione del proprio progetto migratorio.

Nello specifico, i cittadini stranieri che scelgono di rientrare nel proprio Paese di origine con il progetto di RVA&R, e che soddisfano i requisiti previsti per accedere al programma ricevono la seguente assistenza:

- un servizio di orientamento alla misura e, ove opportuno, supporto psicologico per tracciare un profilo del richiedente ed evidenziare le ragioni del ritorno;
- il supporto e la copertura delle spese necessarie al rilascio del documento di viaggio da richiedere al consolato del Paese di origine;
- l'assistenza nell'organizzazione del viaggio e la copertura delle relative spese fino a destinazione finale;
- l'accompagnamento sanitario fino a destinazione finale, se necessario e previa valutazione medica, per i migranti che soffrono di patologie documentate;
- la definizione del piano individuale di reintegrazione per ciascun soggetto/famiglia da rimpatriare, anche in complementarità con eventuali progetti di cooperazione e, ove previsto, con Frontex;
- l'erogazione di un sussidio di prima sistemazione utile al sostenimento di spese immediate al rientro (es. spostamenti interni al Paese) che viene consegnato al migrante in contanti prima della partenza o subito dopo l'arrivo;
- un contributo economico in beni e servizi nel Paese di origine, per facilitare l'inserimento socio-lavorativo del migrante rimpatriato.

La normativa italiana non definisce espressamente le categorie di cittadini di Paesi terzi che possono accedere

ai programmi di RVA&R. Tuttavia, sono individuati dei criteri di esclusione dai programmi di rimpatrio assistito. In particolare, non sono ammessi:

- coloro che hanno già beneficiato dei programmi di rimpatrio assistito;
- i cittadini di paesi terzi destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo;
- i cittadini di paesi terzi destinatari di provvedimento di espulsione amministrativa decretata per motivi di pericolosità (art. 13 commi 1 e 2 lett. c T.U.I.);
- i cittadini di paesi terzi destinatari di un decreto di espulsione che abbiano violato il divieto di reingresso nel territorio italiano conseguente all'espulsione.

Rilevanti modifiche relative ai rimpatri volontari assistiti sono state introdotte con la legge 187/2024. In primo luogo, la provenienza del beneficiario da Stati con i quali non siano in vigore accordi di riammissione è stata inclusa tra i criteri di priorità per la realizzazione dei programmi di rimpatrio assistito. Inoltre, anche al fine di dare piena attuazione alla previsione appena citata, è stata eliminata la prescrizione che vietava l'accesso alla misura a coloro i quali non avessero ottemperato al termine concesso per la partenza volontaria, a seguito di un provvedimento di espulsione. Tali misure mirano ad aumentare il numero di rimpatri volontari assistiti e incentivare il rientro nel Paese di origine con modalità sicure.

Nel 2024, l'Italia ha fatto significativi progressi nel campo del rimpatrio volontario assistito, con iniziative volte a garantire una gestione efficace delle migrazioni. Il 2 gennaio 2024, nell'ambito della programmazione del FAMI 2021-2027, è stato avviato un progetto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) per sviluppare

2 Art. 8, par. 6 Direttiva 2008/115/CE.

interventi di RVA&R. Fino al 2027, dovrebbero infatti essere 2500 i cittadini di Paesi terzi destinatari del programma.

A luglio, l'Ufficio V "Rimpatri volontari assistiti e servizi di accoglienza alle frontiere" del Ministero dell'Interno, ha potenziato il supporto operativo a sostegno dell'implementazione di queste misure grazie all'attivazione della collaborazione con tre esperti, con finanziamento a carico del FAMI. In parallelo, il programma di reintegrazione dell'Unione Europea *EU Reintegration Programme (EURP)* gestito da Frontex ha trovato applicazione sin dal 2022, sotto il coordinamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere).

Inoltre, sono stati organizzati incontri formativi tra maggio e giugno 2024 per il personale delle Prefetture e delle Questure coinvolto nei rimpatri, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza operativa dell'RVA. Ad ottobre 2024 il personale dell'Ufficio V è stato formato sull'uso del *Reintegration Assistance Tool (RIAT)*, piattaforma digitale per gestire i rimpatri effettuati nell'ambito dell'*EURP*. Il 28 novembre un incontro interistituzionale ha facilitato lo scambio di esperienze e il rafforzamento della collaborazione tra diverse istituzioni.

Questi sviluppi riflettono un impegno costante per garantire un approccio coerente e umano alla gestione delle migrazioni in Europa.



11.6 COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI DI ORIGINE E DI TRANSITO PER LA GESTIONE DEL RIMPATRIO E DELLA REINTEGRAZIONE (GESTIONE DEL RIMPATRIO E RIAMMISSIONE)

Il decreto legge n. 145 dell'11 ottobre 2024, convertito con emendamenti dalla Legge n. 187 del 9 dicembre 2024, ha introdotto l'obbligo per il migrante irregolare e il richiedente asilo di cooperare con le autorità per l'accertamento della propria identità, anche per facilitare il rimpatrio verso il Paese di origine. Ciò include l'esibizione o la produzione degli elementi in loro possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati.

Inoltre, il decreto richiede che, quando necessario per acquisire tali informazioni, i migranti consentano l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso. In caso di non collaborazione dello straniero, il medesimo decreto disciplina una procedura di acquisizione forzata delle informazioni dai dispositivi elettronici. La modifica introdotta ha l'obiettivo di disincentivare i flussi migratori irregolari nonché di agevolare e accelerare l'identificazione dei migranti, anche ai fini del rimpatrio.

12. MIGRAZIONE E SVILUPPO



12.1 IL NESSO MIGRAZIONE E SVILUPPO: QUADRO DI RIFERIMENTO E ATTORI

Il collegamento tra migrazione e sviluppo richiama in modo esplicito le politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo e questioni relative alla migrazione. Pertanto, in questo ambito sono incluse tutte le politiche, le norme e le attività relative alle rimesse e all'impegno della diaspora, le iniziative di migrazione legale e circolare, e i programmi di borse di studio che permettono agli studenti di ottenere qualifiche nei paesi dell'UE e di applicare tali conoscenze nel proprio paese di origine. Inoltre, sono comprese le politiche di sviluppo volte ad affrontare le cause della migrazione forzata e/o irregolare.

In Italia la legge 125/2014, all'articolo 2 paragrafo 6, stabilisce che "La politica della cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali".

Sul fronte interno, la politica di cooperazione contribuisce, anche per il tramite delle comunità di migranti presenti sul territorio nazionale, alla delineazione di politiche migratorie condivise. Sul versante esterno, promuove la titolarità (*ownership*) dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari, uno dei presupposti per l'efficacia degli aiuti che non possono, neppure in forma indiretta, essere utilizzati per finalità militari.

I documenti internazionali, europei e nazionali a cui l'Italia fa maggiormente riferimento in fase di programmazione sono l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; la Dichiarazione di New York per i Rifugiati e i Migranti; il Patto globale sui Rifugiati (GCR); il Nuovo Patto europeo su Migrazione e Asilo; lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI-GE); il Consenso europeo sullo sviluppo; il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare (GCM); i Principi e criteri sviluppati dal Comitato Aiuto allo Sviluppo dell'OCSE (OCSE-DAC) per la valutazione della imputabilità all'aiuto pubblico allo sviluppo delle iniziative in campo migratorio.

Il Consiglio dei Ministri adotta un Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo¹. Nel *Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2021-2023*, valido per l'anno 2024, la tematica "migrazione – sviluppo" si è confermata una priorità nell'ambito di una visione strategica che ha come punto di riferimento l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i suoi cinque pilastri – Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partenariati.

Le priorità del *Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo per il periodo 2024-2026*, sono entrate in vigore ad inizio 2025 delineano le strategie e i punti prioritari per l'Italia nel campo della cooperazione internazionale, inseriti in un contesto globale in rapido mutamento, in cui la cooperazione allo sviluppo è riconosciuta come componente essenziale della politica estera italiana e con l'obiettivo di contribuire alla pace, stabilità e promozione dei diritti umani. Una delle finalità principali del Governo italiano è quella di aumentare l'efficacia e l'impatto della politica di cooperazione, sfruttando al massimo le risorse disponibili e promuovendo sinergie tra i vari attori internazionali. Il documento assegna un ruolo centrale alla gestione delle cause delle migrazioni forzate attraverso, da un lato, la promozione di canali di mobilità legale e, dall'altro, la collaborazione con i Paesi partner, il settore privato e le competenti organizzazioni internazionali per favorire la riduzione dei fattori di spinta delle migrazioni e il reintegro dei migranti di ritorno. Le "Linee Guida sul Nesso Migrazioni e Sviluppo", inoltre, costituiscono il quadro operativo di riferimento per gli interventi in tale ambito.

Con riferimento agli obiettivi del triennio 2024-2026 il Governo ha ribadito il ruolo centrale del c.d. "Piano Mattei per l'Africa", adottato il 15 novembre 2023 come decreto-legge e convertito poi in legge l'11 gennaio 2024². Il Piano "Persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza", favorendo la condivisione e la partecipazione

¹ <https://www.aics.gov.it/aics/profilo-e-obiettivi/>

² L'11 gennaio è stato convertito in legge il decreto-legge (adottato a novembre 2023) recante Disposizioni urgenti in merito alla collaborazione dell'Italia con Stati del Continente africano, in conformità al documento programmatico denominato "Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei".

degli Stati africani interessati e individuando ambiti di intervento e priorità di azione in diversi settori, tra cui: sviluppo, investimenti, esportazioni, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali (incluse quelle idriche ed energetiche), sostegno all'imprenditoria (in particolare giovanile e femminile), prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali. Questa strategia si basa sulla convinzione che il sostegno allo sviluppo locale possa ridurre le cause profonde delle migrazioni forzate e favorire la stabilità regionale. Nel Piano si sottolinea la volontà di offrire "Un complesso di iniziative e interventi con il quale l'Italia ... (intende) garantire alle giovani generazioni africane un diritto finora negato, ovvero il diritto a non dover emigrare e a poter rimanere nella propria Patria per contribuire al suo futuro".

Il Documento triennale di programmazione e di indirizzo, nonché altri documenti di strategia e linee guida, sono elaborati dal Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS). Tra i gruppi di lavoro che compongono il CNCS vi è quello dedicato a "Migrazione e Sviluppo", a cui partecipano rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Interno, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), delle organizzazioni della società civile, delle associazioni delle diaspore, delle università. Il gruppo è suddiviso in tre sottogruppi: i) coerenza delle politiche con particolare riferimento al quadro europeo; ii) integrazione del tema migrazione nelle politiche e nelle attività di cooperazione allo sviluppo; iii) coinvolgimento delle diaspore nel sistema della Cooperazione italiana.

Infine, come sopra ricordato, la legge 125/2014 riserva un ruolo centrale alle organizzazioni e associazioni delle

comunità migranti. In quest'ottica è importante ricordare che il 6 dicembre 2023 è nato il Coordinamento italiano delle diaspore per la cooperazione allo sviluppo³, costituito da oltre 100 associazioni presenti in nove reti regionali (Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna) ed il cui mandato riguarderà attività di cooperazione allo sviluppo e di educazione alla cittadinanza globale. Tale Coordinamento intende garantire un contributo al sistema italiano della cooperazione allo sviluppo in linea con quanto previsto dalla normativa che include tra i soggetti della cooperazione allo sviluppo "Le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti". Il Coordinamento potrà altresì costituire un importante interlocutore per tutti gli attori che operano in ambito migratorio, sia a livello nazionale che internazionale.

Il 10 febbraio 2024 si è tenuto il V Summit Nazionale delle Diaspore, finanziato dalla cooperazione italiana nell'ambito del progetto "Draft the Future! Verso un forum nazionale delle Diaspore". Si tratta di un appuntamento annuale che dal 2017 rappresenta un momento di condivisione del lavoro svolto per rafforzare le associazioni delle diaspore nella cooperazione allo sviluppo.

È inoltre interessante segnalare che il 13 dicembre 2024 è stato presentato il Manifesto delle Nuove Generazioni Italiane 2025, il documento programmatico del Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane (CoNNGI), la rete di associazioni di giovani con background migratorio, dedicato ai temi di scuola, lavoro, cultura, partecipazione, cittadinanza, comunicazione, cooperazione internazionale, ambiente, pari opportunità e salute mentale.



12.2 MIGRAZIONE-SVILUPPO: SETTORI E PRIORITÀ DI AZIONE

I settori e le priorità di azione nell'affrontare il nesso migrazione-sviluppo sono indicati nelle "Linee Guida strategiche sul nesso Migrazione-Sviluppo"⁴ elaborate e pubblicate nel corso del 2023, che costituiscono il quadro operativo di riferimento per gli interventi in tale ambito, e comprendono 5 Obiettivi strategici:

- migliorare la governance della migrazione con i paesi partner;
- valorizzare il contributo delle migrazioni regolari allo sviluppo dei paesi partner;

- integrare la migrazione come tematica trasversale nelle politiche e nelle attività di cooperazione allo sviluppo;
- garantire assistenza e protezione alle persone in condizione di vulnerabilità;
- promuovere una narrazione responsabile e informata sulla migrazione e sul nesso "migrazione – sviluppo".

Ciascun obiettivo strategico sopra menzionato delinea azioni prioritarie.



12.3 FONTI DI FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO

In Italia le iniziative riguardanti il nesso migrazione-sviluppo vengono finanziate dalle fonti nazionali destinate alla cooperazione pubblica allo sviluppo. Gli stanziamenti

destinati al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo (Legge 11 agosto 2014, n. 125, articolo 14) sono descritti in un apposito

³ Come risultato del progetto "DRAFT the Future! Towards a Diaspora Forum in Italy".

⁴ https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2023/10/IMPAGINATO_LGMG_rev3.pdf

allegato della Legge di Bilancio - previsioni di competenza e di cassa - 2024-2026⁵. Si tratta di dati previsionali sulle risorse stanziare nel bilancio dello Stato destinate all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), individuate annualmente in coerenza con le indicazioni del Comitato di Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (OCSE).

Le iniziative riguardanti il nesso migrazione-sviluppo, inoltre, possono essere finanziate dall'Unione Europea attraverso due direttrici: la gestione indiretta dei fondi UE (doni, crediti e garanzie) da parte di DGCS, AICS e CDP; la promozione del sistema di cooperazione previsto dalla legge 125/2014 per la gestione degli stessi fondi (Ammministrazioni centrali, enti territoriali e Organizzazioni della società civile OSC).

Lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (*Neighbourhood, Development and International Co-operation Instrument – Global Europe*, NDICI-GE) costituisce, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, lo strumento dell'UE per affrontare la dimensione esterna della tematica migratoria ed il nesso "migrazione – sviluppo". La tematica migratoria è inclusa fra le priorità d'intervento: il 10% della dotazione finanziaria di NDICI è destinato al sostegno della gestione della migrazione e ad attività volte ad affrontare le cause della migrazione irregolare. Anche nel regolamento per l'azione esterna del NDICI è previsto l'istituto della gestione indiretta dei fondi ("cooperazione delegata")⁶.



12.4 COOPERAZIONE CON PAESI PARTNER: INIZIATIVE E PROGETTI SIGNIFICATIVI

Per quanto riguarda le aree geografiche prioritarie, il Documento Triennale di programmazione e di indirizzo 2021-2023 indicava un totale di 21 Paesi prioritari per la cooperazione italiana e, per quanto riguarda la regione dell'Africa Occidentale, ad alta incidenza migratoria, i paesi indicati erano: Burkina Faso, Mali, Niger e Senegal. L'indicazione tiene conto delle molteplici emergenze determinate dal deterioramento delle condizioni di sicurezza nella regione, dell'impatto dei movimenti di persone lungo le principali rotte migratorie e della necessità di intervenire sia per prestare diretta assistenza a migranti, rifugiati, sfollati e popolazioni ospitanti, sia per creare opportunità di impiego per una popolazione giovane in rapida crescita⁷. Per il Documento Triennale che si riferisce al triennio 2024-2026, sono sette le aree di intervento della cooperazione italiana individuate, coerentemente con le priorità di politica estera dell'Italia, sulla base di legami storici e relazioni bilaterali consolidate nonché di ragioni di sicurezza e stabilità internazionali. Prima fra tutte è l'Africa, cui è dedicato il Piano Mattei, seguita da: Europa orientale, Balcani, Medio Oriente, Asia, America Latina e SIDS (piccoli Stati insulari in via di sviluppo). Il Piano Mattei ha inizialmente individuato nove paesi pilota⁸, a cui nel corso del 2024, come preannunciato nel documento stesso⁹, se ne sono aggiunti di nuovi¹⁰.

Nell'ambito della cooperazione internazionale in materia migratoria, l'Italia ha visto l'implementazione di diversi accordi già dal 2023, con effetti significativi nell'anno 2024:

Il 5 marzo 2024 è stato firmato il Protocollo d'Intesa che dà attuazione al *Memorandum per la cooperazione nella gestione dei flussi migratori* (sottoscritto tra Italia

e Tunisia, il 20 ottobre 2023 a Tunisi dai Ministri degli Esteri italiano e tunisino), volto a favorire la migrazione regolare attraverso la creazione di canali di ingresso legali per motivi di lavoro. Con tale Protocollo si definisce la collaborazione tra le agenzie dei due Ministeri per far arrivare in Italia 12.000 lavoratori tunisini in tre anni.

Il 2 novembre 2023 è stato firmato un accordo bilaterale tra Italia e India su Migrazione e Mobilità dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e dal Ministro degli Esteri indiano, volto a favorire l'immigrazione regolare attraverso la creazione di canali di ingresso legali per motivi di lavoro.

Tale accordo, entrato in vigore all'inizio di aprile 2024, riserva una quota di 7.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori indiani.

Nel corso del 2024 ha avuto seguito anche il Memorandum fra Italia ed Etiopia, firmato il 13 dicembre 2023, per rafforzare la collaborazione tra i sistemi educativi. Il Memorandum prevede la collaborazione per favorire gli scambi culturali, promuovere la conoscenza della lingua italiana, potenziare l'Istruzione Tecnica e Professionale in Etiopia, sviluppare partenariati tra Istituti tecnici e ITS Academy con programmi innovativi e incoraggiare la cooperazione tra gli Istituti di istruzione secondaria. Nell'ottobre 2024 è stato inaugurato ad Addis Abeba il primo percorso all'estero realizzato dalla Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita in stretta sinergia con Confindustria Bergamo¹¹.

Sono inoltre in corso negoziati con altri paesi, tra cui Ghana, Camerun, Costa d'Avorio, Sri Lanka, Kirghizistan, Santo Domingo e Bangladesh¹². In particolare a Dhaka,

5 https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_finanziario/2024-2026/APS_2024_LB.pdf

6 EMN Inform Migration and Development

7 *Ibidem*

8 I nove Paesi degli interventi pilota del Piano Mattei sono quattro in nord Africa (Marocco, Algeria, Tunisia ed Egitto) e cinque in Africa subsahariana (Costa d'Avorio, Repubblica del Congo, Mozambico, Kenya ed Etiopia). Per ulteriori informazioni si veda: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Piano_strategico_Italia-Africa_Piano_Mattei.pdf

9 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Piano_strategico_Italia-Africa_Piano_Mattei.pdf in cui si legge a pag. 7: 'in una seconda fase, il Piano si estenderà, secondo una logica incrementale, ad altre Nazioni del Continente'

10 <https://www.mur.gov.it/it/piano-mattei-ricerca-e-alta-formazione/i-principali-paesi-target-il-piano-mattei>

11 Cfr. <https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/formazione/news?id=175859>

12 EMN Study on Labour Migration

nel luglio 2024, è stata aperta la sede dell'Esperto per l'Immigrazione presso l'Ambasciata d'Italia, per garantire un costante raccordo con le autorità del Bangladesh e potenziare la collaborazione in materia di gestione delle migrazioni e delle frontiere.

Nell'aprile 2024 è stato inoltre firmato un Memorandum d'intesa per migliorare la cooperazione educativa tra Italia e Tunisia, dal Ministro dell'istruzione italiano e dalla Ministra dell'istruzione tunisina¹³. L'accordo prevede la promozione di iniziative per migliorare la qualità dell'insegnamento della lingua italiana nel sistema scolastico tunisino e l'attuazione di un programma di interventi nel settore dell'istruzione tecnica, anche facilitando la mobilità di docenti e studenti tra i due paesi. L'accordo prevede altresì la creazione di un comitato paritetico per supervisionarne l'attuazione, per favorire la cooperazione internazionale in materia di istruzione.

Nel 2024 in Italia possono essere inoltre annoverati sviluppi per quanto riguarda la creazione di opportunità di lavoro per i cittadini di paesi terzi, nell'ambito della migrazione circolare e in merito ai corridoi lavorativi¹⁴. A questo proposito i Ministeri dell'Interno, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Lavoro e delle Politiche sociali e la Comunità di Sant'Egidio hanno firmato il 12 aprile 2024 al Viminale un protocollo di intesa per la realizzazione di un progetto sperimentale per l'"Apertura di Corridoi Lavorativi". Finalità dell'intesa è predisporre e favorire l'incontro tra l'offerta di lavoro, con particolare riferimento a quelle professioni di cui risulta accertata la perdurante carenza sul mercato del lavoro nazionale, e le competenze lavorative da parte di cittadini stranieri. L'iniziativa interesserà complessivamente 300 persone in un biennio con progetti di selezione e formazione realizzati in Libano, Etiopia e Costa d'Avorio.

Nel quadro delle attività nel settore migrazione e sviluppo, anche l'AICS ha progressivamente rafforzato gli interventi diretti a sostenere la formazione professionale, la promozione dell'occupazione, soprattutto giovanile, e il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti di formazione nei paesi di cooperazione nelle aree caratterizzate da una forte tendenza migratoria, allo scopo di potenziare e specializzare le competenze locali e incoraggiare lo sviluppo di modelli economici inclusivi capaci di promuovere le opportunità di lavoro dignitoso, formale e ben remunerato.

Nell'ambito della formazione, della migrazione legale e dello sviluppo reciproco, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta implementando alcuni interventi nell'ambito della formazione, della migrazione legale e dello sviluppo reciproco. Questi interventi si inseriscono nel quadro degli accordi bilaterali dell'Italia sulla migrazione della forza lavoro e nei modelli pilota di migrazione basati sulle competenze, nel contesto del Nuovo Patto su migrazione e asilo e nell'attuazione dei Partenariati dell'UE per i Talenti.

Grazie alle novità procedurali introdotte dall'art. 23 del TUI, l'Italia sta sviluppando partnership per la mobilità internazionale e le competenze, promuovendo programmi di formazione professionale pre-partenza nei paesi di origine sponsorizzati da aziende italiane, organizzazioni datoriali, agenzie di formazione professionale, società civile e organizzazioni di cooperazione allo sviluppo, consentendo così ai lavoratori formati di entrare in Italia al di

fuori del sistema delle quote e attraverso una procedura semplificata. Il Ministero del Lavoro ha approvato questi programmi, attualmente in corso in 8 paesi: Tunisia, Egitto, Albania, Filippine, Ghana, Bangladesh, Uganda e Giordania. I programmi di formazione coprono vari settori lavorativi, tra cui costruzioni, cantieristica navale, industria metallurgica, ICT, tessile e gioielleria; in totale, oltre 1.100 lavoratori vi stanno partecipando. I bilanci dei progetti sono sostenuti dagli enti promotori senza partecipazione finanziaria pubblica, rendendo gli enti attuatori più responsabili. Infine, i progetti variano da un minimo di 15 lavoratori in formazione a un massimo di 240.

È interessante porre l'attenzione sul fatto che negli Accordi bilaterali di cooperazione in materia di ingresso per motivi di lavoro e formazione sono normalmente previsti interventi per qualificare la formazione e il mercato del lavoro interno dei paesi terzi partner dell'Italia.

L'Italia partecipa attivamente al Programma *Talent Partnership* della Commissione Europea, concentrandosi sullo sviluppo delle competenze e l'attrazione di lavoratori qualificati. Progetti congiunti sono stati avviati in Tunisia, Marocco ed Egitto.

Oltre ai programmi e agli accordi sopra indicati, nel corso del 2024 sono proseguiti diversi progetti e iniziative.

Tra questi, il progetto *THAMM Plus* è l'iniziativa principale nell'ambito del programma Talent Partnership, sostenuto dalla Commissione UE e implementato da OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), che include schemi di mobilità tra Tunisia (2.000 lavoratori nel settore delle costruzioni) e Marocco (500 lavoratori nel settore della meccatronica) verso l'Italia. Nell'ambito del Programma *THAMM Plus*, nel corso del 2024 è stato selezionato un soggetto per fornire servizi di formazione civico-linguistica e professionale in meccatronica per cittadini di paesi terzi, apolidi e rifugiati residenti in Marocco, con l'intento di facilitare la mobilità di lavoratori qualificati verso l'Italia in modo coordinato con aziende e regioni italiane.

THAMM Plus fa parte di un'iniziativa più ampia. L'Italia, infatti, sta lavorando per acquisire nuovi strumenti, più efficienti ed efficaci, al fine di affrontare una carenza di manodopera senza precedenti, quali ad esempio una possibile collaborazione con la Banca Mondiale per lanciare un partenariato per il "Global Skills Partnership" in Tunisia, così come potenzialmente in Marocco e Ghana. Diverse iniziative/progetti sono in corso in paesi terzi nell'ambito della Migration Partnership Facility (MPF) dell'UE, gestita dal Centro Internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (ICMPD).

Tra queste si segnala il progetto MENTOR 2 - Rete Mediterranea per l'Orientamento Formativo alla Migrazione Regolare - finanziato dall'UE all'interno della MPF (III) sopra menzionata. Il progetto si basa sulla creazione di partenariati territoriali multi-stakeholder, guidati da Enti Locali, per facilitare e accompagnare percorsi focalizzati sulla valorizzazione delle giovani generazioni, attraverso lo scambio di esperienze, know-how e buone pratiche, in un'ottica di sviluppo sociale ed economico reciproco, nel quadro degli accordi bilaterali sui partenariati per la mobilità, firmati dall'Italia con Tunisia e Marocco rispettivamente nel 2013 e nel 2014. Il progetto, guidato dal Comune di Milano con la partecipazione attiva del Ministero del Lavoro e delle

13 <https://www.mim.gov.it/-/memorandum-italia-tunisia-potenziamento-dello-studio-della-lingua-italiana-e-dell-istruzione-tecnica-valditara-ab-biamo-rilanciato-la-cooperazione-per->

14 <https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/MEMORANDUM+TUNISIA.pdf/43e0af5e-2a19-8f8b-cd2d-61e01a40ba7f?t=1724750958130>

Politiche Sociali, identifica come elemento centrale della cooperazione tra l'Italia e i due Paesi di origine la qualificazione della forza lavoro, sia in termini di migrazione di manodopera che di sviluppo, affiancando la circolazione delle persone e delle competenze a quella degli investimenti e dei prodotti. Inoltre, il progetto intende anche cambiare la percezione generale delle migrazioni evidenziandone il carattere di opportunità per lo sviluppo e la crescita.

Anche il progetto DOMDE 2 - Sviluppo dell'imprenditorialità della diaspora moldava è finanziato dall'UE all'interno dell'MPF. Il progetto, che vede il coinvolgimento della Repubblica Moldova, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano e dell'Agenzia Veneto Lavoro, intende rafforzare la promozione della migrazione circolare e del ritorno produttivo dei migranti moldavi, in vista del loro reinserimento nel mercato del lavoro locale, considerando le competenze professionali acquisite nel processo migratorio a beneficio dell'economia moldava, soprattutto nel settore dell'imprenditoria sociale.

I progetti sopra menzionati hanno anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo socioeconomico dei Paesi partner della cooperazione italiana, valorizzando il nesso migrazione-sviluppo e il coinvolgimento della diaspora.

In questo stesso ambito si annovera anche il "Progetto di rafforzamento dell'occupazione e dell'imprenditoria giovanile per ridurre i rischi di migrazione irregolare - Gioventù, impiego e migrazione (JEM - Fase 2)" in Burkina Faso, finanziato dall'AICS e realizzato da OIM nel periodo 2021-2025. L'obiettivo generale del progetto è di contribuire a ridurre la migrazione irregolare migliorando la situazione socioeconomica dei giovani del Burkina Faso. L'obiettivo specifico del progetto consiste nel rafforzare le competenze professionali e l'occupabilità dei giovani residenti nelle tre regioni del Centro-Est, Centro Sud e Plateau Central attraverso la formazione e la creazione di attività generatrici di reddito.

Il 6 novembre 2024 il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo ha deliberato le seguenti iniziative finanziate da AICS:

progetto di supporto alle iniziative di inserimento socio-economico e benessere per le famiglie e i bambini in situazione di mobilità in Guinea (implementata dall'OIM in collaborazione con l'Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR);

mobilitazione delle rimesse e investimenti della diaspora per contribuire allo sviluppo economico e alla resilienza delle famiglie rurali in Senegal e Mali (implementata dall'International Fund for Agricultural development - IFAD);

valorizzazione del potenziale della diaspora per promuovere l'adesione all'UE e la mobilità lavorativa nei Balcani Occidentali (implementata dall'OIM).

Inoltre, il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo del 9 aprile 2024 ha deliberato l'approvazione dell'iniziativa di cooperazione finanziata da AICS in Iraq "Riconciliazione comunitaria e reintegrazione degli iracheni di ritorno dal campo siriano di Al-Hol", per un importo complessivo di 3.000.000,00 di euro in favore di United Nations Development Programme (UNDP), della durata di 36 mesi. L'intesa di progetto è stata firmata il 24 ottobre 2024 a Baghdad tra MAECI e UNDP.

Infine, nel 2024 ha preso il via il progetto CIVIT per il rafforzamento della gestione delle frontiere, a beneficio delle Autorità ivoriane - in partnership con l'OIM, che prevede la realizzazione di quattro posti di frontiera terrestri, l'organizzazione di corsi di formazione per operatori di polizia di frontiera e la programmazione di visite studio in Italia. Nel giugno 2024 il Ministro dell'Interno italiano si è recato in Costa d'Avorio, dove ha incontrato il suo omologo¹⁵.

15 <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/comunicati-stampa/piantedosi-costa-davorio-ha-incontrato-ministro-omologo-dioman-de-e-presenziato-dohouba-allavvio-progetto-civit>

